

REPUBBLICA ITALIANA



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Milano
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
SEZIONE 4^A PENALE

Composto dai Sigg. Magistrati

Dott. OSCAR MAGI Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale contro

- 1. DRUMMOND David Carl** nato il 6 marzo 1963 a Forty Riley (Stati Uniti), ivi residente, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Bana, via S. Antonio 11, Milano, libero, contumace.
Difeso di fiducia dall'Avv. Giuseppe Bana via S. Antonio 11, Milano e dall'Avv. Giuliano Pisapia, via Fontana, 22 Milano.
- 2. DE LOS REYES George** nato il 2 maggio 1954 a La Havana (CUBA), ivi residente, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Vaciago, viale Bianca Maria, 33, Milano, libero, contumace.
Difeso di fiducia dall'Avv. Giuseppe Vaciago viale Bianca Maria, 33, Milano e dall'Avv. Giuliano Pisapia via Fontana, 22, Milano.
- 3. FLEISCHER Peter Andrew** nato il 9 dicembre 1963 a Illinois (Stati Uniti), ivi residente, elettivamente domiciliato presso l'avv. Giuseppe Vaciago, viale Bianca Maria, 33, Milano, libero, contumace.
Difeso di fiducia dall'Avv. Giuseppe Vaciago viale Bianca Maria, 33, Milano e dall' Avv. Giuliano Pisapia, via Fontana, 22 Milano.
- 4. ARVIND Desikan** nato il 23 ottobre 1974 a Madras (India) ivi residente, elettivamente domiciliato presso l'Avv. Giuliano Pisapia via Fontana, 22 Milano, libero, contumace.
Difeso di fiducia dall'Avv. Giuseppe Vaciago viale Bianca Maria, 33, Milano e dall' Avv. Giuliano Pisapia, via Fontana, 22 Milano.

IMPUTATI

DRUMMOND David Carl
FLEISCHER Peter Andrew
DE LOS REYES George
ARVIND Desikan

A) per i reati di cui **agli art. 110, 40 comma 2, 595 comma 1 e 3 c.p.** perché in concorso tra loro

DRUMMOND David Carl – Presidente del Consiglio di Amministrazione di *Google Italy s.r.l.* dal 19.3.2004 e successivamente nominato amministratore delegato in data 2.4.2004 (fino al 21.5.2007),

DE LOS REYES George – membro del Consiglio di Amministrazione di *Google Italy s.r.l.* dal 19.3.2004 e successivamente nominato amministratore delegato in data 2.4.2004 (fino al 21.5.2007),

Data arresto 26/03/07

Data eventuale scarcerazione 15/06/07

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Il 2 APR 2010

Milano,

IL SOST. PROC. GENERALE

Estratto Esecutivo a:

a) Procura Repubblica

b) Corpi Reato

c) Mod.1

il

Estratto a:

a) Mod.21 P.M.

b) Carceri

il

Redatta Scheda il

per

comunicazione all'ufficio elettorale del Comune di

il

estratto all'Ufficio Campione Penale per forfettizzazione

il

Campione Penale

Art.

FLEISCHER Peter Andrew – responsabile delle *policy* sulla *privacy* per l' Europa (*Global Privacy Course*) di Google Inc.,
DESIKAN Arvind – responsabile del progetto *Google Video* per l'Europa.

Offendevano la reputazione dell'Associazione Vivi Down – associazione italiana per la ricerca scientifica e per la tutela della persona Down, nonché di DE LEON Francesco Giovanni, consentendo che venisse immesso per la successiva diffusione a mezzo internet, attraverso le pagine del sito <http://video.google.it> e senza alcun controllo preventivo sul suo contenuto, un filmato in cui persone minorenni, in concorso tra loro, pronunciando la seguente frase “*Salve, siamo dell'associazione Vivi down, un nostro mongolo si è cagato addosso e mò non sappiamo che minchia fare perché l'odore di merda c'è entrato nelle narici*” e ponendo in essere numerosi altri atti vessatori nei confronti di un loro coetaneo disabile, ledavano i diritti e le libertà fondamentali nonché la dignità degli interessati.

In Milano, in epoca immediatamente successiva all'8 settembre 2006 (data del *video upload*) e fino al 7 novembre 2006 (data della rimozione del video).

Obbligo giuridico ex art. 40 comma 2 così individuato: omettevano - ciascuno nella rispettiva qualità - il corretto trattamento di dati personali come prescritto dal **D.lvo 30 giugno 2003 n.196** (e altresì più volte sollecitato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, dopo la conclusione del procedimento di cui al successivo capo C, in data 22.3.2006, 9.5.2006 e 3.7.2006) ed in particolare:

- dall'**art 13**, difettando del tutto l'informativa sulla *privacy* – visualizzabile in italiano dalla pagina iniziale del servizio *Google video*, in sede di attivazione del relativo *account* al fine di porre in essere l'*upload* dei *files* – in ordine a quanto prescritto dal comma 1 della richiamata norma e, per essa, del valido consenso di cui **all'art. 23 comma 3**,
- - dall'**art. 26**, riguardando altresì dati idonei a rivelare lo stato di salute della persona inquadrata,
- - dall'**art. 17**, per i rischi specifici insiti nel tipo di trattamento omesso nell'ipotesi di cui al presente procedimento, non attivandosi *Google Italy s.r.l.* neppure in tal senso- tramite il prescritto interpello- presso l'Autorità Garante.

Trattamento omesso – anche in relazione alle concrete misure organizzative da apprestare, idonee alla sua successiva attuazione – fin dalla fase antecedente alla effettiva localizzazione del servizio *Google Video* sulla pagina <http://video.google.it> (di fatto avvenuta in data 12 luglio 2006), non avendo né i due rappresentanti legali di *Google Italy s.r.l.*, né il responsabile del progetto *Google Video*.(durante le numerose *conference-call* per la definizione delle modalità operative con il personale di *Google Italy s.r.l.* assegnato al progetto) né tantomeno il Global Privacy Counsel di *Google Inc.* affrontato la problematica relativa alla protezione dei dati personali che sarebbero stati trattati in relazione a *Google Video*, che invece veniva volutamente lanciato come servizio di “libero accesso” dopo una attenta analisi del mercato italiano (confluita nel documento “*Google Video: preliminary analysis of italian market peculiarities*” – redatto, su indicazione del DESIKAN, dal personale di *Google Italy s.r.l.* assegnato al progetto *Google Video* – nel quale la consolidata presenza di siti internet italiani che offrivano esclusivamente video di qualità veniva indicata come punto di criticità per diventare *leader* nel mercato dei video *on line*).

DRUMMOND David Carl
FLEISCHER Peter Andrew
DE LOS REYES George

- B) per il reato di cui **agli artt. 110, 167, comma 1 e 2 D.lvo 30 giugno 2003 n.196**, perché, in concorso tra loro e nelle circostanze di fatto di cui al precedente capo, al fine di trarne profitto per il tramite del servizio *Google Video* (in relazione al quale *Google Italy s.r.l.* beneficia degli indotti pubblicitari degli inserzionisti), procedevano al trattamento dei dati personali in violazione agli artt. 23, 17 e 26 stesso D.lvo, con relativo documento per la persona interessata (DE LEON Francesco Giovanni).

In Milano, 8 settembre 2006 (data del *video upload*)

PARTI CIVILI:

1. **Associazione Vivi Down Onlus**, in persona del presidente Sig. Eduardo Censi, rappresentata dall'Avv. Guido Camera con studio in Milano, Galleria Privata Strasburgo n. 3.
2. **Difensore Civico del Comune di Milano**, in persona del Sig. Alessandro Barbeta, rappresentato dall'Avv. Maria Rosa Sala dell'Avvocatura Comunale, Milano, via della Guastalla, 8.

I difensori e procuratori speciali degli imputati all'udienza del 19.5.2009 chiedono procedersi nelle forme del rito abbreviato condizionato all'escussione di un testimone.

Il Pubblico ministero si oppone.

Il Tribunale dispone la trasformazione del rito.

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

i Pubblici Ministeri (udienza 25.11.2009) per gli imputati Drummond David Carl, De Los Reyes George e Fleischer Peter, unificati i reati loro ascritti sotto il vincolo della continuazione, interna in relazione alle tre violazioni di cui al capo a) ed esterna con il capo b), concesse le circostanze attenuanti generiche, chiedono la condanna alla pena finale di anni uno ciascuno; per l'imputato Desikan Arvind, concesse le circostanze generiche, chiede la condanna alla pena finale di mesi sei di reclusione;

il difensore della parte civile Vividown Onlus (udienza 24.11.2010) chiede che gli imputati siano condannati alle pene ritenute di giustizia ed al risarcimento dei danni patrimoniali e/o morali da liquidarsi, ai sensi dell'art. 539 co. 1 c.p.p., in separato giudizio civile, nonché alla rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza della parte civile che si quantificano in complessivi Euro 6.985,00;

il difensore della parte civile Difensore Civico del Comune di Milano (udienza 24.11.2010) chiede che gli imputati vengano condannati alle pene di legge ed al risarcimento, in via solidale tra loro, del danno patrimoniale, che si quantifica in via equitativa nella somma di Euro 150 mila, e del danno non patrimoniale, che si quantifica in via equitativa nella somma di Euro 150 mila, o, in subordine, nella diversa somma che il Tribunale vorrà determinare ai sensi dell'art. 1226 c.c.; in subordine chiede che gli imputati siano condannati, in via solidale tra loro, al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali da liquidarsi in via equitativa; chiede, in ogni caso, che venga concessa la provvisoria esecutività della sentenza ai sensi dell'art. 540 co. 1 c.p.p. e che gli imputati vengano condannati alla rifusione delle spese di giudizio che si quantificano in complessivi Euro 12.289,50;

l'avv. Giuseppe Bana per l'imputato Drummond (udienza 16.12.2009) chiede in relazione al reato di cui al capo a) declaratoria d'improcedibilità per difetto di querela e, in ogni caso, l'assoluzione del proprio assistito perché il fatto non sussiste o non costituisce reato;

l'avv. Giuseppe Vaciago per gli imputati De Los Reyes, Fleischer e Desikan e l'avv. Giuliano Pisapia per tutti gli imputati (udienza 23.12.2009) chiedono in relazione al reato di diffamazione di cui al capo a) declaratoria d'improcedibilità per mancanza di valida querela, e, in ogni caso, l'assoluzione dei propri assistiti da tutti i reati loro rispettivamente ascritti per non aver commesso il fatto e, in subordine, perché il fatto non costituisce reato; chiedono altresì il rigetto delle richieste di risarcimento per insussistenza di qualsiasi danno.

All'udienza del 24.2.2010 le parti si riportano alle repliche scritte depositate in cancelleria.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Gli imputati del presente procedimento sono stati rinviati a giudizio con decreto di citazione diretta (art. 552 CPP) datato 20 ottobre 2008, regolarmente tradotto nella lingua di origine degli stessi.

- La prima udienza dibattimentale si è tenuta dinanzi a questo giudice monocratico in data 3 febbraio 2009: nel corso della stessa è avvenuta la costituzione delle parti civili Associazione Vivi Down, Oriana Cerri, Difensore Civico del Comune di Milano con separati atti depositati; le difese degli imputati hanno chiesto termine per verificare la correttezza delle stesse e per proporre questioni preliminari; il giudice ha rinviato ad udienza successiva.
- La seconda udienza si è tenuta in data 18 febbraio 2009: nel corso della stessa è stata depositata , da parte del difensore , dichiarazione di remissione di querela da parte di De Leon Enrico e De Leon Francesco Giovanni nei confronti di tutti gli imputati del reato sub A , nonché accettazione della stessa da parte di questi ultimi ; è stata sollevata dai difensori degli imputati richiesta di esclusione delle parti civili residue; questo giudice ha emesso contestuale ordinanza con la quale veniva solo parzialmente accolta la richiesta difensiva (nel senso di escludere la costituzione di parte civile del Difensore Civico del Comune di Milano in ordine al reato sub B) mantenendo valide le altre costituzioni effettuate (vedi ordinanza allegata al verbale di udienza). Il processo veniva rinviato ad altra udienza.
- Nel corso della terza udienza (17 marzo 2009) le difese degli imputati sollevavano ulteriore eccezione relativa alla invalidità della querela proposta dall'Associazione Vivi Down; il giudice rigettava tale eccezione con articolata ordinanza , allegata al verbale, che qui si richiama integralmente.
- Nel corso della quarta udienza (25 marzo 2009) , le difese degli imputati sollevavano numerose questioni preliminari eccependo la incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, nonché numerose nullità di atti compiuti dall'ufficio del Pm nel corso delle indagini preliminari; acquisiti i pareri delle altre parti processuali, il giudice si riservava di decidere, rinviando ad udienza successiva.
- Nel corso dell'udienza del 21 aprile 2009 , questo giudice dava lettura della ordinanza relativa alle questioni preliminari per cui si era riservato. Tale ordinanza viene qui riportata integralmente, attesa la rilevanza delle questioni prospettate e risolte:



“ A scioglimento della riserva presa nell’udienza del 25 .3. 2009,

osserva:

I difensori degli imputati del presente procedimento hanno, concordemente, sollevato una eccezione preliminare relativa alla competenza territoriale dell’a.g. precedente (e di conseguenza dell’a.g. giudicante) dei reati sottoposti al giudizio di questo g.m. : in estrema sintesi le difese ritengono che il reato contestato sub C) nel capo di imputazione di cui al DCDG del 20 ottobre 2008, sia stato commesso in Roma e sia quindi di competenza DELL’a.g. di quella città e che , peraltro non sia connesso agli altri reati indicati nel decreto ; che i reati sub A e B, invece, connessi tra di loro ai sensi dell’art. 12 CPP, siano stati commessi in luoghi diversi da Milano (per il reato sub A, Torino come luogo ove il video diffamatorio è stato immesso in rete, ovvero Roma, come luogo ove per la prima volta lo stesso è stato percepito come tale; per il reato sub B, Torino o Roma , la prima città come luogo dell’upload del files video caricato in rete, la seconda come luogo ove è stata percepita per la prima volta la lesione dell’interesse protetto dalla norma , ovvero ancora Torino, luogo ove è stato arrecato il nocumento indicato nella norma come condizione oggettiva di punibilità); che, in particolare, essendo il reato sub B più grave tra quelli contestati, ai sensi dell’art. 16 comma 1 CPP, la competenza territoriale dell’A.G. per questo reato sia quella di Torino o di Roma , e che tale competenza attragga anche il reato connesso contestato sub A.

Il PM precedente e le difese delle parti civili costituite hanno chiesto rigettarsi l’eccezione e confermarsi la competenza territoriale dell’A.G. milanese .

Va preliminarmente rilevato che appare corretta la indicazione dei difensori del reato contestato sub B come reato più grave nel presente procedimento : sia per il reato di diffamazione sub A che per il reato sub C, la pena edittalmente prevista va da sei mesi a tre anni, mentre per il reato di illecito trattamento dei dati personali contestato sub B la pena prevista va da un anno a tre anni, ed è quindi indiscutibilmente più grave .

Deve, in secundis, rilevarsi che appare indiscutibile anche la connessione quantomeno tra il reato sub A e quello sub B indicati nel capo di imputazione : connessione che opera per tre imputati su quattro ai sensi del capoverso B dell’art. 12 CPP , e che, quindi, deve ritenersi sussistente tra i due capi di imputazione indicati.



Ai sensi, quindi, dell'art. 16 comma 1 CPP, deve ritenersi che sia il luogo di commissione del reato sub B, più grave, quello determinante la competenza territoriale per la vicenda delineata nei capi di imputazione contestati .

Il fatto delineato al capo B della rubrica, (e cioè l'illegittimo trattamento dei dati personali di De Leon Francesco Giovanni , avvenuto in violazione degli artt. 23, 17 e 26 D.Lvo 196/2003 con relativo documento del medesimo e con le modalità omissive indicate nel capo A contestato) appare " prima facie" di non facile individuazione : non è infatti semplice nelle fasi iniziali di un procedimento penale per il giudice procedente che non voglia addentrarsi nel merito di una vicenda su cui dovrà , con ogni probabilità, pronunciarsi , effettuare una analisi penetrante delle vicende sottoposte al suo giudizio al fine di evidenziarne il " cuore" della condotta o dell'evento per poterne poi enucleare una valutazione certa sul " locus commissi delicti", soprattutto, poi, quando il reato in questione appare costituito a salvaguardia di interessi assolutamente immateriali come la " privacy", con modalità commissive particolari quali quelle operate su internet .

In casi del genere, a meno di non spingersi su terreni non percorribili quali quelli della concreta analisi del fatto contestato, appare quindi necessario mantenersi su un terreno di valutazione più generale (che non vuol dire generico), cercando di enucleare dal fatto quegli elementi che ne connotino le caratteristiche commissive , ai soli fini evidenziati, evitando di pronunciarsi sulle sue effettive dinamiche , quando anche sulla loro reale commissione da parte delle persone imputate.

In particolare la vicenda in questione appare connotata da alcuni elementi indubitabili: la concreta immissione del video " incriminato" a Torino da parte di un soggetto per cui vi è già stata sentenza di primo grado di condanna da parte del TM di quella città; il fatto che "Google Italy SRL" abbia sede a Milano; il fatto che a Milano sia stata depositata la prima denuncia querela da parte dell'Associazione Vividown; il fatto che i " server" utilizzati da Google Italy , per conto di Google Inc. siano stati localizzati in territorio non Italiano; il fatto che Google Inc abbia sede in Irlanda; il fatto che gli imputati non siano né siano stati residenti in Italia e che in Italia abbiano solo eletto domicilio in conseguenza della iscrizione della notizia di reato ai loro danni; il fatto che la prima procura italiana ad occuparsi del fatto sia stata la procura di milano.

Non appare , invece, fatto indubitabile e dirimente quello indicato dalle difese e relativo alla " prima percezione" del fatto diffamatorio a Roma da parte di persona



individuata (tale D'Amato) , che avrebbe poi avvisato l'associazione Vividown a Milano : al di là della assoluta casualità di tale vicenda (come dimostrano i numerosi commenti di accesso al sito " incriminato" prodotti dalla parte offesa Vividown al momento della proposizione della querela, commenti tutti provenienti dai luoghi più disparati della penisola ed anche precedenti temporalmente a quello di Roma) , deve rilevarsi che il reato di diffamazione a mezzo internet (reato per così dire presupposto rispetto a quello contestato sub B) deve ritenersi commesso in modo contestuale con la semplice immissione del contenuto diffamatorio nella rete di connessione telematica denominata internet , a nulla rilevando che tale dato sia percepito prima in un luogo piuttosto che in un altro ; in tal senso , e di conseguenza, non può ritenersi percepito a Roma piuttosto che in un altro luogo il documento che la norma richiede come condizione di punibilità del fatto , se tale documento sia conseguenza di una comunicazione telematica a mezzo internet.

In estrema sintesi non appare rilevante che la prima persona identificata con certezza nella vicenda in questione sia stata una persona a Roma : sia la commissione del reato di diffamazione che la conseguente commissione del reato di illecito trattamento dei dati avvenuti tramite internet , non possono considerarsi commessi in un luogo per il solo fatto che in quel luogo l'offesa viene percepita ; essendo la percezione dell'offesa un dato rilevante per la commissione del reato di cui all'art. 595 CP , ma non dirimente ai fini della competenza territoriale .

In particolare, poi, deve ritenersi che il reato di cui all'art. 167 D.Lvo 196/2003, nel caso in questione, sia stato sicuramente commesso anche all'estero : non vi è dubbio che perlomeno parte del trattamento dei dati immessi a Torino sia avvenuto fuori d'Italia, in particolare negli Stati Uniti d'America, luogo ove hanno indubitabilmente sede i server (e cioè le macchine che trattano ed immagazzinano i dati) di proprietà di Google Inc.

E pertanto, a norma dell'art. 10 n.3 CPP, essendo il reato in questione commesso in parte , ma non del tutto, all'estero la competenza per territorio verrà determinata ai sensi degli artt. 8 e 9 CPP.

Va quindi determinato ove sia stato consumato , perlomeno in parte, il reato di cui all'art. 167 D.Lvo 196/2003, e cioè ove sia avvenuto (in Italia) una parte dell'azione o dell'omissione costitutiva della condotta del reato in questione (essendo fuor di dubbio che la condizione di punibilità non costituisce un elemento costitutivo del reato e non è quindi determinante ai fini della competenza).



A parere dei difensori il solo luogo ove è avvenuta una parte dell'azione rilevante del reato in questione è Torino , essendo quella la città ove è avvenuta l'immissione dei dati " sensibili" da cui è poi scaturito il procedimento in questione; in questo senso deve dirsi che se non vi è dubbio che certamente la parte iniziale della vicenda è cominciata a Torino con il caricamento del video incriminato sul sito web Google video, è però altrettanto vero che il concetto di trattamento dei dati che scaturisce dalla lettura e dalla interpretazione del combinato disposto tra gli artt. 167 e 4 D,Lvo 196/03 appare non limitato o limitabile all'operazione di raccolta dei dati o alla loro registrazione, ma comprende una quantità di altre azioni che vanno dalla organizzazione alla elaborazione alla consultazione, ed alla diffusione dei dati medesimi .

E perciò appare verosimile quanto affermato dal PM nella costruzione del capo di imputazione e poi ribadito nel corso della sua replica nell'udienza di riferimento : che cioè tale organizzazione ed elaborazione di dati sia avvenuta (perlomeno in parte) a Milano con le modalità descritte nei capi di imputazione citati.

Naturalmente l'affermazione de qua appare fatta sulla base di una conoscenza e compulsazione dei dati processuali assolutamente limitata da parte di questo giudice precedente, a cui non può chiedersi di attraversare tutti i documenti ed atti raccolti nelle indagini preliminari con quella sicurezza cognitiva che sola può essere raggiunta sulla base della dialettica dibattimentale dispiegata nella sua pregnante complessità .

Allo stato degli atti e delle indagini espletate questo giudice ritiene che la prospettazione accusatoria delle modalità comportamentali omissive di cui ai capi di imputazione sub A e B, sia tale da consentire una lettura della competenza territoriale inquadrabile nell'ambito del territorio milanese : questo sia per la strutturazione del reato e , in particolare , delle sue componenti significative a livello comportamentale (praticamente il concetto di trattamento di dati comprende tutta l'immaginabile sequela di atti che vanno dall'entrata del dato nella rete di connessione alla sua uscita in sede di diffusione) , sia per il risultato , quantomeno apparente, delle indagini espletate che consentono di incardinare perlomeno parte dei comportamenti incriminati in quelli astrattamente indicati dalla norma medesima (si vedano, in particolare gli esiti delle indagini informatiche effettuate nel corso delle indagini preliminari dagli agenti di PG, il rinvenimento ed il sequestro



del documento "Google video, analisi preliminare delle peculiarità del mercato italiano", le dichiarazioni testimoniali di Paola Veglio ed Edoardo Mainella).

Si ribadisce che tale valutazione deve ritenersi, allo stato, assolutamente parziale e limitata e che, quindi, essa potrebbe subire delle variazioni nel corso dell'eventuale ulteriore dialettica procedimentale.

Sulla base di tali considerazioni va, al momento, rigettata la eccezione preliminare di incompetenza territoriale formulata dalle difese degli imputati per quel che concerne i reati contestato ai capi A e B della rubrica (come si è detto connessi ex art. 12 CPp).

Per quel che concerne il capo C, invece, l'eccezione difensiva di incompetenza territoriale va accolta, sulla base delle seguenti considerazioni:

- E' di palmare evidenza che il reato sub C non appare connesso in nessun modo ai reati sub A e B , ed è lo stesso Pm che lo conferma nel corso della replica all'eccezione preliminare nell'ultima udienza "...fa riferimento ad un caso che nulla ha a che vedere con i capi A e B, e questo lo sottolineo per amore di verità"(trascr. Udienza 25.3.2009, pag.35);
- È altrettanto evidente, a parere di chi scrive, che il reato in questione si consuma nel momento in cui gli atti o i documenti ritenuti falsi vengono prodotti o esibiti nel procedimento dinanzi al Garante della Privacy (peraltro in analogia con i reati in tema di falso): il fatto che l'atto o il documento siano stati formati prima di tale "introduzione" , oltre ad essere un fatto di per sé ovvio, a nulla rileva sia in tema di consumazione del reato, sia, conseguentemente, in tema di competenza territoriale; competenza che, quindi, è sicuramente del Tribunale di Roma, luogo ove ha formalmente e sostanzialmente sede l'ufficio del Garante della Privacy.
- La procura speciale di cui si discute la falsità, pertanto, sebbene formata in date e luoghi diversi da Roma (come è assolutamente probabile anche sulla base delle allegazioni difensive) è sicuramente stata utilizzata ed esibita a Roma nel momento in cui la stessa è stata prodotta nel procedimento dinanzi al Garante , ed è quello il momento in cui si è radicata la competenza territoriale , nonché la consumazione del reato.

Pertanto va , come si è detto, accolta la richiesta difensiva di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in relazione al reato di cui al capo C della



rubrica, con conseguente declaratoria ai sensi dell'art. 23 CPP e trasmissione degli atti all'ufficio del PM dinanzi al Tribunale penale di Roma.

Il difensore di alcuni degli imputati Avv. Vaciago ha, infine, sollevato altre eccezioni preliminari, che qui si riassumono:

- Omessa notifica , ai sensi dell'art. 169 CPP, agli indagati residenti all'estero George de Los Reyes e David Drummond dell'invito a dichiarare domicilio in Italia , con conseguente omessa notifica dell'informazione sul diritto di difesa in relazione all'espletamento di atti eseguiti tra il 24 novembre ed il 5 marzo 2007, data in cui è avvenuto il deposito della nomina di fiducia con elezione di domicilio; viene quindi rilevata una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178 lett.C CPP, per violazione del diritto di assistenza dell'indagati, con conseguente richiesta di declaratoria di inutilizzabilità degli atti garantiti eseguiti tra il 24 novembre 2006 ed il 5 marzo 2007;
- Mancato avviso al difensore dei decreti di ispezione dei sistemi informatici e del conseguente decreto di sequestro eseguiti il 24 novembre ed il 12 dicembre 2006, con conseguente nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178 lett. C CPP, per violazione del diritto al contraddittorio;
- Nullità della prima ordinanza di proroga delle indagini preliminari, in quanto emessa dal GIP due giorni prima della scadenza del termine di 5 giorni per la presentazione delle eventuali memorie difensive , con violazione dell'art. 178 lett. C CPP, per violazione del diritto al contraddittorio.

Il PM ha chiesto che le suddette eccezioni siano rigettate.

Quanto alla prima delle questioni prospettate , si osserva quanto segue:

- Nella prospettazione difensiva il mancato utilizzo da parte del PM delle previsioni indicate nell'art.169 CPP nei confronti degli indagati costituirebbe una lesione del diritto di assistenza degli stessi, e quindi renderebbe inutilizzabili gli atti di indagine garantiti compiuti prima della nomina dei difensori di fiducia (avvenuta solo il 5 marzo 2007, all'esito della procedura rogatoriale espletata); va tuttavia osservato che l'assistenza difensiva degli allora indagati Drummond e De Los Reyes (mancando, al momento una nomina di fiducia) era garantita dalla nomina di ufficio di un difensore iscritto all'albo, difensore a cui sono stati regolarmente notificati sia l'informazione di garanzia ex artt. 369 e 369 bis CPP, sia l'avviso di deposito atti ex art.366 CPP;

né l'espletamento della procedura ex art. 169 CPP (avvenuto comunque nel corpo della rogatoria inviata all'estero) avrebbe garantito una più celere informazione degli stessi e quindi una possibilità di nomine di fiducia precedenti a quelle esistenti; in ogni caso la scelta rogatoriale (avvenuta in tempi assai ristretti rispetto alla primitiva iscrizione) appare essere stata assolutamente idonea a garantire il diritto di difesa degli indagati, diritto che non appare essere stato assolutamente compresso dallo svolgimento procedurale descritto. In conseguenza deve disattendersi la richiesta difensiva sul punto.

Quanto alla seconda eccezione difensiva si rileva che gli atti di cui si chiede la inutilizzabilità appaiono essere stati emanati in assoluto rispetto delle esigenze di urgenza al tempo prospettabili e prospettate: tale rispetto motivazionale ne consente una valutazione di regolarità formale piena, con conseguente rigetto della eccezione proposta.

Quanto alla terza questione prospettata si rileva che indubitabilmente il provvedimento del GIP (ordinanza di proroga delle indagini) è stato emanato senza il pieno rispetto formale dei termini indicati dall'art. 406 comma 3 CPP; in questo senso la eccezione difensiva risulta fondata.

Va tuttavia rilevato che, trattandosi di nullità generale e non assoluta, ed avendo la parte interessata accettato gli effetti dell'atto in questione, non impugnando (come pure poteva) l'ordinanza di proroga del GIP, la stessa deve intendersi sanata.

Per tali motivi anche la terza eccezione difensiva deve essere respinta.

PQM

Visti gli artt. 491 CPP, 23 CPP

Rigetta

Sia le eccezioni di incompetenza territoriale formulate dalle difese degli imputati in ordine ai capi A e B della rubrica, sia le eccezioni di nullità degli atti di indagine così come prospettate.

Accoglie



La eccezione di incompetenza territoriale relativa al capo C della rubrica, determinando la competenza medesima nell'A.G. di Roma e disponendo la trasmissione degli atti relativi al PM presso il Tribunale medesimo, previo stralcio della posizione dell'imputato Rora Nikesh e della parte civile costituita Cerri Oriana.

Dispone

Procedersi oltre nel dibattimento. "

Successivamente alla lettura dell'ordinanza de qua, il PM ha chiesto la produzione di alcuni atti e documenti; le difese hanno chiesto termine per poterli verificare; il giudice ha rinviato ad udienza successiva

- Nel corso dell'udienza del 5 maggio 2009, le difese hanno richiesto ulteriore termine al fine di poter formulare richieste di riti alternativi: il giudice lo ha concesso rinviando ad udienza successiva.
- Nell'udienza del 19 maggio 2009 i difensori di tutti gli imputati hanno chiesto lo svolgimento del rito abbreviato, condizionato all'ascolto del teste Jeremy Doig: il giudice ha accolto la richiesta rinviando ad udienza successiva per l'esame del teste richiesto.
- Nell'udienza del 23 giugno 2009, inizialmente, le difese degli imputati hanno formalmente rinnovato tutte le eccezioni già proposte e respinte: il giudice ha ritenuto di aver già esaurito le questioni con le ordinanze richiamate. Nonostante la presenza del teste non è stato possibile ascoltarlo, attesa la mancanza dell'interprete, pur regolarmente citato. Il giudice è stato costretto a rinviare ad udienza successiva.
- Nell'udienza del 29 settembre 2009 è stato ascoltato (in esame e controesame) il teste Jeremy Doig, regolarmente citato e presente, alla presenza di un interprete di lingua americana. Il processo è stato poi rinviato, per le conclusioni del PM, ad udienza successiva.
- Nella parte iniziale dell'udienza del 25 novembre 2009 le difese degli imputati hanno chiesto di poter produrre "dichiarazioni di precisazione" da parte del teste Doig; il PM e le parti civili si sono opposte, il giudice ha rigettato la richiesta.

I Pubblici ministeri presenti hanno effettuato la loro requisitoria, depositando ex art. 121 CPP, memoria riepilogativa ed illustrativa, chiedendo la condanna di tutti gli imputati in ordine ad ambedue i capi di imputazione residui.

Le parti civili hanno , anch'esse, concluso, depositando richieste risarcitorie .
Il giudice ha rinviato ad udienza successiva per le conclusioni delle difese.

- Nel corso dell'udienza del 16 dicembre 2009 sono state depositate, debitamente tradotte, dichiarazioni provenienti dagli imputati. Successivamente ha concluso il solo difensore Avv. Bana. Il processo è stato rinviato per le conclusioni degli altri difensori.
- Nel corso dell'udienza del 23 dicembre 2009 hanno concluso anche gli altri difensori degli imputati, depositando memorie. Il giudice ha rinviato ad altra udienza per le repliche.
- L'udienza del 27 gennaio 2010 è stata rinviata per la adesione dei difensori alla giornata di astensione degli avvocati.
- Nell'udienza del 24 febbraio 2010 le parti si sono riportate a memorie scritte depositate nella cancelleria del giudice fuori udienza. Il giudice si è ritirato in camera di consiglio ed è successivamente uscito con il dispositivo di cui è stata data integrale lettura.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte prima: le indagini dei PM di Milano così come ricostruite nella memoria degli stessi.

Appare opportuno, per contestualizzare correttamente i fatti di questo procedimento, riportare ,a questo punto, la ricostruzione che degli stessi viene fatta dai PM di Milano nelle loro memorie finali.

Questo giudice vi aderisce, **per quel che attiene la ricostruzione in fatto**, in modo completo , sia per la precisione delle stesse, sia per la corrispondenza con le emergenze probatorie poste all'attenzione del giudicante , **emergenze che devono ritenersi totalmente utilizzabili in seguito alla scelta del rito effettuata dai difensori degli imputati.**

" IN FATTO

1. ORIGINE DELL'INDAGINE

In data 9 novembre 2006 l'Associazione Vivi Down (Associazione italiana per la ricerca scientifica e per la tutela della persona Down, con sede in Milano) depositava¹ presso la Procura di Milano denuncia querela, in relazione al contenuto di un video (della durata di circa 3 minuti e mezzo) apparso in Internet sul sito <http://video.google.it> nella **sezione "video divertenti"** (sezione all'interno della quale **tale video rivestiva il primo posto**²) e in relazione al quale ebbero cognizione nella mattina del 7 novembre 2006³.

¹ In pari data il Procuratore Aggiunto Corrado Carnevali iscriveva la notizia di reato a mod. 44 per i reati ex artt. 110, 595 primo e terzo comma c.p. Dopo la sua registrazione e la contestuale emissione di un provvedimento di sequestro preventivo d'urgenza del video (non eseguito: l, 77), il 13.10.2006 il fascicolo perveniva al PM assegnatario che, in pari data, delegava la Polizia Postale agli ulteriori accertamenti. Inoltre, nella stessa giornata, si prendevano contatti con la Procura per i Minorenni di Roma, nella persona del Pubblico Ministero Fulvio Filocamo, che successivamente trasmetteva la CNR del Direttore della II Divisione del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni (datata 8.10.2006 e depositata alla Procura romana in data 13.10.2006 ore 13.30: l, 144 ss), nella quale si da atto che **"in data 7 novembre 2006, su segnalazione di una senatrice della Commissione Infanzia, questo Ufficio rinveniva la presenza sulla rete internet di due file video, contenuti nel sito web <http://video.google.it> aventi ad oggetto delle riprese audiovisive effettuate presumibilmente all'interno di un'aula sita in un edificio scolastico durante le ore di lezione"**.

² l, 756/7; l, 58

³ Sull'esatta collocazione e sul titolo del video: **"In data 7 novembre 2006, il segretario dell'Associazione, Giuliano Roversi, veniva informato dalla sig.ra Maddalena Balocco che all'indirizzo internet <http://video.google.com/videoplay?docid=1850293504909380107&hl=it> era possibile scaricare un odioso e fortemente diffamatorio filmato in cui si faceva espresso riferimento all'associazione Vivi Down in un contesto di insulti ed umiliazioni ad un soggetto affetto da Sindrome di Down. Alquanto preoccupato, lo scrivente si metteva immediatamente davanti al computer, ed in pochi secondi e con estrema facilità rintracciava e scaricava il filmato intitolato: **"In classe con 'sensibilizziamo i culi diversi' l'andiccappato a cagato'"**" (l,47). Sul titolo del video anche il resoconto del**

In particolare, venivano riferite le seguenti circostanze:

“Già i primi secondi del video lasciano lo spettatore sconcertato e immensamente inorridito per il deplorabile comportamento di un gruppo di ragazzi nei confronti di un coetaneo affetto da Sindrome di Down, patologia che Vivi Down si propone di tutelare.

Il ragazzo Down, in un facilmente riconoscibile contesto scolastico, viene schernito, deriso, minacciato e in alcuni passaggi del video, sono ben chiari atteggiamenti di violenza fisica, quali forti spintoni e lancio di oggetti.

Continuando a vedere il filmato, il sottoscritto rimaneva completamente esterefatto, quando chi stava compiendo quella continuata sequenza di atti violenti ed umilianti nei confronti di una persona portatrice di handicap, si qualificava come appartenente all'Associazione Vivi Down pronunciando, al minuto 1:32, la seguente frase **“Salve, siamo dell'associazione Vivi down, un nostro mongolo si è cagato addosso e mò non sappiamo che minchia fare perchè l'odore di merda c'è entrato nelle narici”**⁴

Anche il padre del ragazzo disabile che compariva nel video proponeva denuncia querela⁵, nella quale - dopo aver richiamato, nel descrivere puntualmente i comportamenti vessatori posti in essere nei confronti del figlio, la frase già riportata dall'Associazione Vivi Down - precisava:

“Purtroppo **gli interminabili 191 secondi** (la durata totale di uno dei due video contestati messi in rete) non erano ancora finiti ed, anzi dovevano dare ancora il peggio di sé: si vedeva Francesco Giovanni solo, davanti alla lavagna, perfetto bersaglio per insulti, ma non solo; si sentiva urlare “Vai col lancio!”, e subito partiva un pacchetto di fazzolettini di carta che lo colpiva in pieno. Poi [...] la “regista” amatoriale del filmato irrompeva dicendo “Aspetta, rifatelo, non è venuto”, dimostrando una volta di più il chiaro intento di ridicolizzare, mediante anche l'uso della violenza fisica, mio figlio; e, forti dell'invito suscitato, riprendeva il lancio di oggetti, copioso, tanto da far perdere gli occhiali a Francesco Giovanni, già tanto menomato nella vista. Provava a difendersi, cercava di uscire da quella

*blog “giornalettismo militante” (II, 884), riconducibile a D'AMATO Alessandro; su come appariva la pagina relativa al video, sempre dal resoconto di tale blog che ne riporta una immagine (II, 929): tale immagine peraltro ancora oggi è presente in rete all'indirizzo <http://giornalettismo.ilcannocchiale.it/?YY=2006&mm=11&p=10>. Cfr. anche sit ROVERSI, 16.1.2007: “martedì 7 novembre 2006, verso le 10.30, ricevevo personalmente sul telefono dell'associazione [...] da parte di una persona e mi segnalava che su Internet era presente il video in questione, e precisamente su Google Video. Mi raccontò anche le scene, facendomi presente che all'interno del filmato veniva espressamente citata la nostra associazione. Mi disse anche che la stessa aveva un blog su internet, chiamato *Giornalettismo militante* e reperibile all'indirizzo giornalettismo.ilcannocchiale.it e che avevano già fatto un articolo di denuncia su questo episodio. Ho riferito subito la telefonata al nostro presidente, Censi Edoardo, presente in sede. Siamo andati a vedere il video su internet e abbiamo fatto di tutto per impedire ulteriormente la sua diffusione. Il presidente ha subito chiamato la senatrice Baio Dossi, persona vicina all'associazione e che conosciamo personalmente, riferendole l'episodio. Contestualmente, verificavo sulla pagina di Google Video che era possibile indicare come “non adatto” il video, cosa che facevo immediatamente. Dopo aver cliccato su “non adatto”, mi si presentava una scelta, tra le seguenti categorie: “oscenità/pornografica”, “antirazzismo”, “atti violenti”, altro. Abbiamo cliccato sulla prima ipotesi. Non c'è stata nessuna risposta immediata dal sistema, né.. abbiamo ricevuto mai una risposta da Google. Vedevo dalla pagina che il video era stato caricato il 10 settembre e che vi erano diversi commenti. I commenti li ho salvati con un copia incolla che ho poi dato all'avvocato tramite la mail.*

Si da atto che viene mostrato il testo della mail in atti, allegata alla nota dell'avvocato Camera depositata in data 1.12.2006.

Riconosco il testo, ho indicato le ore 17.30 in quanto ho fatto l'ultimo salvataggio prima di uscire dall'ufficio (lavoro infatti dalle ore 9.00 alle 18.00)” (VI, 220 ss).

⁴ Per la trascrizione/descrizione completa del video: VI, 171

⁵ I, 750 ss



incredibile situazione di violenza [...]. Da un punto di vista prima umano che giuridico è quasi superfluo raccontare lo strazio di un padre nel vedere il proprio figlio, cresciuto con tanto amore pur in mezzo alle difficoltà che la sua condizione psico-fisica comporta, trattato alla stregua di un fenomeno da baraccone, umiliato per il solo fatto di essere più debole, o meglio di non essere come tutti gli altri, di essere diversamente abile, usando una terminologia tanto attuale.

Ma non solo; **il pensiero che quell'episodio sia avvenuto molto tempo prima rispetto alla sua emersione dalle pagine di Internet, e poi dai mass-media**, l'idea che mio figlio si sia portato dentro, da solo, quell'esperienza, tanto amara, tanto umiliante, da non avere il coraggio di riferirla a nessuno, nemmeno dentro le mura amiche di casa. Quanta sofferenza e quanta solitudine deve aver provato!

Entrambe le querele portavano all'attenzione della Procura di Milano profili di responsabilità penale anche a carico dei responsabili del sito *google.it*, dal momento che un filmato contenente immagini tanto umilianti e offensive non solo era circolato sul *web* per il tramite del servizio *Google Video* ma **non era passato inosservato: come ricordato, non solo rivestiva la prima posizione nella categoria dei "video più divertenti" ma era addirittura finito all'interno della classifica ufficiale dei video più scaricati (29° posto dei "top 100"⁶, con 5.500 visualizzazioni al momento della sua rimozione⁷).**

Più in particolare lo stesso padre del minore, nella denuncia querela, così commenta⁸:

"Oltre al danno la beffa! Le angherie subite da mio figlio si sono trasformate in un video sfruttato per suscitare ilarità nei navigatori di internet, o meglio degli utenti di Google. Non si comprende come un video di tale portata, contenente immagini tanto umilianti e offensive, abbia non solo potuto circolare indisturbato tra le pagine di internet, ma sia addirittura finito all'interno di una classifica ufficiale dei video più scaricati da un sito, peraltro in quella determinata categoria! Appare evidente, se non lapalissiana, la totale assenza di controllo da parte del provider, nel caso di specie di Google Italia, non solo dei video che vengono immessi nel sito internet, ma anche di quelli che vi permangono, tanto a lungo da entrare nell'apposita classifica. E non può certo sostenersi che il video sia passato inosservato! Pertanto, oltre a censurare il comportamento di tutti i compagni di scuola [...] in questa sede si intende censurare anche la condotta, omissiva, tenuta dal provider, ovvero da Google Italia [...]. In realtà, nel caso di specie, non sembra proprio potersi dire che il provider non fosse al corrente dell'esistenza del video in questione, né tantomeno della sua portata lesiva. Difetti, se è vero che nella sezione "video" sono presenti moltissimi files, è vero anche che quello in questione risultava essere il primo della lista della sua sotto-sezione (i "video divertenti"), nonché il 29° della graduatoria dei video più "scaricati". [...] ora, per una questione prima logica che giuridica, l'operatore che materialmente organizza il sito risponderà a chi di dovere all'interno del suo ambito lavorativo, ma ai fini della responsabilità penale i legali rappresentanti di Google Italia devono rispondere [...] Del resto, l'interesse mediatico ruotato attorno all'incresciosa vicenda in esame si è scatenato in un tempo successivo all'inizio della circolazione in internet del video, e **non è pensabile che per censurare tali immagini in un Paese civile si debba attendere la reazione scandalizzata dei mass-media! Si poteva e si doveva fare qualcosa prima [...].**

⁶ l. 49; l. 756/7

⁷ l. 892.

⁸ l. 756/4 ss

Copia del CD che riproduce il video in questione veniva allegato alla querela della Associazione Vivi Down. Sul medesimo supporto ne è presente un altro, dove peraltro compare lo stesso ragazzo disabile nel medesimo contesto ma – questa volta - in presenza di un insegnante⁹.

Il fatto ebbe un fortissimo impatto sull'opinione pubblica¹⁰ e comportò anche una interrogazione parlamentare con audizione del Ministro della Giustizia On. Mastella (con informazioni richieste al Procuratore della Repubblica di Milano).

La nota¹¹ di risposta del Procuratore Aggiunto Corrado Carnevali (datata 13.11.09) fa, peraltro, riferimento ai precedenti problemi avuti in relazione alle richieste di "informazioni relative al traffico informatico attinente alle indagini". Circostanza che, nonostante la gravità dei fatti, si è verificata anche in questo procedimento con la "risposta-tipo" di Google Inc. (già ben tradotta in italiano) pervenuta il 14.11.2006 alla Polizia Postale di Milano: "Le informazioni che avete richiesto sono raccolte ed effettuate da Google Inc., un'azienda degli Stati Uniti. Come tali, chiediamo che la vostra richiesta sia diretta verso Google Inc. ed attraverso la procedura legale attinente"¹² ovvero tramite rogatoria.

Spiace altresì ricordare come solo a seguito delle sollecitazioni delle diverse Procure coinvolte la Direzione Centrale Servizio Polizia Postale ricevette i dati richiesti via e-mail, senza alcuna rogatoria, alle ore 22.24 ora italiana del 14.11.2006¹³, quando tuttavia si era già giunti alla individuazione degli autori del video!¹⁴

Non si comprende quindi come la società possa continuare a sostenere di aver collaborato con l'Autorità Giudiziaria fin dalle fasi iniziali¹⁵...

⁹ I, 63. In relazione a questo secondo video la Procura della Repubblica di Torino aprì un procedimento penale a carico dell'insegnante.

¹⁰ Articoli stampa: II, 950 ss

¹¹ I, 71 ss.

¹² I, 107


¹³ I, 155 ss

¹⁴ **Circostanza attestata dalle notizie dei quotidiani del 15.11.2006** (I, 960) e peraltro personalmente nota ai Pubblici Ministeri per l'attività di coordinamento indagini effettuata con la Procura per i Minorenni presso il Tribunale di Torino (e in effetti il Pubblico Ministero Marta Lombardi emetteva il decreto di perquisizione domiciliare nella mattina del 14.11.2006 dopo che una professoressa della scuola, ove sono avvenuti i fatti, nella mattina del 13.11.2006, "si era resa conto di uno stato di particolare tensione che aleggiava nella classe, sino a quando, richiesto di sapere il motivoalcuni ragazzi hanno consegnato ...alcuni articoli di giornale che riportavano la notizia della circolazione del video, dichiarandosi autori del fatto", come da annotazione di Polizia Giudiziaria prontamente depositata alla Procura torinese).

¹⁵ Cfr. VII, 913 (e-mail del 24.11.06 del capo ufficio stampa europeo, indirizzata a MAGRINI): " I media italiani si stanno interessando alla questione e ora dedicheranno a questa ampia copertura. Vi chiediamo cortesemente di seguire la seguente linea di condotta. <Confermano che Google ha collaborato con la polizia italiana nell'ambito delle loro indagini per l'apparente aggressione subita da un ragazzo con la Sindrome di Down. ... Abbiamo procedure chiare che bandiscono il caricamento di contenuti violenti e siamo rimasti tanto disgustati quanto lo sono stati gli utenti italiani da questo terribile filmato...." (ndr.seguono poi risposte da dare a possibili domande) "Mi potete confermare che Google è parte in causa in questa indagine? Come dicevo, Google ha aiutato la polizia a svolgere le indagini. ... Perché non visionate tutti i video prima di immetterli? Migliaia di video vengono caricati su Google Video ogni giorno. Eliminiamo i contenuti illegali o quelli che violano le nostre linee guida non appena ce ne accorgiamo. E invitiamo i nostri utenti a segnalarci questi filmati. Al momento stiamo investendo in tecnologie innovative per cercare di risolvere questo problema. Pensiamo che questo sia il modo migliore per rapportarci con questi contenuti permettendo agli utenti di caricare i video e vederli dal vivo subito".


2. ANALISI PRELIMINARE DEL SERVIZIO *GOOGLE VIDEO*, DELLE PROCEDURE DI *UPLOAD* DEI VIDEO E DEI TEMPI DI IMMISSIONE IN RETE

Dopo che anche l'attività di questa Procura contribuì alla identificazione degli autori del video¹⁶, il Gruppo Pronto Impiego della Guardia di Finanza di Milano veniva preliminarmente delegato – sulla base di analoghi accertamenti effettuati in relazione ad altre piattaforme informatiche - a compiere l'analisi tecnica del servizio in questione, valutando in particolare la procedura richiesta all'utente al fine di operare l'*upload* di video da condividere sulle pagine <http://video.google.it> (qui sotto la foto tratta dalla annotazione di PG del 21 novembre 2006¹⁷).



¹⁶ Cfr. atti relativi al coordinamento investigativo tra la Procura di Milano, la Procura per i minorenni di Roma, la Procura di Torino e la Procura per i minorenni di Torino: I, 108 ss.

¹⁷ II, 1 ss



Tale attività consentiva di accertare, alla data del 21 novembre 2006, l'**inesistenza di fatto di alcun controllo preventivo in fase di immissione**, dal momento che un video di prova¹⁸ – appositamente caricato dalla polizia giudiziaria - era stato immediatamente reso disponibile per la visione a tutti gli utenti di *Google Video*¹⁹.

3. ESITI DELLA ATTIVITA' DI INDAGINE PRESSO LA SEDE DI GOOGLE ITALY

3.1 Dichiarazioni del personale di *Google Italy* s.r.l. nell'immediatezza dei fatti e successive ritrattazioni

Nel frattempo era stata altresì delegata la Polizia Postale di Milano a sentire immediatamente – come persona informata sui fatti – il “responsabile di *Google Italy* s.r.l.” in relazione al video in questione²⁰.

Veniva individuato **HESSE Stefano** che, nella sua qualità di “responsabile delle comunicazioni della società *Google Italia*”, in data **13 novembre 2006** tra l'altro dichiarava²¹:

“Ho ricevuto l'allegata email²² da parte del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni nel pomeriggio del 7 novembre u.s. che mi segnalava i due link relativi ai video in questione. Quindi ho provveduto a visionare i video e ho fatto richiesta di rimozione al team americano che si occupa di *Google video*. Il team americano, dopo aver ricevuto la mia email, mi ha informato il 7 novembre u.s. di aver avviato la procedura di rimozione. La rimozione dei predetti video è avvenuta in data 10

¹⁸ Della durata di 7 secondi e raffigurante una tastiera di un computer: <http://video.google.it/videoplay?docid=-1628287319726880611>

¹⁹ I, 10

²⁰ I, 65

²¹ I, 103

²² I, 104; I, 128 ss.

novembre u.s.²³, **dopo uno specifico sollecito giunto dal Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni**. Le comunicazioni con i referenti americani sono avvenute tramite sistemi di messaggistica interna, di cui non si può fornire traccia [..]²⁴

Per quanto concerne i controlli effettuati da Google italia srl su quanto messo a disposizione degli utenti tramite la pagina <http://video.google.it>, indico che Google italia srl non provvede a controllare nulla visto che il materiale è presente sui server americani. Tuttavia **c'è un team di persone in America** che visiona i filmati. **E' attivo anche un software di valutazione dei contenuti**, che si sta implementando. Google è sensibile alle segnalazioni degli utenti a riguardo dei contenuti illeciti, che possono essere effettuate da una sezione specifica presente sul sito di Google²⁵.

A seguito di ispezione dei luoghi ad opera della Polizia Giudiziaria²⁶, in data **22 novembre 2006** veniva quindi sentito personalmente dal Pubblico Ministero **MAGRINI Massimiliano**, *Country Sales Manager* (responsabile delle attività commerciali di Google Italy s.r.l.)²⁷ nonché nuovamente²⁸ lo stesso **HESSE**, che tra l'altro affermava:

"Voglio precisare, in questa sede, che **il team in America provvede a visionare i filmati dopo la segnalazione dell'Autorità** al fine, eventualmente, di adottare i dovuti provvedimenti. Preciso che, anche nel caso in esame relativo al video del ragazzo *down*, su mia segnalazione personale, Google Inc. ha provveduto a visionare e a rimuovere il video. Il dott. **MASCIOPINTO**, del servizio di Polizia Postale, mi ha contattato, attraverso **due email di cui una di sollecito**, in data 10.11.2006. Io, a mia volta, ho inoltrato la comunicazione a Google Inc."

I più alti responsabili dei diversi settori interessati di Google Italy s.r.l. (**HESSE**, **MAGRINI** nonché **LONGONI Giorgia** - Marketing Manager²⁹) dichiaravano inoltre al Pubblico Ministero che **nessuna riunione preliminare si era tenuta in relazione alla localizzazione in Italia (di fatto avvenuta nel luglio 2006) di Google Video**, trattandosi di servizio completamente "preconfezionato" dalla casa madre (Google Inc.). Allo stesso modo, **le stesse persone inizialmente dichiararono come non vi fossero per Google Italy s.r.l. guadagni diretti o indiretti connessi a Google Video**³⁰.

²³ Su questa data (peraltro indicata anche successivamente al Pubblico Ministero) cfr. le considerazioni di cui al par. 3.9 alla luce della ultima e-mail inviata dalla Milani (X,288) nella quale prospetta dei ritardi nella rimozione definitiva a causa di bug del sistema.

²⁴ Su quest'ultima affermazione cfr. le valutazioni della PG (XIV, 352): "**Giova evidenziare in questa sede che quella indicata non è l'unica affermazione successivamente smentita dagli ulteriori accertamenti investigativi: HESSE, infatti, dichiarò - sempre in data 13.11.2006 - che "le comunicazioni con i referenti americani" circa il complessivo sistema di rimozione del video in questione fossero avvenute "tramite sistemi di messaggistica interna, di cui non si può fornire traccia" (ed invero, sul punto, cfr. esiti della consulenza tecnica alla luce delle email rinvenute durante l'ispezione dei sistemi informatici e il sequestro dei computer portatili). Effettivamente le indagini hanno dimostrato come tali comunicazioni erano nella piena disponibilità dell'HESSE.**

²⁵ Cfr. *infra* (par. 3.7) quanto invece emerso nella vicenda Mediaset.

²⁶ Avvenuta in data 21.11.2006 su delega del PM (volta altresì ad identificare il soggetto responsabile - anche di fatto - della richiamata società: II, 50 ss.): "l'ufficio è di circa 900 mq avente n. 69 postazioni per gli addetti alle operazioni informatiche del caso e tutte le postazioni sono datate di personal computer e linea telefonica": così il verbale ispezioni luoghi (II, 51). Nell'occasione è stata anche acquisita una piantina (II, 59).

²⁷ II, 122 ss

²⁸ II, 115 ss

²⁹ II, 127 ss

³⁰ Sit HESSE 22.11.2006: "**Domanda: quali sono i guadagni per Google Italy s.r.l. direttamente o indirettamente connessi a tale servizio? Domanda: Il servizio Google video, anche in quello fornito in Italia, come tutti gli altri, non comporta, né per Google Italia s.r.l.**

Tali affermazioni, come vedremo nel proseguo, sono risultate non vere e – solamente davanti all'evidenza della documentazione ritrovata presso la sede operativa di Google Italy in data 24 novembre 2006 – venivano ritrattate dai diretti interessati:

sit MAGRINI 12.12.06: "Domanda: conferma le dichiarazioni rese in data 22 nov. 2006 sull'assenza di guadagni diretti o indiretti, connessi al servizio di Google Video? Risposta: ... posso oggi dire che, se non ci sono guadagni diretti, guadagni indiretti ce ne sono. Preciso che questo avviene tramite la campagna AdWords: **se un cliente lo desidera, può fare in modo che la campagna AdWords venga "linkata" ad un contenuto video**"³¹

sit HESSE 12.12.06: "preciso che, tramite il servizio AdWord, il cliente può indirizzare la campagna pubblicitaria o sul proprio sito oppure, tramite pubblicazione, sul servizio Google Video. **Qualora il cliente decida di utilizzare tale ultimo servizio, associando a questo una campagna AdWord, ovviamente guadagniamo**"³²

Peraltro, **gli enormi interessi di carattere commerciale**³³ legati al lancio del servizio Google Video (oltre ad essere stati attentamente valutati anche da Google Italy s.r.l., come è stato confermato dal ritrovamento di un importante documento a firma di VEGLIO Paola: vd. *infra* 3.2) erano già noti all'interno della *web community* e alla stessa Procura della Repubblica (basti pensare agli articoli apparsi sull'autorevole sito di informazioni di CNET *www.news.com* a partire dalla fine del 2004, acquisiti al fascicolo fin dai primi accertamenti³⁴, nei quali veniva preannunciata la strategia commerciale che Google avrebbe seguito nel settore dei video *on line*).

3.2 elementi di prova ritrovati a seguito della ispezione dei sistemi informatici di Google Italy s.r.l. (24 novembre 2006)

né per Google Inc. alcun guadagno. Preciso che i servizi che portano proventi a Google Italia s.r.l. sono i servizi connessi al motore di ricerca ovvero "AdWords". Questo servizio comporta che la pubblicità del nostro inserzionista compaia accanto ai risultati delle pagine di ricerca. Il software gestionale di AdWords credo sia allocato negli Stati Uniti" (I, 116); Sit MAGRINI 22.11.2006: "Domanda: quali sono i guadagni per Google Italy s.r.l. direttamente o indirettamente connessi a tale servizio? Escludo che il servizio di Google Video localizzato in Italia, comporti per Google Italy Srl alcun tipo di guadagno economico. **Ad oggi, gli unici servizi che portano dei guadagni per Google Italy, sono : ADWords e la vendita di SoftWare di ricerca.** Con riferimento ad ADWords, consiste nella possibilità per gli inserzionisti pubblicitari, di associare ad alcune parole chiave, dei link testuali pubblicitari. La visibilità del cliente italiano inserzionista nel motore di ricerca di Google (preciso che l'inserzionista italiano può anche avere interesse a mercati esteri, tramite la visibilità sui risultati delle ricerche a mezzo Google localizzati in altri stati) avviene associando dei link sponsorizzati ad alcune parole chiave. E' il software di AD Words, allocato su server di cui non ho conoscenza precisa circa l'allocazione –e comunque escludo in Italia come già detto- che procede poi all'associazione tra questi link sponsorizzati e le parole chiave relative ricercate dagli utenti. Mentre la vendita della licenza del software in Italia, permette la indicizzazione di contenuti e database di terzi. Faccio un esempio, se in teoria il Tribunale avesse bisogno di indicizzare propri documenti elettronici, il software Google potrebbe essere uno strumento adatto a questo" (II, 123); Sit LONGONI 22.11.06: "Domanda: quali sono i guadagni per Google Italy s.r.l. direttamente o indirettamente connessi a tale servizio? Risposta: Google Video, come tutti i prodotti "consumer" è gratuito. Con riferimento agli RRS presenti sulla pagina di Google Video Italia, sono quasi certa che non vi siano proventi economici per Google Italy Srl" (II, 129).

³¹ VI, 155

³² VI, 152

³³ Cfr. importi dei budget contrattuali AdWords richiamati nel proseguo della memoria: par. 15.3.

³⁴ I, 159 ss

Durante l'ispezione ai sistemi informatici di *Google Italy* s.r.l.³⁵ presso l'unità operativa di C.so Europa 2 in Milano (in relazione alla gestione del servizio *Google Video* e degli altri servizi offerti sulle pagine web del sito <http://google.it>), veniva rinvenuto un file denominato **GV_Competitors & SWOT ITALY.ppt** (che recava quale autore "Paola VEGLIO" e contenente diapositive in *Power Point* intitolate: "*Google video: preliminary analysis of Italian market peculiarities*"³⁶ ovvero "*Google Video: analisi preliminare delle peculiarità del mercato italiano*"), dalla cui lettura era possibile ritrovare importanti riscontri circa la **strategia di mercato di Google Italy s.r.l.** in merito al servizio *Google Video* da lanciare in Italia.

In particolare, sono di immediata evidenza le affermazioni di sintesi che compaiono in fondo alla diapositiva intitolata "*Google Video può essere il leader*"³⁷ e a lato di quella intitolata "*Caratteristiche chiave Google Video*"³⁸.

In esse si afferma come - al momento dell'analisi e preso atto della situazione dei *competitor* (precedentemente analizzati ad uno ad uno) - *Google Video* (GV) non avesse l'opportunità di essere *leader* nel mercato italiano dei video *on line*. La possibilità di successo veniva così individuata proprio nel lancio di un servizio localizzato di alta qualità, facile da usare ed attraente, da intendersi come una piattaforma video di libero accesso ed in grado di massimizzare la sua potenzialità diffusiva (virale) – anche tramite la trasmissione di video ripresi con i cellulari - nel momento in cui non vi era molta consapevolezza, nel mercato italiano, del marchio di altre comunità UGC (*User Generated Content*)³⁹ ed, in particolare, di *YouTube*.

³⁵ II, 160 ss (cfr. in particolare: "lo scrivente provvedeva alla richiesta, al predetto Hesse, dei documenti ritenuti utili alle indagini e relazionati alla gestione del servizio "Google Video".// Il predetto riferiva che presso questa sede della Google, non e' archiviato e custodito nessun documento cartaceo inerente il predetto servizio, mentre si riservava per quanto riguarda la parte informatica, all'esito della Ispezione in corso, ove i suoi tecnici, O'Dell Christopher Donald e Carzaniga Gabriele, in altri atti meglio generalizzati, stanno coadiuvando gli operanti come ausiliari di PG."/); risultati dell'ispezione dei sistemi informatici, che danno atto della presenza di 43 postazioni informatiche – una per ciascun dipendente, tutte di proprietà di Google Italy srl – in rete tra loro e connesse, tramite una Virtual Private Network ovvero una Rete Virtuale Privata, con server situati in Irlanda (II, 173-174).


³⁶ VI, 24-42 (testo in inglese): per la traduzione dell'intero documento: IV, 194-212

³⁷ "GOOGLE VIDEO DOES HAVE THE OPPORTUNITY TO BE ONLINE VIDEOS LEADER IN THE ITALIAN MARKET if we manage to successfully launch a HIGH QUALITY FREE LOCALISED CONTENT MAXIMIZING ITS VIRAL POTENTIAL whilst there's NOT YET much brand awareness about other UGC communities".

³⁸ "Localised top quality free content and mobile video transcoding together with a user friendly/engaging homepage would support UNIQUENESS of GV in the Italian Online Video Market and set it aside from competitors positioning GV as an open Multidevice Video platform".

³⁹ Letteralmente: "contenuto generato dagli utenti".

Competitors Overview



*: bubbles' size is an indicator of monthly age views per specific site

Google



Raffronto Concorrenti

Concorrenti	Descrizione	Più Specifico	Meno	UV (K)	Pagine (K)
Rosso Alice	Media Misto / Contenuto Misto	Altissima Qualità di Contenuti Extra in tutte le categorie Ampla gamma di abbonamenti	Mancanza di cultura / conoscenza in Italia con piattaforme extra / pagamenti con Carta di Credito	1.505 (tutto il portale)	49.230 (tutto il portale)
Tiscali Cineclub	Contenuto Movie Club eccellente	Descrizione approfondita dei contenuti (vale a dire: special/approfondimenti del direttore)	Aperto unicamente a clienti ISP Tiscali Contenuti spesso vecchi/tradizionali	728 (tutti sezioni intrattenimento)	7392 (tutti sezioni intrattenimento)
YouTube	Video Community UGC Gratuita	Opzioni di sharing / tagging notevoli: potenziale virale eccellente	Nessuna consapevolezza di brand UI non così coinvolgente	313	2.922
Google Video	Community Video Online	Caratteristica di brand /ricerca di Google	UI da affinare Nessuna opzione di sharing chiara	795	5.801
Repubblica Multimediale	Sezione Notizie Gratuita	Contenuti estremamente variati e eccedono largamente i video riguardanti le notizie (divertente/curioso)	Utenti non possono cercare video in un catalogo ampissimo, possono solo vedere video selezionati	862	44.495
Corriere Mediacenter	Sezione Notizie Gratuita	Gamma di tematiche abbastanza ampia	Vedi sopra	426	19.351
Gazzetta Multicenter	Sezione Notizie Sportive incluso sia contenuti gratuiti e extra	Contenuti sportivi "Top" (vale a dire: approfondimenti sul calcio, ecc.)	Vedi sopra	210	7.277
Yahoo! Music	Portale musicale che include notizie, video, CD, trasmissioni radio e altro	Video Musicali della più alta qualità gratuiti, possono essere cercati direttamente dall'utente (catalogo molto ricco)	Avvolte lo streaming da problemi	506	6.168
Mtv	Sito Web Music Tv gratuito	Banda forte, contenuti speciali	Gamma di contenuti disponibili molto limitata, ora la maggior parte dei contenuti è solo extra Mtv Su Richiesta (esposta nell'offerta Rosso Alice)	539	18.310
P2P (E-mule, Kazaa)	Applicazioni P2P	Download di contenuti vari	Emissioni legali Incertezza sul tempo / qualità del download	n.d.	n.d.
Rai (cliv.it)	Sito Web della televisione pubblica Online	Ritrasmissione di programmi televisivi gratuiti, possono essere cercati e guardati in un qualsiasi momento	Maggior parte delle trasmissioni di interesse per un pubblico più giovane (14-34) non sono prodotti Rai	n.d.	n.d.

Google

Si trattava dunque di una scelta strategicamente obbligata: non limitarsi a "video di qualità" (come avveniva per i competitors italiani) ma lasciare aperta indistintamente a tutti la possibilità di mettere in rete – per il tramite di Google Video - qualsiasi tipo di filmato!

Anche perché i fatti in esame si svolgono in un periodo "economicamente significativo" per Google: si trattava di "lanciare la ricorso" (come emerge anche nei grafici comparativi, sempre tratti dal documento in esame che li commenta), nei confronti del più temibile competitor quale era *YouTube*, nato nel febbraio 2005⁴⁰ e successivamente acquisito da Google Inc. con un accordo conclusi proprio sul finire del 2006⁴¹.



Peraltro **una caratteristica chiave del comportamento degli italiani** (valorizzata in un'ottica di "vantaggio competitivo"), **puntualmente realizzatasi nel caso in esame**⁴², veniva così espressamente indicata nel documento di analisi⁴³:

- **PUNTO CHIAVE:** l'Italia ha il tasso di penetrazione di telefonia mobile più alto d'Europa ed il **consumo dei Cellulari** è costantemente in crescita come dimostrato dal sempre crescente numero di format di interazione di operatori di video mobile/WASP che entrano sul mercato (per esempio, <http://www.soccer-addicts.co.uk/> la versione italiana presto in uscita su Vodafone)
- Attualmente in generale gli utenti mobili condividono i video tramite bluetooth oppure li caricano sui loro PC e poi li condividono tramite e-mail. Sono **molto più pratici nel fare video tramite il loro cellulare** che con qualsiasi altro mezzo (che sono anche molto meno diffusi tra la popolazione). Questo ingrandirebbe anche esponenzialmente il numero di potenziali Uploader di Contenuti dato che ovviamente i cellulari sono mezzi molto più onnipresenti / portatili che portano ad una probabilità di fare video molto maggiore

A conferma anche di quanto già indicato da CNET, veniva altresì ritrovato⁴⁴ – sempre conservato sui server di Google Italy s.r.l. – un articolo di stampa apparso sulla testata *week.it* **fin dal 24.6.2005** intitolato "Google cerca registi <fai da te>" e che, tra l'altro riportava, le seguenti indiscrezioni circa la situazione italiana: "Attenzione, però. Il servizio che Google si appresterebbe a

⁴⁰ <http://www.youtube.com/it/about>.

⁴¹ Cfr. annotazione di PG del 1.12.2008 (XIV, 4 ss) e teste DOIG (verbale ud. 29.9.09, p. 71). Tale acquisizione peraltro avviene all'esito di numerosi problemi legali dovuti al mancato rispetto del copyright: <http://punto-informatico.it/1647209/PI/News/youtube-myspace-violano-leggi-sul-copyright.aspx>.

⁴² Il video infatti fu girato nella classe di Torino proprio utilizzando un telefono cellulare.

⁴³ IV, 210

⁴⁴ VI, 2

lanciare non ha niente a che vedere con Google Video, che si occupa solo dei video blasonati, quelli delle popstar e i palinsesti delle televisioni. Ed è da tempo disponibile all'indirizzo video.google.com. Questa volta il creativo motorone si starebbe interessando ai video caserecci, sposando la filosofia del <video blog> e del giornalismo di strada, che giorno dopo giorno diventa sempre più importante. Fino a candidarsi a diventare la prossima miniera d'oro della Rete [...]”⁴⁵.

Che il mercato dei video *on line* sia effettivamente la miniera d'oro di Google lo conferma anche il fatto che, durante la bufera mediatica che la vicenda suscitò, si pensò bene di predisporre una sorta di “messaggio di incoraggiamento”⁴⁶ che lo stesso Eric Schmidt (CEO di Google Inc.) avrebbe poi inviato a tutti i *Googlers* in Italia:

so che nelle ultime due settimane avete avuto un periodo difficile ma volevo farvi sapere che sono personalmente molto grato a tutti voi della squadra per la collaborazione che avete prestato alla polizia per le loro indagini. Questa situazione è terribilmente stressante - ma sono stato rassicurato sulla competenza degli avvocati che lavorano al caso e sono felice che Nigel Jones sarà in Italia lunedì.

Anche se la stampa può scegliere di non riportare il fatto, è importante ricordare che noi abbiamo tolto il video in questione più velocemente possibile e abbiamo consegnato prontamente l'IP di upload alla polizia. Abbiamo dimostrato per tutto il tempo di essere sensibili, responsabili e collaborativi in modo appropriato.

Ancora più esplicito HESSE, in una *e-mail* del 17 novembre 2006⁴⁷, sullo “scampato pericolo” mediatico:

Una settimana calda ci ha portato a gestire due crisi importanti [...].

La prima, quella del famoso video della scuola, siamo riusciti a arginarla repentinamente, muovendo il mood media nel modo giusto, producendo come risultato la repentina caduta delle accuse stampa contro Google Italia come colpevole, essendo sempre pi(ù) citati come luogo dove si (è) riconosciuto il fatto.

Questo grazie alla eccellente e duratura collaborazione che da tempo intrattengo con Polizia Postale e Ministero dell'Interno, i quali ci hanno appoggiato nei confronti della stampa, dichiarando la nostra non colpevolezza oggettiva. **Ovviamente noi lavoriamo anche sulla percezione del marchio**, e il danno, sia potenziale che effettivo, (è) stato notevole ma poteva essere molto peggiore.

⁴⁵ Circostanza peraltro confermata da LONGONI (sit. 5.4.07): “**Domanda: Può riferire sul contenuto delle mail tra Veglio, Desikan e Anderson del 12 e 25 maggio, comunicazioni che la vedono in copia conoscenza?**”

Risposta: Da quanto mi è possibile vedere Anderson dice alla Veglio di non preoccuparsi di creare una chiara separazione tra contenuto “Premium” e contenuto “free” dal momento che gli Americani avevano deciso di non lanciare il contenuto premium in Europa. Questo significa in pratica, che mentre il servizio Google Americano prevede anche la possibilità di scaricare dei video a pagamento, questo non è stato previsto per il lancio in Europa tranne che nel Regno Unito”.

⁴⁶ VIII, 907, 908.

⁴⁷ IX, 285

E ancora HESSE, in una *e-mail* del 22 novembre 2006⁴⁸, dopo aver premesso di aver ricevuto i ringraziamenti del Capo della Polizia (Postale), scriverà di essere stato *“alla stazione di polizia per due giorni, ad ascoltare le loro interviste telefoniche con la stampa e a condividere messaggi chiave e linee da seguire”*.

3.3 dichiarazioni del personale di Google Italy s.r.l. successivamente alla ispezione dei sistemi informatici della società

In data 12.12.2006 veniva quindi sentita VEGLIO Paola, che confermava di aver redatto lei stessa il documento ritrovato, in collaborazione con la LONGONI:

“L’obiettivo di tale documento era quello di effettuare un’analisi del posizionamento dei concorrenti ovvero cercare di capire a che tipologia di clienti si rivolgono le aziende concorrenti che hanno già sul mercato italiano prodotti analoghi di video on line. Nel caso specifico l’attenzione è stata focalizzata su aziende quali Telecom s.p.a., - relativamente al servizio “Rosso Alice”- Tiscali s.p.a. – relativamente al servizio Tiscali entertainment – oppure su quotidiani on line quali Repubblica.it Corriere.it e similari. In buona sostanza **l’obiettivo era quello di valutare il panorama italiano dell’offerta di video on line**. Tale documento è ad esclusivo uso interno di Google Italy e lo stesso è stato condiviso a livello europeo. Tale documento non è stato utilizzato in alcuna riunione interna a Google Italy⁴⁹.”

Solo a fronte di precise contestazioni del Pubblico Ministero, ammetteva altresì **l’esistenza di conference call immediatamente precedenti alla localizzazione del servizio Google Video in Italia, nonché comunicazioni (anche via e-mail) e scambio di documenti informatici tra dipendenti di Google Italy s.r.l. e personale di Google a Londra, Dublino e/o in America (vd. infra).**

Questo dunque in totale contrasto con le prime dichiarazioni rese dal personale di Google Italy: per tali motivi in pari data venivano posti sotto sequestro gli *hard disk* relativi ai computer portatili in uso a LONGONI, HESSE, MAGRINI e VEGLIO⁵⁰.

⁴⁸ VIII, 906

⁴⁹ VI, 130

⁵⁰ VI, 188 ss. Nel relativo provvedimento, si dà atto delle seguenti circostanze emerse nel corso delle indagini finora compiute: “*le sommarie informazioni rese al PM in data 22 e 23 novembre 2006 dai più alti responsabili dei diversi settori interessati (MAGRINI Massimiliano, LONGONI Giorgia, HESSE Stefano, rispettivamente responsabili delle seguenti attività: commerciale, marketing e comunicazione) di Google Italy s.r.l., facevano complessivamente emergere come nessun guadagno economico (diretto o indiretto) potesse essere riconducibile, per la richiamata s.r.l., a tale servizio nonché che nessuna riunione preliminare si era tenuta in relazione alla localizzazione in Italia di Google Video, trattandosi di servizio completamente preconfezionato dalla casa madre (Google Inc); la documentazione consegnata ex at. 248 c.p.p. agli operanti di PG dal legale di Google Italy s.r.l. presso la sede di Piazza Meda 3 nonché le prime risultanze della ispezione ai sistemi informatici della richiamata società (effettuata presso l’unità operativa di C.so Europa 2 in data 24 novembre 2006 in relazione alla gestione del servizio Google video e degli altri servizi offerti per il tramite di Google Italy s.r.l. - con i relativi guadagni pubblicitari e/o di altra natura - sulle pagine web del sito <http://google.it> e comunque posti in essere dalla richiamata società conformemente a quanto indicato nell’oggetto sociale dello statuto) di contro fornivano elementi in gran parte diversi da quanto dichiarato dalle persone sentite, sia in relazione a guadagni ricollegabili – tramite ADWords – anche al servizio Google Video sia soprattutto, con riferimento all’ipotesi investigativa oggetto di contestazione, in relazione all’attività posta in essere da Google Italy s.r.l. prima della localizzazione del servizio in questione”.*

3.4 su quanto ritrovato a seguito di ispezione degli *hard disk*⁵¹

A conferma dell'ipotesi investigativa, sono state ritrovate:

- numerosissime *e-mail*⁵² che attestavano **le conference call, tutte convocate da Arvind DESIKAN** (*Product Marketing Manager* europeo e **responsabile del servizio Google Video per l'Europa**) nonché l'ulteriore attività di promozione del servizio Google Video, effettuata da Google Italy s.r.l. sia prima che dopo la localizzazione del servizio in Italia;
 - un **documento interno**, allegato ad una *e-mail* del 31.8.2006⁵³ indirizzata – tra gli altri – al DESIKAN e **rigirato dallo stesso a tutti coloro che erano coinvolti nel progetto di lancio di Google Video in Europa** (tra cui la VEGLIO), nel quale si fa espressamente riferimento ad alcuni "cambiamenti procedurali" nel controllo dei video (in particolare si commenta l'introduzione del sistema di *flag in*) anche se tuttavia lo scritto è volto a indicare risposte (da fornire a soggetti terzi quali gli inserzionisti e la stampa) in maniera tale da **negare tale cambiamento** (perché questo, peraltro, avrebbe di fatto comportato una ammissione di responsabilità sui mancati controlli in materia di *copyright*):⁵⁴
- Noi non stiamo annunciando un cambiamento, ne all'interno di Google ne tanto meno al pubblico.
 - Questi messaggi sono unicamente per vostra informazione [...].
 - Se un'altra persona all'interno di Google vi dovesse chiedere delle nostre politiche, vi prego di voler rispondere o con una risposta su questo allegato o di rimandarli al comm. societario o legale. Se parlate di punti particolari della nostra politica per iscritto, assicuratevi di mettere in copia un avvocato e di inserire la dicitura "coperto da segreto professionale e confidenziale" nella vostra *e-mail*.

Nonostante le reticenze del teste Jeremy DOIG⁵⁵, è significativo come sia stato lo stesso consulente di parte (ing. Zanero) ad affermare⁵⁶ che l'introduzione del sistema di *flag in* (ovvero della possibilità per gli utenti di segnalare contenuti inappropriati) sia avvenuta solo in data **1 Settembre 2006** (ad quasi due mesi dalla localizzazione del servizio in Italia)⁵⁷.

⁵¹ Per gli accertamenti tecnici effettuati al fine di fare copia degli HD mantenendo inalterati gli originali in sequestro: VI, 357 ss. Le *e-mail* sono state successivamente estrapolate, dalla copia precedentemente acquisita, tramite consulenza tecnica (VI, 455 ss) e restituite al Pubblico Ministero su supporti digitali, in atti. Le *e-mail* più interessanti sono state quindi stampate e raccolte nei faldoni VII (*e-mail* pc VEGLIO) e VIII (*e-mail* pc HESSE, LONGONI e MAGRINI; traduzione delle *e-mail* più rilevanti). Copia di alcune di esse sono state allegate ai sit successivamente effettuati (faldone IX) e alla richiesta rogatoria (faldone X).

⁵² Una è riportata, a titolo di esempio, nell'allegato 4 rogatoria irlandese: X, 61

⁵³ IX, 34 ss

⁵⁴ Per la traduzione di tale documento: IV, 215 ss

⁵⁵ Si noti come l'esame fosse stato chiesto dalla difesa, ex art. 438 comma 5 c.p.p., sulle seguenti circostanze: "Funzionamento del servizio Google Video al momento dei fatti; processo di caricamento e distribuzione dei video attraverso la piattaforma di Google Video; implementazione e sviluppo del controllo, al momento dei fatti, sui contenuti caricati dagli utenti sulla piattaforma Google Video", rappresentando altresì che "tale integrazione è necessaria al fine della decisione in quanto vertente su fatti che non emergono dagli atti e potrà fornire ogni chiarimento necessario e utile per comprendere il funzionamento del servizio Google Video".

⁵⁶ XIV, 255-7 (anche se non precisa se tale modifica interessò anche la piattaforma localizzata in Italia: XIV, 358).

⁵⁷ Circostanza peraltro già confermata da VEGLIO (sit. 5.4.07: XI, 3): "Ribadisco, che non so se e come venissero controllati i video prima di tale modifica ne se fossero controllati tutti i video o meno. I flag sul video degli utenti in relazione ai video posti in rete, di cui si fa riferimento alla pagina 2 del documento di cui mi mostrate, non mi sembra fossero presenti già al lancio del servizio Italiano".

Ed è importante sottolineare come il senso di tale documento, alla luce di quanto messo in evidenza dalla complessiva indagine della Procura di Milano, sia chiaro: il servizio veniva volutamente lanciato senza controlli⁵⁸ per poi prevedere – dato l'enorme successo – la possibilità per gli utenti di segnalare contenuti inappropriati circa i video immessi nel sistema, al fine della loro rimozione.

Possibilità, in realtà, soltanto apparente (dal momento che gli investimenti tecnici ed in personale umano, con correlata organizzazione tra essi, sono stati del tutto irrilevanti al fine di rendere efficace ed effettiva l'opera di rimozione, come in generale confermato dai testi sentiti presso la *Dublin Metropolitan District Court* nonché dallo stesso teste DOIG ed, in particolare, attestato dalla ricostruzione degli eventi relativi al video oggetto di questo procedimento: cfr. par. 3.8 e 3.9).

Peraltro tale documento porta significativamente con sé tutte le domande che sono alla base di questo processo:

FAQ (NDT: domande frequenti)

DIRITTO D'AUTORE:

Domanda: Come trattate il materiale che viola il diritto d'autore o che è illegale?

Risposta: Google ha delle linee guida molto rigide che proibiscono materiale illegale o materiale che viola il diritto d'autore. Abbiamo creato dei nuovi tool per rendere più facile "flaggare" i contenuti su Google Video che potrebbero essere inappropriati. Questi tool consentono anche ai creatori dei contenuti di rimuovere automaticamente del materiale che è in violazione con i loro diritti d'autore. Inoltre noi svolgiamo anche un pre-screening limitato. Quando ci accorgiamo che un contenuto viola queste linee guida - o quando qualcuno lo porta alla nostra attenzione - lo rimuoviamo il prima possibile.

Domanda: E' vero che Google ha cambiato il processo di pre-screening? Fate ancora uno screening preventivo prima di mettere in rete il video?

Risposta: Come con tutti i prodotti Google, stiamo continuamente innovando e testando nuove combinazioni di processi manuali e automatizzati per dare la nostra esperienza migliore ai nostri utenti e partner commerciali, nonché ai detentori di diritti d'autore. Svolgiamo un pre-screening limitato ed abbiamo aggiunto dei nuovi tool per consentire agli utenti e ai detentori di diritti d'autore di notificarci quando trovano un contenuto che viola le nostre linee guida. Noi crediamo che questo approccio ci aiuterà a trattare in modo efficiente il volume in continuo aumento di contenuti caricati su Google Video. Sfortunatamente, non riveleremo i dettagli della nostra politica di pre-screening dato che questo potrebbe portare ad un abuso del sistema.

Domanda: Quindi questo è un cambiamento nella vostra politica?

⁵⁸ Salvo quanto risulterebbe dalle dichiarazioni, rese tuttavia unicamente dalla MILANI (cfr. *infra*) e da DOIG e tuttavia smentite da quanto accertato in relazione alla vicenda Mediaset (par. 3.7), circa i video di lunghezza superiore ai 11 minuti. Il che, comunque, confermerebbe la possibilità per Google di selezionare – con processi automatizzati – il materiale in ingresso.

Risposta: No. La politica e le linee guida su Google Video NON sono cambiate. Proibiamo i contenuti illegali e che violano i diritti d'autore.

DOMANDA: Aspetta, ma recentemente avete fatto un cambiamento nei vostri processi?

[..]

DOMANDA: Sì, ma, nello specifico, fate passare i clip brevi?

RISPOSTA: Nessuna sistema è a prova di proiettili, e proibiamo dei materiali illegali su Google Video e li togliamo il prima possibile quando ce ne accorgiamo. Facciamo un pre-screening limitato ed abbiamo aggiunto dei nuovi tool che consentono agli utenti ed ai creatori di contenuti di notificarci quando trovano dei contenuti che violano le nostre linee guida [...]

DOMANDA: Sì certo, ma abbiamo notato un numero molto maggiore di clip con contenuti pornografici / che violano la politica di Google. Cosa sta succedendo?

RISPOSTA: Nessun sistema è a prova di proiettili, e con l'incremento del traffico che abbiamo visto ultimamente, alcuni contenuti inappropriati potrebbero inevitabilmente essere riusciti a passare.. [...]

DOMANDA: Ma una società responsabile non dovrebbe fare un pre-screening di tutti i contenuti - proprio come fanno i canali televisivi?

RISPOSTA: Non siamo una emittente televisiva - su Google Video sono gli utenti a scegliere quello che vogliono vedere. Nonostante ciò, crediamo che il nostro approccio sia responsabile - prima di caricare un qualsiasi contenuto video tutti gli utenti devono acconsentire alle nostra politica e alle nostre linee guida. Abbiamo creato dei nuovi tool per rendere più facile "flaggare" i video in violazione di queste regole agli utenti. Inoltre Google svolge anche uno screening limitato.

DOMANDA: A me sembra che Google stia seguendo la strada più semplice chiedendo agli utenti di fare il "lavoro sporco" e di flaggare i contenuti con diritti d'autore o osceni.

RISPOSTA: Questo non è affatto vero. Mi lasci spiegare nuovamente come affrontiamo questa questione. Per esempio, facciamo un pre-screening limitato ed abbiamo dei tool per verificare i video che hanno un numero di playback molto elevato⁵⁹ (come spesso accade con la pornografia). Se ci rendiamo conto che il contenuto viola le nostre linee guida rimuoviamo il contenuto al più presto. Inoltre incoraggiamo gli utenti a notificarci quando trovano dei contenuti illegali [...]

DOMANDA: Perché avete fatto questo cambiamento solo dopo alcune settimane dal lancio in Europa?

RISPOSTA: Apportiamo continuamente dei cambiamenti ai nostri prodotti - proprio qualche settimana fa lo abbiamo reso possibile per gli utenti e per i proprietari di contenuti di visualizzare i loro contenuti caricati immediatamente e di condividerli con amici. I punti chiave da ricordare sono che richiediamo ai proprietari dei contenuti di detenere tutti i diritti del lavoro che caricano⁶⁰, e lo abbiamo reso facile per i proprietari dei contenuti e per gli utenti di fare rapporto dei video che loro credono violino le nostre linee guida.

Vi era, anche all'interno di Google Italy srl, **piena consapevolezza dei problemi** ma l'importante tuttavia, invece che premurarsi a risolverli, era fornire risposte rassicuranti agli inserzionisti o alla stampa.

⁵⁹ Circostanza non corrispondente al vero, come emerso dai fatti di questo procedimento (in relazione ad un video che aveva avuto numerosissime visualizzazioni) e neppure indicata dal teste DOIG tra le modalità di controllo.

⁶⁰ Circostanza non corrispondente al vero e peraltro contestata in questo procedimento: cfr. par 15.4 (in relazione alla annotazione di PG del 20.4.09 (XIV, 355 ss – figura 8 e 9).



Ma con le sole belle parole non si cambia il mondo... e purtroppo i problemi già identificati, puntualmente, si verificheranno alcuni giorni dopo con il video oggetto di questo procedimento.

3.5 su quanto successivamente dichiarato dal personale di Google Italy s.r.l.

Posti ormai di fronte all'evidenza non solo di quanto ritrovato presso la sede di Google Italy s.r.l. ma anche a seguito dell'analisi degli *hard disk* dei propri portatili, LONGONI, VEGLIO ed HESSE rilasciavano successivamente dichiarazioni che confermano integralmente l'ipotesi investigativa.

In particolare, dalla **analisi delle e-mail** ivi rinvenute emergevano altresì le seguenti circostanze di fatto (confermate, come detto, dai successivi sit a LONGONI, VEGLIO ed HESSE del 5.4.2007⁶¹):

- la presenza presso la sede di Dublino di
 - o MORMINO Sara (avente la mail *smormino@google.com*)
 - o MILANI Roberta, addetta ai controlli sui video
 - o SQUICCIARINO Giuseppe, al quale **già alcune società italiane (tra le quali Mediaset) si erano rivolte lamentando problemi di rispetto del copyright in relazione ai filmati immessi su Google Video** (cfr. mail del 15.6.2006 in cui lo stesso parla di "*procedure di controllo preventive*")⁶².
 - o DAWSON Toffi, responsabile di Roberta Milani;
- la questione del video del ragazzo disabile aveva creato un dibattito interno a Google Italy (cfr. *e-mail* ricevuta dalla VEGLIO ed inviata dal DESIKAN in data 13.11.2006, nella quale quest'ultimo ammette che "*le procedure di screening manuale non sono una soluzione praticabile e che abbiamo bisogno di affidarci di più a procedure automatizzate e/o a rimozione più veloce di video*")⁶³.
- **alcuni giorni dopo, un altro video (questa volta di carattere pedo-pornografico) era stato immesso su Google Video** ed ne era stata richiesta l'immediata rimozione da parte della polizia italiana⁶⁴;
- infine e **solamente dopo questi due fatti**, vi fu una riunione a Dublino per discutere la tematica dei meccanismi di rimozione proprio alla luce dei fatti avvenuti in Italia⁶⁵.

3.6 su quanto preliminarmente accertato in tema dei controlli previsti per il servizio Google Video e sulla segnalazione di D'AMATO in data 5 novembre 2006

⁶¹ IX, 1 ss.

⁶² IX, 316 (sit SQUICCIARINO)

⁶³ IX, 4 (sit VEGLIO 5.4.07).

⁶⁴ Allegato 9 alla rogatoria irlandese (X, 7 e 85); mail di HESSE del 17.11.2006 (IX, 285). Circostanza confermata da SQUICCIARINO (IX, 303): "**Domanda: Si ricorda del video riguardante episodi di pedopornografia ugualmente rimosso anche per il tramite del suo interessamento, come da email che le mostro?** Risposta: Sì prendo atto della email che mi mostrate datata 15/11/2006. In quel caso mi sono rivolto a Toffi DAWSON che peraltro all'epoca era il coordinatore del "Google video team" a Dublino".

⁶⁵ IX, 79, dove lo stesso Dawson risulta essere tra i partecipanti, anche se poi di fronte al Giudice irlandese non ricorderà l'evento: vd. *infra*.

Sulla base delle ulteriori precisazioni rese da alcune persone presenti ai fatti⁶⁶, veniva successivamente individuata in **D'AMATO Alessandro** la persona che in data 7.11.2006 aveva segnalato alla Associazione Vivi Down la presenza del video in rete, che così dichiarava:

"Nel pomeriggio di domenica **5 novembre 2006** ho visto il video in parola sul servizio video di Google e, qualche minuto dopo, ho **segnalato personalmente al servizio "abuse" di Google** ritenendo che la presenza di tale video nella categoria "divertenti" era quantomeno inopportuna. **Rendendomi conto che la mia segnalazione sarebbe finita tra le migliaia di Google e quindi, probabilmente, non sarebbe mai stata evasa, ho deciso di raccontare quello che avevo visto sul mio blog⁶⁷ al fine di ottenere una segnalazione di massa da parte degli utenti.** Tale risposta da parte dei lettori c'è stata. Invero lo spazio commenti di Google video si è riempito di commenti nei quali si annunciava sia la segnalazione alla Polizia Postale che ai media. La mattina dopo mi accorgevo che il video in narrativa non era ancora stato rimosso. Riguardando ma, soprattutto, riascoltando bene il video, unitamente ad una collaboratrice del "blog" ci accorgevamo che lo stesso era ancora visibile e che il protagonista "attivo" del video sembrava pronunciare, simulando una conversazione telefonica le seguenti frasi: "*pronto associazione vividown?*" [...] la mia collaboratrice [...] telefonava all'associazione vividown rappresentando quanto sopra".

Veniva infine depositata, da parte dell'Associazione Vivi Down, la stampa⁶⁸ degli **oltre 60 commenti degli utenti al video in esame (presenti sulla relativa pagina web alla data del 7 novembre 2006 fino alle ore 17.30** e trasmessi via *e-mail* al difensore di Vivi Down da Giuliano Roversi il 30.11.2006) e, su apposita richiesta del Pubblico Ministero (come precisato all'udienza del 25.3.2009⁶⁹, a fronte della incomprensibile⁷⁰ eccezione difensiva e comunque non pertinente nell'ambito della fase processuale nella quale la stessa è stata sollevata⁷¹) anche il relativo file⁷².

⁶⁶ Cfr. sit ROVERSI Giuliano (addetto alle funzioni di segreteria) e CENSI Edoardo (Presidente): VI, 221 ss

⁶⁷ Trattasi del blog "giornalettismo militante" (II, 890 ss) e peraltro ancora consultabile in Internet su <http://giornalettismo.ilcannocchiale.it/>

⁶⁸ I, 220-221

⁶⁹ (trascrizione udienza, pp. 74 ss): "P.M. - Mah, sulla questione, che io non considero preliminare, come il Giudice, però vorrei, per amore di verità, cioè, rappresentare la posizione dell'Ufficio, perché sto seguendo fin troppi processi dove, praticamente, si rappresenta al Giudice che la modificazione del dato informatico potrebbe essere anche stata fatta, e chissà

perché è stata fatta, e, visto che questo è un dato fondamentale, se eventualmente si celebrerà questo processo, io non ho problema, a dire all'Avvocato Vaciago che forse non avrà letto, tra le righe, che abbia documentato che i legali dell'associazione Vividown - c'è il timbro in due date diverse - presentarono il documento cartaceo di una pagina che non era mai... cioè era stata rimossa, e **fu il Pubblico Ministero, a chiedere se era nella disponibilità dell'associazione Vividown un dato informatico, perché, chiaramente, da eventuali link rimasti si poteva risalire** - quindi, cioè, questa è la realtà -, proprio perché, poi, dopo fu il Pubblico Ministero, prima dell'Avvocato Vaciago, a verificare non profili di alterazione, ma il fatto che le modalità con cui erano state salvate non consentivano accertamenti informatici, che ha chiesto poi la società. Peraltro, anche per mettere una parola su come la società...

AVV. VACIAGO - Cioè, se...

P.M. - Eh, mi ha dato possibilità, cioè...

AVV. VACIAGO - No, perché, se viene considerata come...

GIUDICE - Chiedo scusa, Avvocato, poi il Giudice naturalmente valuterà, però - come dire? - mi è stato chiesto prima e io forse non avrei dovuto farlo, ma, insomma, in qualche modo credo che sia corretto, che il Giudice, poi, anche valuti le questioni. La sua questione, sicuramente, ai fini complessivi non è qualificabile, ai sensi dell'art. 491, però è stata svolta; io gliel'ho lasciata svolgere e mi sembra corretto che il Pubblico Ministero possa a 'sto punto fare la sua replica, e poi, naturalmente, io valuterò, nella mia ordinanza, se dargli peso, o meno, voglio dire, ecco. Prego...

Se ne riporta qui sotto uno stralcio del contenuto:

AVV. VACIAGO - Sì, scusi. Ci mancherebbe... No, no, va bene, non chiedevo di non farla.

P.M. - ... perché - e chiudo e allego, allora, un altro atto -, cioè, richieste precedenti, negative, della società ci furono, quindi non è un discorso del CD".

⁷⁰ Che peraltro porrebbe un (inesistente) onere di acquisizione di un dato informatico secondo le migliori pratiche in capo al *quisque de populo*. **Trattasi quindi di elemento di prova validamente acquisito e, come tale, viene sottoposto alla valutazione del Giudice.**
⁷¹ (trascrizione udienza, pp. 63 ss): "AVV. VACIAGO - Difesa Vaciego, per De Los Reyes, Rora, Arvind e Fleischer. Beh, diciamo che, vista la complessità della questione che è appena stata posta, non voglio certamente far perdere tanto tempo; tuttavia è stato più volte menzionato un documento relativo a dei commenti, commenti che sono cosa completamente diversa dalla segnalazione di un video, e questo è molto importante capirlo dal punto di vista tecnico io vorrei concentrarmi sulla prova che è stata prodotta dall'associazione Vividown e che è stata allegata in un momento successivo, quindi è stata allegata al 30 di nove... adesso non sono sicuro, ma dovrebbe essere il 30 di novembre o i primi di dicembre, riguardante appunto questi commenti. Mi sono documentato e ho fatto copia anche del CD-ROM, perché ero comunque curioso di comprendere, appunto, anche la validità di questa prova, visto che stiamo parlando di un processo che riguarda dei dati elettronici e sappiamo tutti la facilità con cui i dati elettronici possono essere duplicati e alterati - questo ovviamente è un tema che non riguarda minimamente questo processo, ma è un tema generale, sulla validità della prova del dato digitale, ed è un tema che non possiamo sottovalutare -, e allora ho notato, con molta sorpresa, che all'interno di questo CD-ROM era presente un documento Word; questo mi ha fatto capire tante cose e adesso cercherò di spiegare la situazione. Capiterà a tutti, di vedere su Internet, per l'appunto, utilizzando Google, un sito interessante, e, magari, a noi operatori del Diritto ci capiterà di andare a trovare una sentenza interessante e magari selezionarla, copiarla e incollarla su un documento Word. Questo perché? Proprio per la comodità di poterla poi utilizzare, modificare e salvare più volte, perché ovviamente la pagina Web rimane, mentre, invece, il documento Word può essere utilizzato e può essere più versatile.

Questa funzionalità è una funzionalità molto comoda, ma è una funzionalità che elimina delle informazioni, ed è una cosa che non ha bisogno di consulenze tecniche e di perizie, per essere compresa, perché, se io copio e incollo a Word o a Open Office - per non fare pubblicità ai nostri concorrenti -, può comunque interessare relativamente di meno, di alcune informazioni che sono presenti, e così è stato fatto in questo documento, oggetto, appunto, di questa prova.

Quindi, noi abbiamo un documento Word - questo è già un importante elemento che va valutato - e oltretutto è un documento Word che con una rapidissima analisi - anche qua non c'è bisogno di chiamare in causa consulenti, né periti, e magari potrà essere oggetto in una successiva fase, ma non in questa -... un documento Word che è stato comunque soggetto a delle modifiche, ed emerge proprio dalle proprietà dello stesso documento Word; quindi, obiettivamente, questo ha generato... può generare - mettiamo dei dubbi, sulla validità della prova -... **non metto in dubbio della buona fede dell'associazione Vividown, lo ripeto per la seconda volta, non lo metto assolutamente in dubbio, della buona fede dell'operazione**, ma è un'operazione che non può garantire nessuna prova certa, su quel documento.

E allora arrivo anche alle osservazioni della Pubblica Accusa, perché giustamente la Pubblica Accusa si lamenta... **io non ero il Difensore e probabilmente sarebbe stato... magari ci sarebbe stato, forse, un atteggiamento diverso, e io credo di no** - voglio appunto, ai precedenti Difensori, spezzare una lancia -, perché, in realtà, la risposta che cita il Pubblico Ministero è una risposta più che comprensibile, da parte della società, proprio per i motivi che ho detto in precedenza, perché, **se fosse stata salvata la pagina Web, sarebbero rimaste delle informazioni, che invece, allegando soltanto il documento Word, non erano più presenti**, e oltretutto la società si è trovata di fronte a questa problematica: si è trovata, da un lato, di fronte al fatto che la prima richiesta da parte di Roma - perché in realtà è la Polizia Postale di Roma, che chiede la rimozione del video -... quindi, immediatamente, la prima esigenza, che è stata ottemperata immediatamente dopo la segnalazione, che è cosa ben diversa dal commento... immediatamente dopo la segnalazione è stata fatta, appunto, questa rimozione; quindi, da un lato è stata cancellata immediatamente, questa pagina Web, perché ovviamente era l'esigenza, e poi la seconda richiesta, che è stata ottemperata subito, è di avere più informazioni possibili, in relazione a chi aveva caricato questo video, altra informazione che la società ha dato prontamente e, grazie a questa informazione, si è svolto un processo a Torino, che ha appunto seguito il suo corso; ma non era stata chiesta, ai tempi, questa informazione, su questa particolarità dei commenti. Quando è stata chiesta, è stato prodotto un documento che non poteva essere utilizzato, da parte della società, ed è quindi per questo, che la società si trova fortemente in difficoltà; quindi, questa è una spiegazione del fatto che comunque questa prova, che noi, diciamo, dichiariamo certa, sul 4 ottobre, è una prova che si fonda non su un salvataggio... io non chiedo che vengano utilizzate moderne tecnologie di Computer Forensics, per fare il salvataggio della prova, però ritengo che perlomeno si possa almeno evitare di salvare, copiare e incollare il documento Internet all'interno di un documento Word, e, quindi, con nessuna prova certa, in relazione a questo.

Da un lato non è valida, la prova, e dall'altro abbiamo delle dichiarazioni di D'Amato, che invece sono prova certa."

Ora, se fosse stata salvata la pagina web contenente le informazioni utili non vi sarebbe stato bisogno di chiederle a Google Inc....".

⁷² 1, 225-227.

john

2 giorni fa

Che bella classe di dementi e minorati! E ovviamente non mi riferisco al povero ragazzo preso crudelmente in giro. Complimenti ai genitori e agli insegnanti...

Anonimo

2 giorni fa

Vergogna...

gregorj

2 giorni fa

Complimenti: siete finiti su <http://giornalettismo.ilcannocchiale.it>

Anonimo

3 giorni fa

E' vergognoso! Andrebbe tolto immediatamente.

ummm

4-ott-2006

c'è più di un mongoloide in quella classe

ummm

4-ott-2006

madu che schifo

Emerge chiaramente come i **primi commenti risalgono alla data del 4 ottobre 2006**.

Omissis

Per tali motivi venivano quindi formalmente richieste a Google Inc. **informazioni sulle segnalazioni volte alla rimozione del video da parte degli utenti** (tra le quali, peraltro, agli atti risulta anche quella del 5 novembre 2006 ad opera di D'AMATO nonché quella successiva di ROVERSI⁷³ con il sistema del *flag in*) nonché tutti i dati utili alla ricostruzione della indicata pagina web, dal momento che – dall'analisi del file depositato – non emergevano ulteriori spunti investigativi (trattandosi di file.doc, e quindi opera di un mero "copia-incolla" del contenuto della pagina web - ad opera del Roversi - prima della sua rimozione) per risalire ai mittenti di tali segnalazioni.

Più precisamente, in data **12.12.2006** veniva notificato ad HESSE un provvedimento del Pubblico Ministero⁷⁴, con il quale si richiedeva:

"l'acquisizione, anche su supporto informatico dei *files di log* relativi all'indirizzo IP, comprensivo della caller-id e di tutti i dati forniti dall'utente, riguardanti

⁷³ ROVERSI fece una ennesima segnalazione utilizzando il *flag in* la mattina del 7 novembre intorno alle 10.30, come emerso dalle dichiarazioni rese in data 16.1.2007 (VI, 220 ss)

⁷⁴ VI, 160 ss.

a) la immissione sulla seguente pagina web (allo stato non più disponibile in rete)

http://video.google.com/videoplay?docid=-1850293504909380107&hl=it

dei messaggi, da parte degli utenti, volti a commentare il video oggetto del presente procedimento (così come indicati dalla persona offesa, tramite riproduzione – a mezzo di stampa - della pagina web in questione prima della sua rimozione)

b) le richieste di rimozione del video ricevute dagli utenti, tramite l'utilizzo degli spazi eventualmente predisposti sulla richiamata pagina e/o su altre pagine web (che verranno indicate nella risposta), a partire dalla data della sua immissione in rete (8 settembre 2006)"

Attraverso i difensori degli indagati, Google Inc. ha fatto pervenire risposte⁷⁵omissis **non solo sui commenti ma anche sulle richieste di rimozione** (avendo prodotto solo quella relativa a tale Silvia Barabino) e che **non hanno comunque consentito di verificare, allo stato, gli ulteriori profili di ritardo tra prima segnalazione proveniente da utenti e rimozione del video.**

In particolare:

1. produceva la segnalazione proveniente da *silviabarabino@gmail.com* datata **6 novembre 2006** (ore 18:20 in Italia - 9:20 negli USA, come ricostruito dal consulente del PM⁷⁶)

⁷⁵ VI, 246 ss

⁷⁶ XI, 506

11/07/2006 9:29 am Policy - (R) Incoming Message

Incoming Message

From: siviaburabino@gmail.com

To: video-support@google.com

Date: Mon, 6 Nov 2006 09:26:05 -0800

Local: Mon, Nov 6 2006 9:29 am

Subject: in classe con "sensibilizziamo i culi diversi" l'and Cappato e Cagato.

Message-ID: <685457 - Policy Violation May5

Italian video to be sent to the Italian google moderator center.

Questo video è terribile, un gruppo di ragazzi in classe che non sanno fare altro che insultare una persona con visibili problemi. Censura, bastamente poco rispetto per chi utilizza il vostro server e per la persona durata durante i corso del video. Sono sinceramente che nessuno si sia accorto di tale degradazione e che il video sia ancora in stream.

aspetto un vostro feedback al pi presto.

Language: en

Issue Type: Policy

Video URL: <http://video.google.com/videoplay?docid=-18502235044902340107>

Policy Type: hate

Browser Information:

User-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X; en; AppleWebKit/18.0) (KHTML, like Gecko)

Sender: siviaburabino@gmail.com

Browser: Safari 419.3

Operating System: Macintosh

Accept-Language: it-it

2. forniva prova documentale della rimozione, avvenuta in data 7 novembre 2006 (ore 18.48 in Italia, ore 17.48 in Irlanda, ore 9.48 negli USA).

11/07/2006 9:28 am Policy - (R) Ticket Closed by milan

11/07/2006 9:48 am Policy - (R) Reply sent to siviaburabino@gmail.com by milan

Outgoing Message (129339076)

From: "Google Video Support" <video-support-it@google.com>

To: siviaburabino@gmail.com

Date: Tue, 07 Nov 2006 09:48:59 -0800

Local: Tues, Nov 7 2006 9:48 am

Duration: 0:25 minutes

Subject: Re: [681413235] in classe con "sensibilizziamo i culi diversi" l'and Cappato e Cagato.

Il ringraziamo per averci espresso la tua opinione riguardo al contenuto di alcuni video accessibili attraverso il nostro servizio Google Video. In accordo con il nostro Regolamento del programma abbiamo intenzione delle azioni per rimuovere o limitare l'accesso al contenuto da te indicato.

Quanto per averci contattato e per aver contribuito al miglioramento di Google Video.

Cordiali saluti.

Il team Google Video

Sbalorditiva peraltro la giustificazione proveniente da una società che si pone sul mercato come *leader* mondiale per il patrimonio informativo a sua disposizione:

1. La pagina web con i commenti non esiste più nella sua forma originale.
2. Da un punto di vista tecnico, se i nostri ingegneri provassero a ricreare la pagina web con i commenti, dovrebbero formulare supposizioni e congetture relativamente al codice HTML originale. Ciò comporta che è improbabile che un simile tentativo possa essere completo e avere un risultato attendibile. Inoltre si tratta di un processo particolarmente complesso che richiederebbe un significativo dispendio di impegno e di energie da parte di ingegneri e apparecchiature elettroniche.

Allo stesso modo le dichiarazioni del teste DOIG in udienza confermano che nessuno gli chiese di recuperarli (o almeno di provare a recuperarli)⁷⁷.

Omissis

3.7 su quanto significativamente accertato circa la mancata rimozione di contenuti presenti su Google Video e lesivi del diritto d'autore

Che la pronta rimozione di contenuti non rientri negli obiettivi di Google emerge significativamente anche in relazione alla cd. "vicenda Mediaset"⁷⁸. I dipendenti di Google Italy più volte sentiti a sommarie informazioni hanno puntualizzato come, in materia di contenuti lesivi del diritto d'autore, il rispetto del *Digital Millennium Copyright Act* imponesse alla società la immediata rimozione, una volta ricevuta la segnalazione dell'utente⁷⁹. Ed in effetti questo impone tale normativa a carico di coloro che possano trarne profitto.

⁷⁷ Trascrizioni udienza 29.09.09, pp. 65 ss.

⁷⁸ Vicenda emersa da alcune e-mail ritrovate sui computer in sequestro (una è riportata in IX, 316).

⁷⁹ Sit LONGONI (5.4.07): "**Domanda:** Come sono stati risolti i problemi legali con Mediaset, che stante alla mail del 26.05.06 avrebbe lamentato possibili violazioni del copyright relativamente ai propri prodotti? **Risposta:** avevamo segnalato la questione al legale di nome Giuseppe Squicciarino, che per quanto possa riferire penso che si trovi a Londra. I video in questione che erano stati messi su Google Video allora attivo solo in America sono stati rimossi, in quanto ricordo che il nostro legale ci aveva rassicurato. Non ricordo se le regole relative al "DMCA process" di cui alla mail del 26.05.06 siano state effettivamente tradotte da noi. Ricordo che anche i legali della Rai ci mandarono una lettera per i problemi di copyright, ma in questo caso non posso riferire sull'esito della questione" (XI, 97).

Sit SQUICCIARINO (XI, 302): "**Domanda:** Vuole spiegare quali sono stati i problemi che Mediaset gli aveva rappresentato in relazione al servizio Google Video e in particolare il senso della email da lei mandata in data 15/06/2006 a LONGONI e VEGLIO? **Risposta:** La premessa è questa; avevamo ricevuto da Mediaset una richiesta di eliminare tutti i contenuti di loro proprietà che, a loro detta, erano stati pubblicati su Google Video, facendo intendere che diversamente avrebbero valutato azioni legali per violazioni di copyright. Poiché si trattava di fornire una risposta in italiano me ne sono occupato io. Mi sono pertanto informato sulle procedure di rimozione, contattando le persone competenti sulla problematica ma di cui al momento non ricordo i nomi. Ho ricevuto da loro indicazioni di richiedere a Mediaset l'indicazioni specifiche dei contenuti a cui si riferivano (per la rimozione) perché non era per Google Inc. possibile effettuare controlli preventivi su copyright dei singoli video immessi: questo ritengo sia il senso di quando scrivo "evitare domande troppo specifiche sulle nostre procedure di controllo preventivo".

Ho indicato a Mediaset la procedura di notifica prevista dal DMCA (*Digital Millennium Copyright Act*) ovvero che è l'utente che deve indicare di quale contenuto ha la titolarità, ovvero il copyright.

Quindi, concludendo, in materia di copyright non c'erano controlli preventivi salvo che il titolare, come peraltro indicato dal DMCA, fornisce l'indicazione esatta del video da rimuovere, dichiarando di essere il titolare del copyright. In questo caso il video veniva

La documentazione richiesta a Mediaset (e trasmessa in data 17 giugno 2008) ha invece clamorosamente disatteso anche questo: e infatti, **nonostante la prima diffida di rimozione del 24 maggio 2006, Google Italy s.r.l. non aveva provveduto in tal senso** (neppure per il tramite di Google Inc., a voler sostenere una diversità di soggetti di riferimento), ritenendo che la stessa dovesse essere "veicolata" tramite una apposita elencazione dei contenuti illeciti⁸⁰, seppure gli stessi fossero già stati compiutamente indicati da RTI Gruppo Mediaset sia a Google Italy s.r.l. sia a Google Inc.⁸¹.

Nonostante la prima diffida, la stessa RTI continuerà a dolersi – in data 13 luglio 2006 – del fatto che "nuovi filmati riconducibili alla nostra società siano stati pubblicati all'interno dello spazio che Google mette a disposizione degli utenti e che risulta essere, tuttora, svincolato da un controllo preventivo da noi fortemente auspicato"⁸². A questa lettera non seguirà alcuna risposta da parte di Google e - come ormai di dominio pubblico - proprio per questi aspetti in data 30 luglio 2008 Mediaset ha deciso di proporre una azione civile nei confronti di YouTube e Google⁸³.

Omissis

3.8 su quanto emerso dall'audizione degli ulteriori testi presso la *Dublin Metropolitan District Court* (MILANI Roberta, MORMINO Sara e DAWSON Cristoph detto Toffi)

Alla luce di quanto fino a quel momento accertato, con richiesta datata 27 agosto 2007 veniva richiesto alla competente Autorità Giudiziaria della Repubblica di Irlanda di procedere alla audizione di quattro persone (SQUICCIARINO Giuseppe, MILANI Roberta, MORMINO Sara e TOFFI Dawson: tutte facilmente reperibili presso la sede di Google Ireland in Dublino), sulle seguenti circostanze:

rimosso. Nel caso di Mediaset, al mio fax di risposta è seguita la loro indicazione dei video (che ricordo erano più di dieci ma non ricordo il contenuto) e la conseguente rimozione da parte di Google Inc."

⁸⁰ Si noti come la stessa possa essere inviata presso Google Inc o ugualmente presso Google Ireland (XI, 409) ove provvederanno ad attivare la procedura di rimozione (cosa che è avvenuta, con comunicazione di SQUICCIARINO che attesta di "aver completato la rimozione degli URL espressamente indicati nella ... comunicazione.. pervenutaci via fax". Il tutto a riprova di una interconnessione dei sistemi informatici del cd. Gruppo Google.

⁸¹ Cfr. diffida del 24 maggio 2006 (XI, 304), in cui si fa riferimento alle "trasmissioni TG5, TG4, Studio Aperto, Le Iene, Grande Fratello, Buona Domenica, Zelig, Striscia la notizia ed altre, della durata anche dell'ordine di oltre 10 minuti".

⁸² XI, 422. Si noti come in una delle e-mail ritrovate (IX, 316), lo SQUICCIARINO – in data 15.6.2006 - commenterà il suo primo fax inviato a Mediaset in questi termini: "Ho ritenuto opportuno non ricontattarli telefonicamente per evitare domande troppo specifiche sulle nostre procedure di controllo preventive, sulle quali non possiamo dire molto di più di quanto già accennato nel fax allegato".

⁸³ Dal comunicato stampa (http://www.mediaset.it/corporate/salastampa/2008/comunicatosiampa_4550_it.shtml): "Mediaset ha depositato al tribunale Civile di Roma un atto di citazione contro YouTube e Google per illecita diffusione e sfruttamento commerciale di file audio-video di proprietà delle società del Gruppo. Alla data del 10 giugno 2008, dalla rilevazione a campione effettuata da Mediaset sono stati infatti individuati sul sito YouTube almeno 4.643 filmati di nostra proprietà, pari a oltre 325 ore di materiale emesso senza possedere i diritti. Alla luce dei contatti rilevati e vista la quantità dei documenti presenti illecitamente sul sito, è possibile stabilire che le tre reti televisive italiane del Gruppo abbiano perduto ben 315.672 giornate di visione da parte dei telespettatori. Il risarcimento richiesto da Mediaset è di almeno 500 milioni di euro, per il solo danno emergente. A questo bisognerà aggiungere le perdite subite per la mancata vendita di spazi pubblicitari sui programmi illecitamente diffusi in rete". Tale causa non costituisce una novità nel panorama mondiale: infatti è maggiormente nota la controversia legale che, dal marzo 2007, vede negli USA coinvolta Viacom (società che comprende, tra gli altri, la Paramount Pictures e la DreamWorks) che ha citato in causa Google per video immessi su YouTube in violazione del copyright (chiedendo oltre un miliardo di dollari di danni): http://news.cnet.com/Viacom-sues-Google-over-YouTube-clips/2100-1030_3-6166668.html.

- a. controlli effettuati in generale, presso la sede di Dublino, sui video immessi in *Google Video* prima del lancio in Italia (nonché sulla loro natura, se preventiva o reattiva), nonché su quelli effettuati in relazione alla vicenda segnalata da Mediaset in merito ad eventuali violazioni del diritto d'autore;
- b. controlli effettuati sul servizio *Google Video* presso la sede di Dublino in merito ai fatti di cui al presente procedimento.
- c. segnalazioni di rimozione del video relativo al procedimento in esame, pervenute prima del 7 novembre 2006 da parte degli utenti (e, in particolare, quella al servizio *abuse* di Google del 5 novembre 2007) e sui tempi di rimozione di tale video

E ancora, più specificatamente:

- d. su quanto indicato dalla MORMINO nella *e-mail* inviata in data 13 novembre 2006 alle 1:04 PM a HESSE Stefano. Tale *e-mail* infatti riporta:

"Ho chiesto stamattina e **mi hanno detto che hanno troppi video e non ce la fanno**, quindi li levano reattivamente (sostanzialmente se hanno dei complaints come in questo caso). Se ha bisogno di maggiori info magari possiamo chiedere a Toffee che è responsabile di Video qui a Dublino"⁸⁴

In una *e-mail* precedente (13 novembre 2006 9:48 am) la stessa MORMINO chiedeva ad HESSE, in relazione ai fatti di cui al presente procedimento:

"questo video era stato caricato su Google Video? **Se sì come mai non siamo riusciti a bloccarlo (credo ci siano dei processi di controllo come per gli annunci AdWords)?"**⁸⁵

Superati i **numerosi ostacoli frapposti all'audizione dei testi**⁸⁶ e dopo aver sentito SQUICCIARINO in Italia⁸⁷, veniva finalmente fissata udienza di fronte al giudice Reilly presso la *Dublin Metropolitan District Court* il 28 maggio 2008.

⁸⁴ IX, 291

⁸⁵ X, 93

⁸⁶ Con lettera del 30 ottobre 2007 l'Autorità Irlandese aveva ritenuto ammissibile la richiesta di assistenza (X, 96). A seguito di un sollecito del 31.12.2007, in data 2.1.2008 si riceveva risposta nella quale venivano richieste ulteriori chiarimenti e, nel contempo, veniva suggerita la procedura di **sentire i testi ad opera della Polizia** nonché richiesta l'autorizzazione a **far visionare il contenuto della richiesta ai loro rappresentanti legali o a quelli di Google Italia (o Google Inc)**. Nonostante in data 11.1.2008 venissero fornite le garanzie, ulteriormente richieste, sullo *status* di testimoni delle persone da sentire (precisando altresì come le stesse dovessero essere sentire di fronte ad una Autorità Giudiziaria, con obbligo di dire la verità, e che la previa comunicazione del contenuto della richiesta poteva pregiudicare le indagini in corso in Italia) e dopo aver successivamente comunicato, in data 21.2.2008, come SQUICCIARINO fosse stato nel frattempo già sentito in Italia, si ricevevano ulteriori richieste di precisazioni in data 27.2.2008 (ovvero se con l'intervenuta audizione di SQUICCIARINO fossero mutate le condizioni della richiesta, come complessivamente precisate). In data 19 marzo 2008 veniva formalmente evidenziata da questi Pubblici Ministeri come **"ogni ulteriore ritardo nell'esecuzione della nostra Richiesta finirebbe per tradursi in una violazione degli obblighi di assistenza giudiziaria assunti con la firma della Convenzione"** (X, 128) e, solo a seguito della trasmissione della citata corrispondenza al Ministero della Giustizia italiano avvenuta il 12.5.2008 (X, 155), in data 23.5.2008 veniva anticipata via fax la comunicazione della fissazione dell'udienza per il giorno 28.5.2008 (X, 133).

⁸⁷ Dal momento che si era venuti a conoscenza della sua temporanea presenza in Italia: XI, 297

Vengono qui sintetizzati i punti più significativi (con l'indicazione del numero della Risposta, come da verbali di trascrizione del Tribunale irlandese) emersi in quella sede⁸⁸.

*Audizione MILANI Roberta*⁸⁹:

- al momento della audizione erano circa 15 le persone complessivamente deputate al controllo del servizio Google Video, oltre che di YouTube (15 R.)⁹⁰;
- di quelle persone **solo lei era in grado di parlare italiano** nel team di controllo Google Video all'epoca dei fatti (97 R.) e quindi **solo a lei, all'epoca dei fatti, potevano essere (re)indirizzate, dall'America, le segnalazioni di rimozione;**
- **"la policy non era allora ben definite come oggi... Perché Google video era agli esordi"** (108 – 109 R);
- vi era un team Google Video in America, tuttavia non ricorda nessun nome dei componenti (44R) se non quello di Amy Wright (56 R);
- la segnalazione della Barabino, proveniente dall'America, la vide al mattino appena arrivò in ufficio, ma non si ricorda quando poi ricevette la notizia della rimozione (130 R), tuttavia **contraddicendosi palesemente sul punto** perché alla fine dice **"lo rimossi"**, mentre prima aveva affermato di non avere la possibilità materiale di rimuoverlo;
- se il video era superiore ad 11 minuti **"veniva in qualche modo visionato"** (153 R), attraverso uno strumento per visualizzarlo **"a sprazzi"** (163 R), ovvero per fotogrammi;
- **non ricorda se bastava anche una sola segnalazione per attivare la procedura di rimozione** (167 R);
- porta con sé delle *e-mail* che ha appositamente scaricato dal sistema di posta e stampato per l'audizione (186 R);
- **non ricorda se ci fossero altri precedenti reclami** (216 R).

⁸⁸ X, 188 ss (atti trasmessi direttamente dall'Autorità irlandese, con relativa traduzione in italiano ad opera dell'interprete nominata in atti). I medesimi atti sono altresì giunti anche per il tramite del Ministero della Giustizia italiano: XIV, 53 ss

⁸⁹ X, 319 ss

⁹⁰ Si confronti l'esiguità di tale numero con le dichiarazioni di SQUICCIARINO sul numero di dipendenti: "Faccio presente che a Dublino siamo più di mille dipendenti per cui mi è difficile indicare esattamente il ruolo di ciascun dipendente": IX,302

Audizione MORMINO Sara⁹¹:

- anche lei porta con sé delle *e-mail*, ovvero quella precedente a quella indicata nella richiesta rogatoria (27 R) e quella successiva (45 R);
- afferma che ci sono delle **prescrizioni circa la tipologia di inserzioni AdWords** (53 R), attraverso un procedimento di controllo automatico (preventivo)⁹² e manuale (56 R). Aggiunge che *“quello automatico viene effettuato da una macchina che legge le inserzioni e decide se possono o meno andare in rete”* (58 R) e che *“il procedimento di controllo manuale ed automatico sono molto severi e riceviamo pochissimi reclami, in base alla mia esperienza”* (66 R). Si spiega quindi lo stupore della stessa – come emerge dalla *e-mail* prima ricordata – alla notizia che un video come quello in esame era andato *on line*, anche se non ricorda il motivo dello stupore (69 R);
- non ricorda chi contattò per avere conferma delle modalità di controllo in essere in relazione a Google Video né tantomeno che le disse che avevano *“troppi video”* (70 R).

Audizione DAWSON Cristoph (Toffi)⁹³:

- all'epoca dei fatti le persone addette al controllo di tutti i video *“europei”* erano *“approssimativamente meno di dieci, più di cinque”* (9 R);
- non conosce l'esatto numero di video che veniva caricato all'epoca (23 R);
- anche lui porta in udienza delle *e-mail* (40 R);
- venne a conoscenza del video solo dopo i fatti (95 R);
- non vide il video neppure dopo la sua rimozione (98 R)

A questo punto è lo stesso Giudice, significativamente, ad intervenire:

GIUDICE REILLY: Potrei chiarire una cosa; lei sta dicendo che non lo ha mai visto?

R. Sto dicendo che, per quanto io possa ricordare, non l'ho mai visto.

GIUDICE REILLY: Le sto chiedendo se lei ha mai visto il video?

⁹¹ X, 349 ss

⁹² In questo, a fronte delle contestazioni del rappresentante dell'accusa circa l'evidente contenuto della *e-mail* scritta dalla MORMINO, la stessa MORMINO conferma l'inattendibilità di quanto dichiarato dallo SQUICCIARINO sul punto: ***“Domanda: Quali sono a suo parere e per le sue competenze circa Adwords i “processi di controllo ... per gli annunci” come da email del 13/11/2006 che le mostro?”***

Risposta: Per quanto riguarda gli annunci abbiamo delle policy che gli inserzionisti devono rispettare. Non so se i controlli vengono fatti su tutti gli annunci, anche in via preventiva, oppure su alcuni.

Con riferimento a ciò che io posso riferire con esattezza per il ruolo che rivesto, sugli annunci Adwords in materia di marchi il controllo avviene in prima battuta a seguito di reclamo. Se il reclamo è fondato, da quel momento in poi il controllo diverrà di fatto anche preventivo, nel senso che per il futuro quell'inserzionista non potrà usare la parola chiave corrispondente al marchio.”

⁹³ X, 365 ss

R. Non so.

GIUDICE REILLY: lei non sa?

R. Per quanto io possa ricordare, no, ma come posso essere certo al cento per cento di non avere visto mai nessuna parte del video, non so.

E poi il rappresentante dell'Accusa (Roisin Lacey):

112 D. Sono un poco confusa per quanto concerne quello che lei effettivamente fa nella società, perché sembra che lei non abbia molta consapevolezza di ciò che accade in relazione alla presenza o no di preferenze su un video specifico, o se qualcuno abbia o meno effettivamente rimosso qualcosa senza che lei lo sapesse o senza la sua autorizzazione, o quanti video o quale volume di video ci sia. Di cosa esattamente lei è responsabile?

R. In quel momento ero responsabile di dirigere le persone del team. E quindi alcuni potevano essere sottoposti a me per via gerarchica, ma certamente non ero responsabile di ogni rimozione di video o di ogni decisione sui video. Non ero a conoscenza di ogni singolo video che era nella classifica dei cento video più visti o di ogni video che entrava o usciva, capisce, da tutti i vari domini che avevamo giornalmente o di ora in ora. Capisce, non c'è modo che io sapessi tutte quelle cose.

113 D. Molto bene. Bene, dal momento in cui questo particolare problema si evidenziò, è in grado di dirmi se furono o no operati dei cambiamenti migliorativi all'interno dell'organizzazione per effettuare un maggiore controllo sui contenuti dei video?

R. Intende dire cambiamenti specifici al controllo sui video?

114 D. **Cambiamenti specifici al controllo sui video e la loro accessibilità ai membri del pubblico sia per scaricarli sia per selezionarli per vederli sul loro computer?**

R. Nessun cambiamento è stato operato al controllo sui video.

Q. Ora, lei ha detto, nessun cambiamento è stato operato al controllo, si?

R. Nessun cambiamento è stato operato al controllo sui video, no.

116 D. E per quanto riguarda i cambiamenti ove ve ne fossero in relazione a certificare se un video è o potrebbe potenzialmente essere in contrasto con le regole della policy di Google?

R. Bene, la policy si evolve, si.

117 D. Bene, in che modo la policy si è evoluta?

R. In molti modi, intendo dire, ci sono aree di policy più specifiche.

Ed infine ancora il Giudice:


GIUDICE REILLY: Forse dovrei ricordare al testimone che ha giurato di dire la verità, tutta la verità e niente altro che la verità. **Sto sentendo da lei molte parole. Lei è qui per fornirci, credo, lei è qui per fornirci prove ed informazioni. Le sto solo ricordando che da dove siedo sento solo frasi fatte, affermazioni generiche.**

3.9 Time line degli eventi che hanno portato alla rimozione del video (a seguito della segnalazione di Barabino), accertata mediante consulenza tecnica⁹⁴

Le e-mail che i testi, con una sorta di preveggenza, si erano portati in udienza hanno consentito però di accertare una dinamica diversa da quella lasciata intendere da Google Inc. con la documentazione fatta pervenire, per il tramite dei difensori, il 5.3.2007⁹⁵.

Infatti, con apposita consulenza tecnica, è stata possibile accertare definitivamente che la rimozione è avvenuta non tanto per il buon funzionamento del sistema di segnalazione *ab origine* previsto ma **solamente a seguito delle insistenti (come ha ammesso lo stesso HESSE, che ha parlato di un sollecito ad opera della Polizia Postale alla iniziale segnalazione) ed autorevoli iniziative provenienti dall'Italia.**

Questa infatti la *timeline* dei complessivi eventi ricostruita dal consulente del PM ing. Maurizio Bedarida⁹⁶:



Abbiamo già ricordato come Google Inc. aveva fatto pervenire alla Procura di Milano la segnalazione proveniente da *silviabarabino@gmail.com* datata **6 novembre 2006** (18:20 in Italia, ore 9:20 negli USA).

⁹⁴ XI, 496 ss

⁹⁵ VI, 246 ss.

⁹⁶ già nominato per gli altri accertamenti di natura informatica, comprensivi della estrapolazione delle e-mail sugli HD in sequestro (XI, 456 ss)

Da tale documentazione, emerge altresì come tale segnalazione sia stata presa in carico negli USA dall'utenza "Wright" (riconducibile, secondo quanto dichiarato dalla MILANI, ad Amy Wright: cfr. par. 3.8) il 6 novembre 2006 alle ore 12.14 negli USA (20.14 in Irlanda è 21.14 in Italia) e passata per competenza alla "Policy IT".

10/2006 9:42 am Policy - IT Ticket Closed by milan
 10/2006 9:42 am Policy - IT Reply sent to Policy - IT by milan
 10/2006 12:14 am Policy - 450 Ticket now closed by wright

2

Ticket Note
 Action: Please "Reply" to wright@google.com
 Note: Please: Mon, Nov 6 2006 12:14 pm

I told you please check the video if it does look like the boy is being harassed, as well as Susan New-Pass' external pictures.

Sempre da tale documentazione e secondo quanto ben messo in evidenza dal consulente della Procura di Milano, risulta che il giorno successivo (7 novembre 2006) tale "ticket" è stato preso in carico dalla MILANI (quale riferimento per la "Policy-IT") alle ore 17.42 in Irlanda (9.42 negli Usa e 18.42 in Italia) e chiuso alle ore 17.48.

11/7/2006 9:48 am Policy - IT Ticket Closed by milan
 11/7/2006 9:48 am Policy - IT Reply sent to silvia.milani@gmail.com by milan

Outgoing Message (120338076)

3

Action: m

From: "Google Video Support" <video-support-841@google.com>
 To: silvia.milani@gmail.com
 Date: Tue, 07 Nov 2006 09:48:49 +0800
 Local: Tues, Nov 7 2006 9:48 am
 Duration: 0:23 minutes

Subject: Re: [081-410335] In classe con "sensibilizziamo i culi di certi" l'anticaputo a ragato.
 Ti ringraziamo per averci espresso la tua apprensione riguardo al contenuto di alcuni video caricati attraverso il nostro servizio Google Video in accordo con il nostro Regolamento del programma abbiamo intrapreso delle azioni per rimuovere o limitare l'accesso di contenuto da te indicato.

Grazie per essere contattato e per aver contribuito al miglioramento di Google Video.

Cordiali saluti,
 il team Google Video

Ebbene, dopo l'audizione dei testi a Dublino i fatti sono stati compiutamente ricostruiti (e peraltro si comprendono le contraddizioni emerse durante il loro esame, in particolare quelle della teste MILANI): MILANI Silvia, contattata via e-mail alle 17.21 da SQUCCIARINO (che nel frattempo era stato sollecitato, allo stesso modo di HESSE, dalla Polizia Postale nella persona del Direttore del Servizio Centrale Maurizio Masciopinto), apparentemente risponde alle 17.27 - nella e-mail già nella disponibilità della Procura di Milano - di aver "già" preso in carico la segnalazione

"stamattina" e di "dover aspettare" risposte da Google Inc. su "come procedere secondo le varie regole & documentazione", augurando a tutti una buona serata.

From: Roberta Milani (mailto:rmilani@google.com)
Sent: 07 November 2006 17:27
To: Giuseppe Scucciarini
Cc: Mariella Doni; Stefano Hesse
Subject: RE: rimozione urgente filmati

6

Ciao Giuseppe,

Grazie per il passaggio :-). Comunque ho già ricevuto questo ticket stamattina... e devo aspettare perché mi devono dire come procedere secondo le varie regole & documentazioni... comunque credo verrà rimosso.

Ciao e buona serata :-)
Roberta

In realtà si attiva solo in quel momento, come emerge in maniera inconfutabile non solo dall'orario della presa in carico del sistema di *trouble ticketing* (ore 17.42) ma anche dal testo della successiva *e-mail* che il rappresentante dell'Accusa, durante l'esame a Dublino, ha chiesto venisse consegnata dal teste MILANI⁹⁷:

On 11/7/06, Roberta Milani <rmilani@google.com> wrote:

Nuovo aggiornamento: ho contattato gli esperti a Mountain View ed ho rimosso il video. Yupp!!!
!!!

Fra alcuni minuti dovrebbe scomparire :-). Tutto a posto.

Per poi precisare, in una ulteriore successiva *e-mail*⁹⁸:

PS: In Google Video ci sono un certo numero di bug⁹⁹ e non sempre i tool sono veloci.

⁹⁷ X, 287 (retro). Tale *e-mail* infatti non era stata ritrovata dalla PG per i problemi sulla posta in entrata riscontrati in relazione alla corrispondenza di HESSE (dal momento che, in gran parte, sono state ritrovate sui sistemi informatici a lui riferibili le sole intestazioni dei messaggi): VIII, 433

⁹⁸ X, 288

⁹⁹ Nell'informatica il termine *bug* o baco identifica un errore nella scrittura di un programma software.

Questo per dire che i video sono stati rimossi al 100 % ma se per caso vi ricontattano dicendo che sono ancora lì fra un ora, non preoccupatevi. E' normale.

E possibile che occorra un po' di tempo¹⁰⁰, (a volte qualche ora)...

Scusate per non avrlo precisato subito, ma a volte può capitare che ci siano dei ritardi, per cui se capitasse non allarmatevi.

Vero è che solo all'esito di quella telefonata della MILANI negli USA viene mandata la comunicazione all'utente che aveva segnalato il video, che è altrettanto significativa nel suo contenuto (standard):

Ti ringraziamo per averci espresso la tua apprensione riguardo al contenuto di alcuni video accessibili attraverso il nostro servizio Google Video. In accordo con il nostro Regolamento del programma **abbiamo intrapreso delle azioni** per rimuovere o limitare l'accesso al contenuto da te indicato.

Omissis

4. LA GESTIONE SOCIETARIA DI GOOGLE ITALY SRL AD OPERA DEI LEGALI RAPPRESENTANTI AMERICANI (DRUMMOND e DE LOS REYES)

Nelle prime fasi dell'indagine e precisamente contestualmente alla ispezione dei sistemi informatici (24 novembre 2006), presso lo studio *Baker & McKenzie* in Piazza Meda 5 a Milano (sede legale originaria di Google Italy s.r.l.), l'Avv. Di Garbo ha consegnato – oltre a copia dei libri sociali¹⁰¹ - l'intera documentazione (15 faldoni di colore rosso¹⁰²) che ricostruisce la complessiva dinamica relativa alla costituzione – avvenuta, in tutta fretta, il 27 agosto 2002 - e alla organizzazione interna di questa società: dall'analisi di tale documentazione ad opera della Polizia Giudiziaria (compendiata in una annotazione di 26 pp¹⁰³)

“è possibile ricavare informazioni sulle vicende relative a:

¹⁰⁰ E così si spiega anche come mai HESSE abbia continuato a dichiarare, in ben due diverse occasioni e sempre ribadendo le sollecitazioni della Polizia Postale, che il video fosse stato definitivamente rimosso solo in data 10 novembre 2009.

¹⁰¹ II, 392 ss

¹⁰² Cfr. verbale di acquisizione (II, 154 ss). Nella annotazione di PG di analisi (III, 2) si da atto che " su alcune pagine, nei diversi faldoni, sono apposti dei Post-it di colore verde, con appunti manoscritti; inoltre vi sono degli appunti a matita o a penna su taluni altri post-it di diverso colore –rispetto ai primi- ed alcune evidenziazioni con penna fluorescente; si ritrova altresì corrispondenza cartacea non ancora aperta che viene lasciata tale in assenza di autorizzazione del PM. Allo stesso modo si procede nella sommaria analisi della documentazione, senza rimuovere i post-it sopra indicati, rispetto alla loro collocazione, e viene di seguito effettuata una prima repertazione senza apporre alcun segno o appunto sulle pagine stesse, né rimuovendolo dalla loro collocazione originale all'interno dei singoli faldoni.--/". Sono stati invece lasciati dei post-it gialli (con timbro della Procura) utilizzati per facilità di consultazione durante le indagini.

¹⁰³ III, 2 ss (tale annotazione fa riferimento all'intera documentazione consegnata, riportandone in parte copia come allegati della stessa: quelli in lingua inglese sono stati tradotti e compendati nel faldone IV).

- a) costituzione della società Google Italy s.r.l. (scelta del notaio, deposito capitale sociale, modalità di pagamento degli onorari al notaio);
- b) successive assemblee della richiamata società (con alcuni problemi legati non solo alla difficoltà di portare alla firma dei responsabili, di fatto apparentemente mai presenti in Italia, tutti i necessari atti ma anche alla difficoltà di redigere il bilancio entro il 30 giugno di ogni anno) e all'intervenuto mutamento della compagine sociale (il tutto anche in vista della riforma del diritto societario, con il relativo problema dell'esatta identificazione del socio unico e dei relativi poteri di coordinamento/direzione)
- c) gestione della contabilità (criteri, rapporti con Google Inc. e Google Ireland)
- d) multe dovute ai ritardi nei pagamenti all'erario e nelle comunicazioni alla camera di commercio (di fatto dovute al meccanismo organizzativo posto in essere, a livello di gestione della società e delle scadenze sociali).
- e) la notifica di controversie giudiziarie e/o di lettere di diffida, attinenti l'attività di Google Italy s.r.l., presso la sede legale"

Dalla lettura di tale annotazione emerge chiaramente – per quanto rilevante in questo procedimento - come **qualunque questione organizzativa veniva decisa su preciso mandato dei legali rappresentanti, che non hanno operativamente delegato nessun altro in Italia.**

I legali di Google Inc. (*Baker & McKenzie* San Francisco) fin da subito mandano via *e-mail* ai corrispondenti italiani – insieme ai documenti di identità dei due membri del Consiglio di Amministrazione (Kordestani e DRUMMOND) - una "*checklist completa*" della struttura che tale società - una volta costituita - dovrà assumere (trattasi in realtà di una vera e propria bozza di Statuto societario¹⁰⁴), precisando come "*il cliente vorrebbe momentaneamente usare l'indirizzo*" dell'ufficio milanese della *Baker & McKenzie* in Milano "*come sede legale*" e chiedendo di verificare presso il notaio se la struttura così proposta potrà essere compatibile con la legge italiana¹⁰⁵.

Sarà lo stesso DRUMMOND a firmare la procura speciale necessaria alla costituzione della società presso il notaio italiano¹⁰⁶. Peraltro, dall'analisi degli atti relativi alla costituzione e dalle relative procure speciali, emerge come DRUMMOND risulti essere "*Vice Presidente e legale rappresentante di Google Inc*"¹⁰⁷ nonché "*Vice Presidente e legale rappresentante di Google*

¹⁰⁴ IV, 9 ss (ricomprensive determinazioni societarie riguardanti: nome, oggetto sociale, sede e durata; capitale societario; riunione degli azionisti; quadro dirigenziale; rappresentanza della società; collegio sindacale; anno fiscale e ripartizione profitti; liquidazione; norme di legge applicabili).

¹⁰⁵ IV, 8 (punto 6 nella ricognizione del faldone 1 della documentazione analizzata)

¹⁰⁶ I, 390 ss.

¹⁰⁷ I, 390 ss. Circostanza già emersa durante il verbale ispezioni luoghi del 21.11.06 (II, 52).

*International LLC*¹⁰⁸, ovvero proprio delle due società che originariamente¹⁰⁹ detenevano le complessive quote sociali di Google Italy s.r.l.¹¹⁰.

Questo “**accentramento organizzativo**” nelle mani degli amministratori residenti in America¹¹¹ pone fin da subito una serie di problemi, quali – per esempio – il ritiro dell’assegno di euro 10.000 corrispondente al capitale sociale di Google Italy S.r.l., ed a quest’ultima intestato (che rimane depositato per mesi presso lo studio del notaio) nonché il pagamento degli onorari del notaio.

Ci sono peraltro delle e-mail agli atti¹¹² in cui si dice testualmente: “*Massimiliano Magrini è il country manager della Google Italy... ma senza poteri!!!*” (3 gennaio 2003)¹¹³; “*parlato con il Dr. Martin che segue la contabilità. La nostra fattura è stata già inviata negli Usa e sollecitato il pagamento insieme ad altre. Il problema è che lavorano con l’Home Banking e sono in arretrato con tutti i pagamenti, compresi alcuni rimborsi al Magrini (adesso si capisce bene anche il motivo della reazione dello stesso) non dovrebbero esserci problemi, ma il fatto che tutto viene gestito dagli Usa direttamente, senza procure ad italiani, rende estremamente lento ogni atto. Anche Martin ha lo stesso problema e mi conferma che sono in mora anche con i pagamenti delle imposte.... Tenterò di parlare con Magrini al più presto per verificare se si riesce ad aggirare la lentezza del pachiderma americano*” (10 marzo 2003).

¹⁰⁸ l, 406 ss.

¹⁰⁹ verbale della riunione del CDA del 20 settembre 2004 nella quale il Presidente (DRUMMOND) “informa i presenti circa la necessità di modificare lo statuto della società al fine di adeguarlo alle disposizioni della legge summenzionata ed illustra le modifiche necessarie a tal fine. Inoltre il Presidente comunica ai presenti che la Società, nonostante sia completamente posseduta da un solo socio (Google International LLC) è soggetta all’attività di direzione e coordinamento intra-Gruppo esercitata a livello internazionale da **Google Inc., società costituita secondo le leggi del Delaware, USA**. Pertanto, al fine di adeguarsi pienamente a quanto previsto dalla nuova legge italiana sul Diritto Societario, sebbene l’attività di direzione e coordinamento attualmente svolta si limiti ad una mera attività di coordinamento del Gruppo in senso lato, sempre nel pieno rispetto degli interessi particolari della Società, egli propone di indicare la capogruppo Google Inc. quale società che attualmente svolge l’attività di “direzione e coordinamento” ai fini di cui all’articolo 2497 bis del Codice Civile, che prevede per tale società, in quanto esercente l’attività di direzione e coordinamento, l’iscrizione in un’apposita sezione istituita presso il Registro Imprese della Camera di Commercio. Il Presidente ricorda ai presenti che gli obblighi di pubblicità sanciti dalla riforma summenzionata prevedono che tale società di atto di tale soggezione nei propri atti e corrispondenza”: II, 442 ss

¹¹⁰ l, 231 (in particolare il capitale sociale è così ripartito: 90% Google Inc e 10% Google International LLC. Originariamente la ripartizione era inversa, ovvero 10% Google Inc e 90% Google International LLC, ma questo dovuto ad un singolare “errore di distrazione” in sede costitutiva, come attestato dalle seguenti e-mail indicate dalla PG ritrovate nel faldone rosso n. 5. “ 59. mail da Cipolla a Curat, del 7 gennaio 2004, relativa al trasferimento delle quote di Google Italy Srl da Google Inc. a Google International Ltd, che si allega in copia; 60. mail di risposta di Curat a Cipolla, del 7 gennaio 2003, in cui verosimilmente Curat fa presente che l’intenzione era che la compagnia avesse Google International Llc con una quota del 90% del capitale e Google Inc. con una quota del 10% del capitale, come richiesto dal cliente, mentre in realtà, dalla documentazione sembrerebbe che la situazione sia esattamente inversa (per cui Google International Llc 10% e Google Inc. 90%), che si allega in copia; 61. mail di Cipolla a Beretta, in cui si dice “Stefania, credo che Mariano Curat abbia ragione. Anche la mail di istruzioni che io stesso inviai a suo tempo al notaio Sormani –che si allega in copia- era effettivamente nel senso indicato da Curat. Evidentemente c’è stata una distrazione del Notaio, non corretta però da chi era presente alla costituzione. La società è stata costituita in mia assenza, durante le vacanze estive. Non ricordo però chi dei nostri andò fisicamente dal Notaio per la costituzione.”; 62. mail di Cipolla a Di Garbo, del 13 gennaio 2004, in cui il primo spiega ancora l’accaduto di cui sopra e lo imputa ad una svista della collaboratrice del Notaio “che ha redatto l’atto di costituzione invertendo grossolanamente i nomi dei soci rispetto alle partecipazioni sottoscritte, in contrasto con le istruzioni in procura”; 63. mail di Cipolla a Di Garbo, del 13 gennaio 2004, in cui il primo accenna che “l’atto di costituzione potrebbe essere considerato invalido ex 1398 e 2332 c.c. (almeno nella formulazione ante riforma). Pertanto la ratifica dovrebbe essere necessaria”; (III, 8). L’atto di rettifica è datato 2.3.2004 e la procura speciale è sempre a firma di DRUMMOND (I, 674 ss).

¹¹¹ Si noti come anche il terzo membro del Cda, DOVA Pietro, pur essendo – da quanto emerge dall’atto costitutivo – cittadino italiano, risiede in America. Ulteriore riprova di questo è che copia dei relativi documenti, necessari per l’atto costitutivo della società - vengono inviati via email dai legali americani di Baker & McKanzie (cfr. faldone rosso n. 1, mail del 3 agosto 2002 alla quale si trova apposto un post-it verde con la dizione “Passaporto”).

¹¹² III, 5

¹¹³ In tale e-mail si dà atto che al Magrini dovrà comunque essere inviata tutta la corrispondenza ordinaria.



Solo una prima e-mail del **10 maggio 2003** dà atto che la società "ha comunque un conto corrente in Italia presso Unicredit –Divisione Credito Italiano- piazza Cordusio nr.1 20123 –Milano sul quale però nessun italiano è stato autorizzato ad operare. Allo stato attuale, sono stati autorizzati solo gli amministratori, tutti americani. Per altro, recentemente, su tale conto è stato versato il capitale sociale della società di 10.000 euro".

Il primo anno di attività si chiude con i soliti problemi, come attestato da una e-mail del 11 luglio 2003, in cui si dice che "dopo i numerosi ritardi imputabili al cliente, abbiamo provveduto a mettere a libro il verbale dell'assemblea che approva il bilancio, facendo affidamento sull'ultima bozza da lei indicataci come definitiva. I verbali sono adesso finalmente alla firma negli Usa. Pertanto, qualora le modifiche da lei indicate comportino cambiamenti nel risultato di esercizio, sarà necessario apportare ulteriori modifiche anche ai libri. Inutile aggiungere come questo comporti imbarazzo presso il cliente e, tra l'altro, ritardi e probabili multe a carico della società. Vi preghiamo pertanto di comunicare tali sviluppi direttamente al cliente."¹¹⁴

Nel **settembre 2003** si iniziano ad affrontare i problemi relativi al conferimento dei relativi poteri ai Membri del Consiglio di Amministrazione: dalla lettura dei libri sociali emerge come il **13 ottobre 2003** vengono formalmente attribuite a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione – e quindi anche allo stesso DRUMMOND¹¹⁵ - le cariche di Amministratore delegato, con i relativi poteri. Nella stessa riunione si "porta all'attenzione del Consiglio l'opportunità di nominare anche dei Procuratori per la sola gestione delle operazioni bancarie", scelta che ricade su altri due cittadini americani, DE LOS REYES George e James Engle.

Questa decisione – di cui "i clienti" sono pienamente consapevoli, avendo essi stessi "approvato la bozza" (come emerge dalla e-mail indicata sub. n. 45¹¹⁶ nella annotazione di PG) - provoca ulteriori commenti tra i legali italiani di Baker & McKenzie, come attestato da una e-mail (del 30 ottobre 2003) del seguente tenore: "ho parlato con Intoccia¹¹⁷ a proposito della nomina dei due procuratori bancari e dell'eventuale richiesta del loro codice fiscale italiano. Intoccia indagherà con la banca Unicredit e mi richiamerà oggi pm. Intoccia mi ha chiesto inoltre i nomi dei due procuratori e **si è stupita del fatto che non abbiano conferito i poteri ad un italiano es. Magrini. Ho concordato infine con Intoccia di non comunicare al competente ufficio Iva anche il nome degli altri due amministratori delegati, quali ulteriori rappresentanti ai fini fiscali**";

Nell'assemblea del **19 marzo 2004** si dà atto delle dimissioni di Kordestani e Dova a far data dal 27 febbraio 2004 e viene costituito il nuovo CdA con DRUMMOND Presidente e DE LOS REYES membro, entrambi con i relativi poteri (anche) rappresentativi, con la riunione del 2 aprile 2004 (preceduta, come sempre, dalla attenta analisi dei "clienti", come attestato dalla e-mail n. 82¹¹⁸ della annotazione di PG).

¹¹⁴ III, 6

¹¹⁵ A differenza di quanto poi risulta dalle visure camerali, che tengono conto della sola situazione attinente il nuovo Cda.

¹¹⁶ III, 7: per la relativa traduzione IV, 56 ss

¹¹⁷ Addetto alla gestione contabilità (III, 3)

¹¹⁸ III, 8. Sul punto si veda inoltre, nel faldone rosso n. 5, la e-mail del 10 febbraio 2004 (contrassegnata da un post-it giallo con indicazione: "Dimiss. di Dova e Kord?") nella quale – oltre a dare atto della firma di Drummond alla procura speciale per la

Rimangono peraltro i soliti problemi organizzativi¹¹⁹, che porteranno all'ennesima multa per la tardiva registrazione presso il Registro delle Imprese (cfr. e-mail n. 106) nonché ad ulteriori problemi relativi ai ritardi nelle dichiarazioni fiscali¹²⁰.

E così anche nel 2005 e 2006¹²¹ ...

Ma non solo, per quanto invece di ulteriore interesse ai fini del presente procedimento. Infatti, dalla complessiva analisi della documentazione consegnata, risulta evidente come:

1. nell'ottobre 2004 (il periodo, peraltro, è sintomatico e coincide con l'effettiva entrata in vigore del d.lvo 196/2003) fu espressamente consigliato ai legali interni di Google UK (ovvero Nigel Jones¹²²) di verificare presso il cliente "la revisione delle procedure in materia di privacy di Google Italy s.r.l."

cessione delle quote (allegata alla e-mail), resa necessaria per rimediare all'errore avvenuto in sede di costituzione – si da atto come il cliente abbia appositamente richiesto la nomina di De Los Reyes nella medesima riunione nella quale si darà atto delle dimissioni dei precedenti membri del CDA (Dova e Kordestani). Peraltro, come risulta dalla e-mail del 24 febbraio 2004 (contrassegnata da un post-it giallo con indicazione: "Data Dimiss?") nel faldone rosso n. 6, in realtà le allegare lettere di dimissioni di Dova e Kordestani non recavano una data, ma i legali americani di Baker & McKenzie danno atto che il cliente ha acconsentito ad indicare nel verbale la data che fosse "maggiormente conveniente".

¹¹⁹ Come indicato nella annotazione di PG (III, 10): "90. mail di Beretta a Marchetti, del 15 giugno 2004, in cui da atto di aver parlato con la signora Dominga Intoccia di Elpac, e che "potrà mandarci una bozza del bilancio via e-mail solo venerdì 18 giugno pv, perché sta aspettando dei documenti dal cliente ed al momento non è in grado neanche di prevedere quale sarà il risultato dell'esercizio. Io nel frattempo preparo una bozza di convocazione per l'assemblea, che dovrà essere spedita non più tardi del 22 giugno 2004"; 91. mail di Dominga a Fiona Bones, in cui verosimilmente si chiede conto della documentazione necessaria, di cui sopra; tale mail viene mandata per conoscenza da Dominga a Beretta in data 22 giugno 2004, oggetto "Bilancio Google Srl" in cui si dice: "la presente per sua conoscenza. Non hanno ancora capito.... In più si sono aggiunti degli altri rimborsi spese da inserire in contabilità. Il tempo stimato per l'inserimento della documentazione è l'intera mattinata. Spero di poterle inviare tutto entro le 15 di oggi pomeriggio";

¹²⁰ sempre dalla annotazione di PG: "116. mail proveniente da Giampaolo Carnago, Studio Tribuorio del Lavoro viale Biancamaria 21 Milano, indirizzata a Cipolla, nella quale informa "di aver ricevuto una richiesta del sig. Angus Kelsal, per il tramite dei miei colleghi della BDO Dublino, affinché gli siano conferiti i necessari poteri per la firma delle dichiarazioni fiscali della società. Tale richiesta è da porre in relazione al fatto che tutti gli amministratori di Google, sono residenti negli Stati Uniti ed è pertanto volta a semplificare e velocizzare la procedura attualmente in essere"" (III, 12)

¹²¹ Tra le più significative: "199. mail di Beretta a Politi del 9 giugno 2006, avente come oggetto "Google Italy s.r.l.: approvazione bilancio al 31.12.2005", nella quale, in risposta alle richieste della stessa (dato che stava "predisponendo la dichiarazione dei redditi della Società Google Italy Srl"), si dice che: "dopo l'assemblea del 4 febbraio 2005 non ci sono state variazioni nel CDA di Google Italy Srl. Le allego inoltre copia del verbale di assemblea del 15 maggio 2006 relativo all'approvazione del bilancio al 31.12.2005, ma La informa che non abbiamo ancora ricevuto il bilancio firmato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e quindi non abbiamo ancora potuto provvedere al suo deposito presso il Registro Imprese CCIAA. La Sig.ra Dee Maher a cui ho spedito i documenti via e-mail il 24 maggio us, dopo averla contattata telefonicamente e averle fatto presente l'urgenza, mi aveva accennato alla difficoltà di far raccogliere le firme sui documenti da parte degli Amministratori negli USA. A questo proposito le ho anche chiesto di anticiparmi i documenti firmati via e-mail in formato PDF. Il 7 giugno us le ho inviato una e-mail di sollecito, informandola nuovamente sulla eventuale multa CCIAA in caso di ritardato deposito del bilancio, ma ad oggi non ho ancora ricevuto una risposta. Proverò a mandarle un altro sollecito e speriamo che mi risponda"; [...] 202. ulteriore scambio di mail tra Maher e Beretta, verosimilmente sull'argomento di cui sopra in quanto l'oggetto è "David Drummond unable to sign, please advise". All'esito mail di Beretta a Politi, 12 giugno 2006, nella quale si "inoltra il messaggio ricevuto questo pomeriggio dalla Sig.ra Dee Maher, e come concordato La preghiamo gentilmente di modificare l'ultima pagina del bilancio, della nota integrativa e delle relative traduzioni al fine di sostituire il nome del Sig. Drummond e la sua carica con le parole "Per il Consiglio di Amministrazione". Visto che il Sig. Drummond per motivi famigliari è impossibilitato a firmare i documenti, e poiché anche il Sig. de Lor Reyes è difficilmente reperibile nei prossimi due giorni, come concordato chiederemo alla Sig.ra Maher di far firmare i documenti al Sig. Nikesh Arora, Consigliere, onde evitare il pagamento della sanzione CCIAA"

¹²² Ovvero uno dei legali interni di Google UK, che peraltro da Londra "seguirà con molta attenzione" la vicenda relativa alle indagini, come risulta dalle dichiarazioni rese da VEGLIO su quanto ritrovato nel suo computer: "Domanda: Può riferire i fatti di cui alle 11.12.06 (il giorno precedente alle s.i. rese al P.M.) in riferimento alla mail da lei mandata a Nigel Jones?"

117. mail di Cipolla a Nigel Jones, del **15 ottobre 2004**, avente come oggetto "*Google Italy Srl / Italian corporate law reform*", nella quale verosimilmente si prendono accordi in relazione a quanto in oggetto, documento che si allega in copia. Si rappresenta altresì che, sempre in tale missiva, si fa espresso riferimento alla legge italiana sulla privacy e al fatto che "would be advisable to review the privacy procedures of Google Italy"¹²³; (la sottolineatura è ndr). Inoltre si fa riferimento al fatto che Roberto Camilli avrebbe indicato questa cosa "*some time ago*";

ottenendo la seguente risposta¹²⁴ rassicurante ("*siamo al corrente della vigente legislazione e 'siamo al top' su questo tema*"):

128. mail di Jones a Cipolla, del 21 ottobre 2004, in risposta alla ricordata mail del 15 ottobre, nella quale si dice che "in relation to data protection matters, we are aware of the relevant data protection legislation and are on top of this"¹²⁵ (sottolineatura come ndr), che si allega in copia;

2. la gestione delle prime **problematiche legali** di carattere extragiudiziale, in relazione ai servizi offerti dalla società in Internet, non viene presa in seria considerazione. Tanto è vero che i legali italiani di *Baker & McKenzie* più volte si aspetteranno di essere delegati ad occuparsene, senza successo (inizialmente la documentazione in originale rimarrà sempre presso lo studio *Baker & McKenzie*, e così è stata consegnata alla PG).

Anche le tematiche relative alla rimozione di contenuti diffamatori su spazi web offerti da Google vengono commentate prospettando spazi di intervento in termini assolutamente restrittivi (ovvero: necessità di un ordine del Giudice¹²⁶).

Ri: Credo che Massimiliano volesse parlare con Nigel per aggiornarlo sulla situazione, immagino - come risulta dalla mail - che si siano sentiti sul telefonino. Prendo atto anche dell'appuntamento di google calendar nella quale venivo invitata da Hesse per una riunione "relativo a domani". Vi è stata sicuramente una riunione perché effettivamente non capita spesso di essere convocati in Procura".

¹²³ Traduzione: "**sarebbe consigliabile una modifica delle procedure di Google Italy in materia di privacy**".

¹²⁴ III, 221

¹²⁵ Traduzione: "*siamo al corrente della vigente legislazione in materia di protezione dei dati e 'siamo al top' su questo tema*"

¹²⁶ Sul tema è diventato tristemente famoso, nell'agosto di quest'anno, il caso della modella canadese Liskula Cohen, che ha dovuto aspettare un anno per ottenere la rimozione di pagine web dal contenuto palesemente diffamatorio, essendosi dovuta rivolgere ai Giudici della Corte Suprema di New York, che hanno obbligato Google a rivelare i dati relativi alle registrazioni delle pagine (al fine di identificarne l'autore): "La modella canadese Liskula Cohen non deve essere un tipo da lasciar correre. "Se qualcuno ti attacca per strada - ha detto recentemente - tu non lo lasci andare come se niente fosse". E poco importa se lo scenario non è la Fifth Avenue ma internet: una diffamazione resta tale anche se viene messa nero su bianco nei post di un blog. Almeno è questo ciò che ha stabilito una sentenza della Corte Suprema di New York, secondo cui Google, proprietario della piattaforma Blogger.com, deve svelare l'identità dell'anonima internauta che lo scorso anno ha insultato la modella trentaseienne. Già il titolo del sito era tutto un programma. "Skanks in New York City", porcone a New York. In cinque soli post, pubblicati tutti il 21 agosto del 2008, l'autrice bollò la Cohen come "psicotica, bugiarda, puttana", condendo il tutto con frasi tipo "la disperazione trapela dalla sua anima, sempre che ne abbia una". Apriti cielo. La Cohen, infuriata, si rivolse al tribunale di New York chiedendo che Google desse il nome di chi aveva scritto quelle cose. Il gigante di Mountain View si oppose ("motivi di privacy") finché il giudice Joan Madden non ha messo il sigillo finale a una storia destinata a far parlare a lungo. "La protezione del diritto di comunicare anonimamente - ha spiegato il magistrato - deve essere bilanciata dall'esigenza di assicurare che le persone che scelgono di abusare di questo mezzo possano rispondere di una trasgressione". Attraverso l'indirizzo ip Google ha così scoperto che il blog era stato aperto da una conoscente della Cohen, una donna che, per usare l'espressione della modella, "mi trovavo sempre tra i piedi al ristorante o alle feste". E mentre il portavoce di Mountain View Andrew Peterson mette le mani avanti ("**Solidarizziamo con tutte le vittime del cyberbullismo. Tuttavia ci prendiamo molta cura per il rispetto della privacy e forniamo informazioni sui nostri utenti solo se c'è un'ordinanza del tribunale o un atto**"), per il legale della Cohen Steven Wagner "internet non è un posto dove diffamare liberamente la gente. Questo cambierà il modo in cui alcuni si comportano in Rete" (cfr. <http://www.repubblica.it/2009/08/sezioni/tecnologia/google-world-1/blog-modella/blog-modella.html>).

121. mail di Di Garbo a Nigel Jones, del 25 ottobre 2004, nella quale si fa riferimento ad una causa presso Tribunale di Milano di "Telemarketing 3000 Srl". Anche in questa mail, che si allega, si fa riferimento alla persona di Roberto Camilli, nonché di Oreste Cipolla, "our expert for Internet matters";

154. comunicazione a Jones, datata 4 maggio 2005, della ricezione relativa alla raccomandata dell'avv. Paolo Micozzi in relazione alla controversia Tricomedit- Landen/Google Italy S.r.l., del 28 aprile 2005, con richiesta se lui stesso avesse bisogno dell'originale. La relativa risposta dello stesso in data 4 maggio 2005, è la seguente "thanks. I do not need a copy of the original";

157. comunicazione dell'assistenza clienti Ad-Words in relazione alla controversia "capelli sani" inoltrata dall'Avv. Paolo Micozzi (cfr. punto e);

159. mail di Beretta a Jones, relativa alla ricezione a parte dello studio legale avv. Fanizzi Alessandra via Torino 7 Aosta, di lettera diffida per conto di Minuzzo Pier Maria- in riferimento al Blog "il bolscevico stanco" (cfr. successivo punto e);

160. mail di Glen Othis Brown (Google) a Jones e Beretta, dell' **8 luglio 2005**, che si allega in copia, in cui verosimilmente si fa riferimento alla lettera relativa al "Bolscevico stanco" e si chiede, tra l'altro, "... what is the reference to the ""Authority"" in the last bit?" (si fa presente che la richiamata lettera si chiudeva dicendo che "attesa la Vs solidale e concorrente responsabilità con l'autore degli scritti, tutelerò i diritti del mio assistito innanzi alle competenti autorità giudiziarie"), **inoltre sempre nella richiamata e-mail, apparentemente abbiamo una affermazione sulla politica di Google in materia**; Si riporta l'intero periodo in lingua inglese "This is a first defamation claim I've encountered where I didn't speak the language, so I can't really begin to assess the claim on this merits at all. In any case, our policy is not to remove allegedly defamatory materials from Blogger in non-US jurisdictions unless we get a court order finding in to be defamatory, or unless local counsel finds in to the be a high enough risk for us to consider making an exception. So: Stefania- could you please take a look at the website in question and give us a general assessment of whether it is defamatory under Italian law, and in so, what sort of risk there in to us as a re-publisher/host? Amac- if we don't resolve this today, could you please take this up?.."; che si allega in copia;¹²⁷

161. mail tra i rappresentanti dello studio B&MK in relazione alla risposta di Glen Othis Brown, nelle quali si dice di "...passare mail e precedenti a RC" (Roberto Camilli -ndr) e si invita RC a rispondere; **Di Garbo scrive "forse è la volta che ci chiedono di occuparcene"** (sottolineatura e grassetto come ndr);

162. risposta di Camilli Roberto a Glen Othis, dell' 11 luglio 2005, che si allega in copia;

¹²⁷ III, 222; traduzione: IV, 189 ("... comunque la nostra politica è quella di non rimuovere materiali che si presumono essere diffamatori dal blogger in giurisdizioni fuori USA a meno che riceviamo un ordine dal tribunale con cui ci viene detto che è diffamatorio, o a meno che l'avvocato locale trova che il rischio sia troppo alto per prendere in considerazione di fare una eccezione" (alla precedente soluzione indicata).

163. mail del 12 luglio 2005 di Alexander Macgillivrai (Google, uno dei destinatari della risposta di Glen Othis dell' 8 luglio 2005), nella quale verosimilmente si indica una soluzione alla questione: "*We need to write a letter back saying that the letter is insufficient to allow us to understand whether there is anything illegal as the blogspot address but that we would of course remove the blog if the complainant recieved the equivalent of a court order saying that some part (or all) of it was defamatory*": documento che si allega in copia;¹²⁸

169. scambio di mail tra Glen Othis, MacGillivrai e Camilli Roberto, dell' 8 agosto 2005, in relazione alla precedente questione sollevata dal caso "*il Bolscevico stanco*", nelle quali Camilli verosimilmente chiedeva a MacGillivray (*amac@google.com*) di chiarire se hanno alcuna connessione con il blog e come è possibile rimuovere i messaggi, e spiega di aver risposto al reclamante "*that Google was not in the position to verify if the content was illegal and was therefore not going to eliminate it from the blog.*". Glen Othis chiude commentando "*Great, thanks and thanks for covering, amac.*": si allega copia;¹²⁹

213. mail di Beretta a *colse@google.com* e Jones del 5 luglio 2006 con la quale si trasmette il ricorso (in formato pdf) dell'Avv. Selvaggia Segantini, Treviso - ricorso per inibitoria e pubblicazione dell'ordinanza ai sensi degli artt. 126 e 131 D.lgs. 10.2.2005 n. 30 per la società ELEDOFE (ricorrente), notificato a Google Italy s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore (cfr. successivo punto e);

L'atteggiamento di completo disinteresse, da parte dei legali rappresentanti di Google Italy s.r.l., nei confronti di queste problematiche¹³⁰ è peraltro confermato dagli accertamenti disposti dalla PG sulla documentazione relativa a controversie extragiudiziarie e ritrovata in originale presso la sede legale, in relazione ai quali è emerso che – salvo in un caso, ma senza ottenere piena soddisfazione - gli avvocati non avessero mai ricevuto risposte, da parte di Google Italy s.r.l., alle numerose diffide effettuate per conto dei rispettivi clienti¹³¹.

¹²⁸ III, 229; traduzione IV, 165 ("*Dobbiamo scrivere una lettera dicendo che questa lettera è insufficiente per capire se c'è qualcosa di illegale presso l'indirizzo blog ma che naturalmente potremmo rimuovere il blog se dovessero ricevere qualsiasi cosa equivalente ad un ordine del tribunale in cui si dice che una parte (o tutto) è diffamatorio*"). Si noti che tale indicazione viene data nonostante il contenuto delle due pagine fosse stato controllato dai legali italiani (Camilli), con questa valutazione: "*posso confermare che il contenuto contiene un attacco molto forte al Sig. Minuzzo e una chiara accusa di aver sbagliato nella sua richiesta di diventare un giornalista professionale presso le autorità competenti*".

¹²⁹ III, 232; traduzione: IV, 169

¹³⁰ Cfr. sit HESSE del 5.4.2007: "**Domanda: Come veniva gestita da Google Italy una segnalazione relativa ai problemi della privacy degli utenti, come da email esemplificativa che vi vengono mostrate?** Risposta: Nel caso in esame, la mail è arrivata per il tramite del nostro indirizzo pubblico *Italia@google.com*. In questo come in tutti gli altri casi la procedura prevede che vengano inviate a Dublino che le traduce e vengono mandate a Mountain View. Nella Mail del 14.09.04, inoltre una richiesta pervenuta dalla P.G. a Karima Noreen che fa parte del team legale di Google con sede a Londra. Nella mail di risposta a Paolo Cerina del 14.09, vengono indicati una policy di google inc. in relazione alla gestione delle richieste fatte pervenire a Google Italy da parte della Polizia Giudiziaria. Confermo quanto mi viene mostrato nella mail del 07.10., nella quale effettivamente chiedevo conto dell'esistenza di un appoggio legale esterno, anche perché mi meravigliavo che tali richieste arrivassero direttamente a me che non sono un legale: Nigel che viene indicato nella risposta è Nigel Jones responsabile legale in Europa. Karima inoltre, mi riferiva che non era intenzione di Google Inc. al momento di assumere un Legale Italiano all'interno di Google Italy". (IX, 211).

¹³¹ VI, 495 ss. In particolare: 502, 523, 531, 535, 545, 554, 571- 3, 590-593. Questo comportamento, a detta di un avvocato americano di Palo Alto, rientrebbe in una politica aziendale di Google "*al fine di evitare di stabilire la giurisdizione in paesi diversi dagli Stati Uniti*" (VI, 572). Cfr. sit HESSE del 5.4.2007: "**Domanda: Come veniva gestita da Google Italy una segnalazione relativa ai problemi della privacy degli utenti, come da email esemplificativa che vi vengono mostrate?** Risposta: Nel caso in esame, la mail è arrivata per il tramite del nostro indirizzo pubblico *Italia@google.com*. In questo come in tutti gli altri casi la procedura prevede che vengano inviate a Dublino che le traduce e vengono mandate a Mountain View. Nella Mail del 14.09.04, inoltre una richiesta pervenuta dalla P.G. a Karima Noreen che fa parte del team legale di Google con sede a Londra. Nella mail di risposta a Paolo Cerina del 14.09, vengono indicati una policy di google inc. in relazione alla gestione delle richieste fatte pervenire a Google Italy da parte della Polizia Giudiziaria. Confermo quanto mi viene mostrato nella mail del 07.10., nella quale effettivamente chiedevo conto

Bisognerà aspettare il primo provvedimento giurisdizionale di condanna (20 luglio 2006) affinché, nell'ambito societario, qualcosa inizi a muoversi:

215. mail di Squicciardino a Beretta del 27 luglio 2006, nella quale fa *"seguito alla nostra recente conversazione telefonica e le confermo che stiamo attendendo la notifica di un'ordinanza emessa da Tribunale di Milano in data 17 Luglio 2006. Le parti sono Eledofe, Google e eDreams. Le chiedo cortesemente di inviare il documento il prima possibile a Nigel Jones e di copiare me nell'email"*. Risposta di Beretta ad entrambi del 27 luglio 2006 nella quale si trasmette atto (in pdf) *"we received ten minutes ago at our office"* e si chiede, come sempre, se si deve mandare anche l'originale. Si da atto che nella stessa cartelletta è presente copia (autentica) del **provvedimento dott. Marangoni del Tribunale di Milano, sezione specializzata proprietà industriale ed intellettuale, datato 3.7.2006** con il quale si *"inibisce a EDREAMS s.r.l. e a GOOGLE ITALIA s.r.l. ex art. 131 C.P.I. l'ulteriore utilizzazione del nome e del segno distintivo ELED OFE all'interno dei links offerti alla generalità degli utenti sulla rete internet, fissando a titolo di penale la somma di € 500,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento e per ogni violazione successivamente constatata"*, assegnando il termine del 10.7.2006 per la notifica del ricorso e del decreto alle controparti e fissando per la comparizione delle parti l'udienza del 17.7.2006. Si da altresì atto che è altresì presente copia del verbale di udienza del 17 luglio 2006 nel quale si da atto che *"nessuno compare per Google Italy"* e il giudice si riserva di decidere. A scioglimento della riserva, il giudice – rilevando altresì che la diffida *"trasmessa anche a Google Italy s.r.l. ... che anch'essa non risulta essersi attivata in alcun modo"* – conferma il *"decreto emesso inaudita altera parte in data 3.7.2003 in favore di ELED OFE s.r.l. nei confronti di EDREAMS s.r.l. e di GOOGLE ITALY s.r.l."*, disponendo *"la pubblicazione del dispositivo del decreto datato 3.7.2006 per quattro giorni sui rispettivi siti web delle parti resistenti, a cura e spese delle stesse entro cinque giorni dalla notifica del presente provvedimento"* e *"condanna le parti in via tra loro solidale al rimborso delle spese del presente giudizio, liquidate in € 4633,33"* – provvedimento datato 20 luglio 2006 e notificato a Google Italy s.r.l., come da relata nelle mani di Beretta in data 27.7.2006¹³²;

221. fax di Beretta indirizzato all'Avv. COSI datato 30 ottobre 2006 nel quale si dice che *"come da istruzioni ricevute dal Dott. Giuseppe Squicciardino di Google Ireland UK, Le trasmettiamo la copia originale dell'atto di citazione notificato a Google Italy s.r.l. in data 8 maggio 2006"*;

222. mail di risposta di Camilli a Squicciardino, datata 27 ottobre (che si allega), nel quale – dopo aver verosimilmente dato atto della richiesta – sottolinea come *"I take this opportunity to remind you of the fact that our office is also very well capable to deal with IP litigation issues, and that our IP/IT group has a strong and extensive experience in this field of law. We would be happy to have the opportunity to present our group to you or to Mr. Jones at your convenience"*¹³³;

dell'esistenza di un appoggio legale esterno, anche perché mi meravigliavo che tali richieste arrivassero direttamente a me che non sono un legale: Nigel che viene indicato nella risposta è Nigel Jones responsabile legale in Europa. Karima inoltre, mi riferiva che non era intenzione di Google Inc. al momento di assumere un Legale Italiano all'interno di Google Italy". (IX,211)

¹³² Si noti peraltro, come riscontrato dalla PG, che tale pubblicazione di fatto non è mai avvenuta (VI, 591)

¹³³ Traduzione: "Colgo questa occasione per ricordarti che il nostro Studio è anche molto capace di trattare tematiche relative alle controversie relative ad Internet Provider e che il nostro gruppo Internet Provider/Information Technology ha una forte ed estrema esperienza in questo ambito di legge. Saremmo felici di avere l'opportunità di presentare il nostro gruppo a te o al sig. Jones per la tua convenienza".



223. risposta di Squicciardino datata 31 ottobre 2006 nella quale si ringrazia per l'assistenza e si conclude così: "We will keep your details on file for the future"¹³⁴;

I legali di *Allen & Overy*¹³⁵ seguiranno solo le vicende presso il Garante, limitandosi tuttavia, e per di più per il tramite di una procura alle liti palesemente falsa fatta pervenire da ARORA Nikesh, a produrre attestazioni provenienti dai legali rappresentanti (DRUMMOND e DE LOS REYES) utili per la risoluzione del procedimento a loro favore¹³⁶.

Esse infatti, come vedremo nel proseguo (par. 14.4), in fatto attestano una situazione di Google Italy s.r.l. che non corrisponde alla realtà.

Infine, ma solo per ovvie ragioni di necessità e **dopo oltre 4 anni dalla costituzione** (il primo atto "volontariamente" inviato in originale ad uno studio legale italiano è infatti del **30 ottobre 2006**), pur avendo individuato nell'Avvocato COSI (studio legale Gianni Origoni & Partners¹³⁷) il proprio interlocutore¹³⁸, permane "l'atteggiamento tipico societario" di disinteresse che viene ben reso dallo scambio di battute ritrovato nella documentazione consegnata:

¹³⁴ Traduzione: "Manterremo i tuoi dati in archivio per il futuro".

¹³⁵ dichiarazioni dell'Avv. Così rese a verbale il 22.11.06 in chiusura sit LONGONI: "Premetto di essere un avvocato dello studio Gianni ORIGONI GRIPPO & Partners, in Milano, e di fatto consulente legale esterno per Google Italia Srl. Non esiste legale interno a Google Italia Srl. Forniamo assistenza alle società del gruppo Google, per l'attività svolta sul territorio italiano [...] **La questione del rispetto, da parte di Google Italy Srl della normativa in materia di dati personali, non è stata mai sollecitata al nostro ufficio da parte di Google Inc, o comunque delle società del gruppo in europa, con riferimento al servizio di Google Video.** Ovviamente il nostro studio legale ha fornito assistenza, anche in materia di trattamento dei dati, con riferimento alla tipologia dei contratti AD Words, soggetti alla legge italiana. Inoltre il nostro studio si occupa, per GoogleItalia e per le altra società del gruppo che offrono servizi in Italia, delle questioni connesse alla proprietà intellettuale. Voglio altresì precisare questa circostanza. Il nostro studio legale assiste Gogle Italia Srl e le società del gruppo, dal primo di giugno 2006, in quanto in precedenza, per quanto possa saperne, le società erano assistite dallo studio associato "Allen & Overy" di Milano. Questa precisazione viene fatta anche perché, a quanto Google Italia mi ha riferito in merito a questo caso, il servizio di Google Video è stato lanciato circa sei mesi fa" (II, 131);

sit CERINA 5.12.2006: "prendo atto delle dichiarazioni in atti che mi mostrate, relative alla circostanza che il nostro studio legale in passato ha fornito consulenze a Google italy s.r.l. Posso confermare che tale circostanza corrisponde al vero, così come è vero che insieme al collega Molinari ho personalmente seguito la causa di cui alla decisione del garante 18.1.2006 pubblicata anche sul sito internet dell'Autorità. I nostri rapporti con Google Italy s.r.l. sono iniziati all'incirca nel 2003/2004 ed effettivamente sono sostanzialmente cessati (non avendo più nuovi incarichi) dal giugno 2006. Per i motivi deontologici che lei stesso comprende, non posso riferire quali siano stati i miei interlocutori all'interno di Google Italy s.r.l." (II, 874).

¹³⁶ IV, 233-234, 236-237.

¹³⁷ Circostanza peraltro confermata da SQUICCIARINO (sit.6.4.2007: XI, 301): "Sono stato assunto da Google Ireland LTD il 18 aprile 2006 come LEGAL ASSISTANT (assistente legale).... Premetto che ho conseguito una laurea in Giurisprudenza presso l'Università LUISS di Roma, ed ho superato l'esame di abilitazione alla professione forense dopo la mia assunzione in Google. Avendo io competenze giuridiche e conoscenza della lingua italiana e inglese, e non essendoci in Google Italy Srl un ufficio legale interno, sono anche diventato punto di contatto per Google Italy, poco tempo dopo la mia assunzione in Google Ireland. Ovviamente, per il ruolo per il quale ero stato assunto, mi provenivano richieste da Google Italy, informazioni sulle procedure relative ai reclami in materia di marchi su Adwords, nonché trasmesse le notifiche ricevute da Google per problemi legali sempre relativi ad Adwords (peraltro questa attività mi veniva richiesta anche da altre sedi in Europa) e allo stesso modo ricevevo reclami in lingua italiana dagli Stati Uniti, sempre in quanto relativi al servizio Adwords.

Se vi erano controversie giudiziarie in Italia relative ai problemi relativi all'utilizzo dei marchi su Adwords le giravo all'ufficio legale esterno, ovvero allo studio legale GIANNI ORIGONI, in Milano".

¹³⁸ Ed in effetti la stessa, nell'ambito di questo procedimento, si proporrà fin da subito come "difensore di fiducia" di Google Italy s.r.l. (cfr. II,172).

233. mail di Di Garbo a Jones del 21 novembre 2006 ore 10.15, attinente ai fatti di cui al presente procedimento (ispezione del 21.11.2006 presso la sede legale, con relative indicazioni ricevute dallo stesso Di Garbo sull'esistenza di una sede operativa e prontamente indicate in quel verbale). In essa Di Garbo scrive, mettendo in_cc giuseppes@google.com: "*this morning I received the visit of an officer of the Judicial Police of Milan. Apparently there is a criminal proceedings pending before the Milan Court (currently handled by the "Procura della Repubblica") for which a preliminary investigation is being carried out. We do not know the contents of the investigation and there is no means to know it at the moment. It is likely that the police will make an access at the offices of Corso Europa. Please let us know if we can be of any help*". Nella mail di Nigel di risposta, recante medesima data e orario 7:55PM, si legge: "*Thanks for letting me know. We have this under control as we can given the circumstances*¹³⁹". Si allega il testo, dando atto che **accanto alla risposta di Nigel vi è un segno e annotazione a matita di questo tenore: "al solito"**.

Ovvero: "*Tutto sotto controllo*" ... "*al solito*"

Invero, appare evidente come il governo della società italiana sia stato – dall'America - volontariamente indirizzato dai legali rappresentanti alla esclusiva gestione dei profitti economici, con **totale e deliberata omissione di qualsiasi altra attività (anche di consulenza legale, attinenti alle questioni proprie del diritto italiano o comunque comunitario) che potesse – in qualche modo – ostacolarne gli incrementi.**

Peraltro occorre anche sottolineare un dato di enorme importanza, ovvero l'organizzazione dei rispettivi *competitor*. E' infatti noto come Microsoft e Yahoo! (società americane) abbiano ugualmente costituito società di diritto italiano, anch'esse con sede a Milano. E l'esperienza investigativa del *pool* reati informatici di questa Procura ha portato più volte a relazionarsi con i legali rappresentati dell'una e dell'altra società¹⁴⁰: tutti italiani ed anche "fisicamente" presenti "sul territorio societario".

5. IL RUOLO DI PETER FLEISHER E LE PRECEDENTI QUESTIONI GIURIDICHE PORTATE ALL'ATTENZIONE DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

¹³⁹ Traduzione: "Grazie per avermi messo a conoscenza. Abbiamo questa (situazione) sotto controllo per quanto ci è possibile, date le circostanze".

¹⁴⁰ Nell'ambito di due distinti procedimenti penali, sono stati sentiti a sommarie informazioni MARTINI Massimo Ernesto Aldo (Amministratore delegato della Yahoo! Italia s.r.l.:12.12.07) e IOVANE Pietro Scott (Amministratore delegato di Microsoft s.r.l.:12.1.09).

FLEISHER Peter era all'epoca dei fatti (e tuttora è) il responsabile delle *policy* sulla *privacy* per l'Europa (*Global Privacy Counsel*) di Google Inc.

Come emerso dall'indagine e come affronteremo più specificatamente nei par. 14.4 e ss., la lettera del Garante per la protezione dei dati personali (datata 22 marzo 2006)¹⁴¹ indirizzata a Google Inc. viene rigirata a lui.

Il motivo lo dichiara lui stesso nell'interrogatorio di fronte ai Pubblici Ministeri¹⁴²:

... Sono un avvocato¹⁴³ e ho il compito di fornire risposte di tipo legali per i problemi della *privacy*, all'epoca nell'ambito europeo.

La lettera che mi mostrate, datata 22 marzo 2006 e indirizzata a Google Inc, è stata a me rigirata in quanto **persona che era in grado di comprendere la problematica in essa rappresentata a livello europeo.**

In concreto, il mio lavoro è quello di fornire indicazioni sui temi della *privacy*.

Per l'Italia, se qualcuno mi chiede una consulenza, fornisco le relative indicazioni sulle questioni legali in relazione alle quali io ho competenza professionale, e cioè esclusivamente in tema di *privacy*.

Non posso quindi dare ordini ai direttori generali ma solo raccomandazioni, come da contratto da assunzione che mi riservo di produrre, solo per la parte che possa interessare il mio ruolo.

E' lui stesso a proporsi in tale veste all'Autorità Garante, rispondendo in data 12 aprile 2006¹⁴⁴ e a presenziare alla riunione del 9 maggio 2006, facendosi accompagnare da Magrini (*Country Manager* di Google Italy), "anche per fare da interprete".

¹⁴¹ V, 11-12. Nella stessa il Garante, dopo aver attestato di aver "constato, al momento, che le norme italiane che recepiscono la legislazione europea non sono applicabili al trattamento dei dati che Google Inc. effettua attraverso i server di cui risulta avere l'esclusiva disponibilità", afferma tuttavia di riservarsi "di approfondire la questione".

¹⁴² Agli organi di stampa, proprio in contemporanea con la prima udienza del processo (3.2.2009), FLEISHER dichiarerà di essere stato accerchiato da 5 persone mentre si recava ad un Convegno presso l'Università di Milano (dovendo intervenire come relatore insieme al Segretario Generale dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali) e portato davanti al Pubblico Ministero con la forza (https://www.privacyassociation.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1745&Itemid=228), tanto da ingenerare nella opinione pubblica l'idea che fosse stato addirittura arrestato (come riportato dal Guardian e da altre testate estere: <http://www.guardian.co.uk/technology/2009/feb/03/google-trial-privacy>). Come siano andati realmente i fatti lo indicano le annotazioni di PG del 22 e 23.1.2008 (che danno atto di averlo cercato invano nei giorni precedenti nei migliori hotels di Milano nonché nelle liste di attesa degli aerei per Milano: XI, 210 ss), e il fatto stesso che la convocazione notificatagli era *ab origine* fissata una ora dopo la fine del Convegno (convocazione peraltro spostata, su invito dei difensori, alla giornata successiva: XI, 214).

¹⁴³ Per il suo curriculum cfr. quanto indicato nella documentazione preparata per il suddetto Convegno (XI, 434).

¹⁴⁴ V, 211. Sulla circostanza peraltro è stata ritrovata una e-mail dello stesso FLEISHER indirizzata al Garante in data 19 aprile 2006, nella quale il primo si lamenta del fatto di "vedere articoli su quasi tutti i giornali in Italia nello spazio di ore dall'invio dall'invio del mio fax alla sua attenzione, contenenti informazioni presenti nella mia lettera. Normalmente, mi aspetto che le comunicazioni tra il Garante e una società rimangano confidenziali" (IX, 748). In una successiva e-mail del 20.4.06 (VIII, 748) lo stesso FLEISHER riferirà ad HESSE: "il Professor Pizzetti (responsabile dell'autorità italiana per la protezione dati chiamata il Garante) mi ha chiamato di persona oggi per scusarsi del fatto che il suo ufficio ha fatto trapelare la mia lettera alla stampa in Italia". Dal blog di Google Italia apprendiamo peraltro, dall'instancabile Marco PANCINI (Responsabile per i rapporti istituzionali di Google Italy) che lo stesso FLEISHER, durante il periodo di celebrazione di questo processo, "è stato invitato da Mauro Paissan, membro dell'Autorità Garante per la Privacy, ad intervenire alla presentazione del suo nuovo libro *La Privacy è morta, viva la Privacy*" (<http://googleitalia.blogspot.com/2009/06/la-privacy-e-morta-viva-la-privacy.html>), presentazione che si è tenuta a Milano in data 28 maggio 2009. Sulle dichiarazioni ai mass media di PANCINI durante tutta la durata del presente procedimento cfr. anche annotazione di PG del 6.3.2009: "Per quanto di interesse nel procedimento penale in oggetto indicato si trasmette il testo della seguente agenzia di stampa rilevata in rete: "26-02-09 WEB: PANCINI (GOOGLE), RIVEDERE REGOLE GARANTENDO LIBERTA' INFORMAZIONE "

Il resto dell'interrogatorio è una serie di "non ricordo"¹⁴⁵ e una linea difensiva ben precisa, riassunta in due passaggi chiave:

sono ancora oggi **un dipendente** di Google France s.r.l ...

... posso dire di essere **un portavoce** di Google Inc in quanto le decisioni vengono prese da altri.

Anche se è lui stesso che alla Polizia Giudiziaria che lo identifica a Milano riferisce di non c'entrare nulla con Google, chiedendo "in quale qualità fosse ... destinatario dell'atto"¹⁴⁶ di invito a presentarsi al Pubblico Ministero, con le garanzie difensive, lo stesso SQUICCIARINO successivamente ammetterà di rivolgersi al FLEISHER, per conto di Google Ireland, proprio per la sua qualità e professionalità¹⁴⁷.

E dal contratto di assunzione del FLEISHER, prodotto dalla difesa, emerge proprio, in punto delle responsabilità ivi indicate, quella di "garantire conformità alle leggi in materia di protezione dati e privacy"¹⁴⁸.

Pare invero risibile la dichiarazione volta ad attestare che il FLEISHER non avesse "alcun potere decisionale", in quanto fatta pervenire dal Responsabile delle risorse umane di Google France s.a.r.l.¹⁴⁹ e tenuto conto peraltro dei compiti di "responsabilità" espressamente indicati nel contratto di assunzione da lui stesso prodotto¹⁵⁰

Sul punto, ci si potrebbe a questo punto chiedere chi fosse amministratore di Google France s.r.l. all'epoca dei fatti.

(ASCA-CORRIERE COM.) - Roma, 25 feb - "Il nostro obiettivo in questa audizione e' sottolineare la differenza di Internet rispetto agli altri media, una differenza da tenere sempre in considerazione se si vuole affrontare il tema delle regole". E' quanto dichiarato ieri da Marco Pancini, European Policy Counsel di Google Italia davanti alla Commissione Trasporti della Camera. "E' necessario affrontare il tema delle regole del Web - ha continuato Pancini - senza dimenticare l'enorme opportunità che Internet rappresenta in termini di accesso all'informazione, libertà di espressione e crescita economica in un momento di crisi". (XIV,171).

¹⁴⁵ "Non ricordo se, dal febbraio 2006 fino ad oggi, vi siano state richieste a me rivolte da Google Italy s.r.l. sui problemi della privacy in generale. Ricordo solo di essere stato con Magrini dal Garante nella occasione che mi avete rappresentato.

Come mi indicate, corrisponde al vero che quell'incontro nacque dalla lettera del Garante italiano alla quale io ho risposto, indicando due possibili date per un incontro. Magrini mi ha accompagnato, anche per fare da interprete.

Non ricordo se, con riferimento al servizio di Google Video, ho ricevuto richieste di pareri legali dai responsabili di Google Inc."

¹⁴⁶ XI, 213

¹⁴⁷ "Domanda: Conosce DRUMMOND David Carl, DE LOS REYES e FLEITCHER Peter?"

Risposta: Conosco FLEITCHER Peter che è responsabile della Privacy per l'Europa; anch'io anche per la mia funzione in Google Ireland mi rapporto con lo stesso per problemi inerenti la Privacy. Ricordo altresì, in particolare, di aver girato alcune comunicazioni provenienti dal Garante italiano per la Privacy, e trasmesse a me da Google Italy, a Peter. E' possibile che l'abbia tradotta dall'italiano all'inglese e girata a lui per competenza. Ho conosciuto DRUMMOND nel corso di una convention a Dublino e so che è tra i capi dell'ufficio legale di Google Inc. Non conosco né ho mai sentito parlare di DE LOS REYES".

¹⁴⁸ XI, 264

¹⁴⁹ XI, 266

¹⁵⁰ XI, 264: "responsabilità: garantire conformità alle leggi in materia di protezione dati e privacy; essere un referente primario sia all'interno della società che al di fuori della società per quanto attiene tematiche relative a protezione dati/privacy".



La risposta è indice di quanto sia effettivamente apparente la distinzione tra le varie società del "gruppo Google". E infatti al registro delle imprese francesi, in data 21.9.2004 viene annotata l'uscita di Dova e Kordestani dal CdA di Google France s.a.r.l. e la contestuale nomina di DRUMMOND e DE LOS REYES quali nuovi amministratori¹⁵¹. Trattasi quindi di analoga scelta già accertata con riferimento a Google Italy s.r.l!

E, allo stesso modo di quanto verificatosi con Google Italy s.r.l.¹⁵², DRUMMOND e DE LOS REYES cesseranno dall'incarico con decisione presa in data 1.3.07¹⁵³.

La contestazione, in termini omissivi, rimane in piedi: nessuna raccomandazione sul tema privacy è stata mai data a Google Italy, in relazione al lancio di un servizio con moltissime incidenze sul tema della protezione dei dati personali e proprio nel periodo in cui tale complessiva problematica gli era stata personalmente segnalata anche dall'Autorità Garante.

Sul punto, le dichiarazioni raccolte non lasciano dubbi:

Sit HESSE 22.11.06: "Domanda: è stato mai affrontato, durante la fase precedente alla effettiva operatività del servizio Google video, il problema relativo al rispetto della complessiva Normativa in tema di protezione dei dati personali, in relazione ai prevedibili rischi di tale attività? Risposta: per quanto possa io riferire, questa disamina non è stata mai affrontata da Google Italia s.r.l. in quanto anche tale aspetto è stato affrontato da Google Inc., io, per la mia funzione, non ho mai partecipato a riunioni che avessero per oggetto questo aspetto"¹⁵⁴

Sit MAGRINI 22.11.06: "Domanda: è stato mai affrontato, durante la fase precedente alla effettiva operatività del servizio Google video, il problema relativo al rispetto della complessiva normativa in tema di protezione dei dati personali, in relazione ai prevedibili rischi di tale attività? Risposta: Su tale aspetto, io non ho mai partecipato a riunioni che avessero ad oggetto la materia del rispetto della normativa sulla Privacy in relazione alla localizzazione del servizio di Google Video in Italia"¹⁵⁵

Sit LONGONI 22.11.06: "Domanda: è stato mai affrontato, durante la fase precedente alla effettiva operatività del servizio Google video, il problema relativo al rispetto della complessiva normativa in tema di protezione dei dati personali, in relazione ai prevedibili rischi di tale attività? Risposta: **Su tale aspetto, per quanto possa riferire, il problema non è stato affrontato direttamente, nel senso che nessuno ci ha chiesto come volevamo affrontare il problema della privacy. Non sono state fatte riunioni avente quest'argomento**"¹⁵⁶

dichiarazioni dell'Avv. Così rese a verbale il 22.11.06 in chiusura sit LONGONI: "Premetto di essere un avvocato dello studio Gianni ORIGONI GRIPPO & Partners, in Milano, e di fatto consulente legale esterno per

¹⁵¹ XI, 292

¹⁵² Quanto a Google Italy s.r.l., il verbale dell'assemblea è datato 21.5.2007 (XI, 81).

¹⁵³ XI, 293

¹⁵⁴ II, 117

¹⁵⁵ II, 123

¹⁵⁶ II, 129



*Google Italia Srl. Non esiste legale interno a Google Italia Srl. Forniamo assistenza alle società del gruppo Google, per l'attività svolta sul territorio italiano [...] **La questione del rispetto, da parte di Google Italy Srl della normativa in materia di dati personali, non è stata mai sollecitata al nostro ufficio da parte di Google Inc, o comunque delle società del gruppo in europa, con riferimento al servizio di Google Video.** Ovviamente il nostro studio legale ha fornito assistenza, anche in materia di trattamento dei dati, con riferimento alla tipologia dei contratti AD Words, soggetti alla legge italiana. Inoltre il nostro studio si occupa, per GoogleItalia e per le altra società del gruppo che offrono servizi in Italia, delle questioni connesse alla proprietà intellettuale. Voglio altresì precisare questa circostanza. Il nostro studio legale assiste Gogle Italia Srl e le società del gruppo, dal primo di giugno 2006, in quanto in precedenza, per quanto possa saperne, le società erano assistite dallo studio associato "Allen & Overy" di Milano. Questa precisazione viene fatta anche perché, a quanto Google Italia mi ha riferito in merito a questo caso, il servizio di Google Video è stato lanciato circa sei mesi fa¹⁵⁷*

Lo stesso Garante si dimostrerà palesemente insoddisfatto¹⁵⁸ dell'esito della riunione, tanto è vero che sente la necessità di scrivere una seconda lettera datata **3 luglio 2006**¹⁵⁹ nella quale sottolinea nuovamente i profili di criticità in materia di trattamento dei dati personali, anche in relazione all'informativa ex art. 13 Codice Privacy.

Ma anche questa non porterà ad alcun risultato concreto.

Del resto la più grande preoccupazione di FLEISHER, in una *e-mail* indirizzata ad HESSE¹⁶⁰ in data 3 ottobre 2006, è quella relativa all'impatto mediatico della vicenda:

vorrei suggerire fortemente di considerare la possibilità di permettere al Garante di prendersi il merito con la stampa di aver dato a Google il là per apportare questi cambiamenti. Potremmo coordinare le PR con il suo ufficio. Così facendo il suo ufficio si posizionerebbe come un sostenitore della privacy efficace e permetterebbe a Google di essere considerato sensibile alle esigenze degli enti responsabili della regolamentazione in materia di privacy, sensibile alle problematiche europee sulla privacy e in generale un buon partner per l'Europa. Si tratterebbe quindi di una opportunità vincente per noi. Siete d'accordo? Ma questo significa che dovremmo dedicare un po' di tempo al coordinamento delle attività di PR prima di fare l'annuncio negli Stati Uniti oppure potremmo decidere di fare delle dichiarazioni consecutive.

E ancora¹⁶¹:

¹⁵⁷ II, 131

¹⁵⁸ Nonostante quanto ritrovato in una email indirizzata a FLEISHER il **31 maggio 2006** avente ad oggetto "**Pizzetti**": "Volevo solo farti sapere che nell'incontro EPOF di oggi lui ha fatto riferimento ad una certa visita del Garante a Google negli Stati Uniti citandolo come esempio di buona collaborazione con le società. Il suo inglese era un po' stentato perciò non sono proprio sicuro di che cosa intendeva dire, ma volevo farti sapere che ha parlato bene di Google" (XI, 756). In un'altra *e-mail* si dice, sempre in riferimento a tale circostanza: "Ero seduta vicino a Laura Tempestini che è l'assistente legale del sig. Pizzetti, ha lasciato un raccoglitore con dei documenti sul tavolo di fronte a lei e io non ho potuto non leggere l'etichetta sul raccoglitore: Google. Sembra che stiano tenendo d'occhio Google (IX, 763).

¹⁵⁹ V, 49-50

¹⁶⁰ VIII, 803

¹⁶¹ VIII, 802



Mi aspetto che il Garante cerchi di prendersi il merito di questa pubblicità, indipendentemente da ciò che diremo e faremo. Voglio solo assicurarmi che i commenti siano cordiali e collaborativi - Voglio evitare un confronto di PR da parte del regolatore che faccia sembrare che siamo stati costretti da loro a intraprendere tutta un serie di cambiamenti. Hanno già fatto uscire un comunicato stampa in Italia dicendo a tutto il mondo che stanno perseguendo questo faccenda con Google.

A tale scambio di opinioni partecipano altre persone di Google: significativo questo punto di vista¹⁶²:

Metto in cc Jill, la nostra persona delle PR per il prodotto per sapere che cosa ne pensa dal suo punto di vista, ma io propendo per non lasciare che il Garante si prenda il merito di questo, sebbene ci potrebbe essere un modo per gestire le cose in modo tale da far sì che al Garante venga riconosciuto il merito di averci fornito un feedback e un contributo prezioso.

Prima di tutto, sarebbe difficile coordinare i tempi - se incontriamo in un virus durante l'ultima settimana di prova, dopo dovremmo trattenere la release per tutto il tempo necessario per mettere a posto le cose (non possiamo emettere release consecutive. Visto che stiamo rilasciando questo come parte di un prodotto più ampio che esiste già in molte lingue, dovremo integrarlo con il prodotto più ampio immediatamente).

Ma il motivo principale è che molti organizzazioni e webmasters hanno richiesto questi cambiamenti negli anni e dire che loro non hanno nulla a che fare con tutti questi input e che il cambiamento è stato apportato solo quando un'agenzia con poteri regolamentari lo ha richiesto, potrebbe mandare un messaggio negativo.

Comunque essere considerati come sensibili alle problematiche legate alla privacy e agli interessi delle enti preposti al rispetto delle regolamentazioni in Europa è importante, forse c'è un modo di raggiungere l'obiettivo senza metterci contro tutti gli altri.

Preoccupazioni, del resto fondate..... e non potrebbe essere diversamente: **il patrimonio informativo è la vera miniera per Google ed una corretta applicazione della legge sulla protezione dei dati personali potrebbe irrimediabilmente porre un freno alla corsa all'oro.**

Non occorre questa indagine per metterlo in evidenza... è una situazione che traspare ogni volta che si affrontano i problemi di Google, come ben sottolineato da questa acuta riflessione di un avvocato sul "pensiero Fleisher" (ribadito il 22.1.08 durante il suo intervento al Convegno all'Università statale di Milano)¹⁶³:

¹⁶² VIII, 802

¹⁶³ Dalla annotazione di PG del 28.4.2008 (XI, 430): "Sul convegno organizzato dall'Università degli Studi di Milano si trovavano su Internet alcuni commenti, uno dei quali - reperibile all'indirizzo <http://www.troiano.org/?p=29> e curato da Guglielmo Troiano, noto avvocato milanese specializzato in tematiche di protezione dei dati personali - viene trasmesso contestualmente alla presente, in quanto suscitava particolare interesse negli operanti per le opinioni ivi espresse".

"Quello della privacy è uno dei temi scottanti del web non tanto per la violazione dei suoi principi, quanto per la mancanza di armonizzazione delle normative nazionali. Ed una società come Google, che opera in 160 paesi nel Mondo, lo sa bene.

*Peter Fleischer ha affermato che, per l'azienda di Mountain View, è impossibile riuscire ad operare a livello globale rispettando in pieno 160 diverse legislazioni. Il motore di ricerca, ma anche tutti gli altri servizi offerti, opera tecnicamente allo stesso modo in tutti i paesi in cui Google è presente. **Anche se, è cosa nota, attraverso la profilazione degli indirizzi IP, un utente situato in Italia non può utilizzare google.com***¹⁶⁴.

Che Google ce la metta tutta per rispettare la legge è fuori di dubbio; al tempo stesso è lecito chiedersi (come ha fatto un esimio avvocato milanese tra il pubblico): ma alla fine, Google che legge applica? Tutte e nessuna in particolare, sembra essere stata la risposta.

La realtà è che Google mostra una sua lungimirante visione quando spinge l'opinione pubblica all'adozione di una normativa globale sulla privacy (in seno ad organi istituzionali di pari portata), ma si è ancora molto, forse troppo, lontani da un tale sogno. In itinere, il diritto vigente in Italia resta senz'altro il c.d. codice della privacy che, armonizzato con le normative europee ed i pochi trattati internazionali in materia, Google deve necessariamente tenere in considerazione."

FLEISHER peraltro è "un portavoce" davvero particolare, se anche il WP29 (Gruppo per la tutela dei dati personali - articolo 29)¹⁶⁵ ritiene di indirizzare proprio a lui addirittura una lettera aperta¹⁶⁶ (alla quale, peraltro, lui stesso risponderà in data **10 giugno 2007**. Con la stessa strategia dialettica: in realtà non rispondere alla domande, ma allargare il campo della discussione¹⁶⁷).

Occorre significativamente sottolineare, da ultimo, che **proprio questa lettera aperta del WP29 segna il punto finale della questione** in quanto ad essa si perviene proprio perché i primi solleciti che lo stesso FLEISHER riceve dal Garante italiano erano rimasti senza adeguate risposte e soluzioni.

6. IL RUOLO DI DESIKAN ARVIND

DESIKAN Arvind è il responsabile del progetto Google Video per l'Europa, come emerge non solo dalla documentazione¹⁶⁸ ritrovata presso la sede di Google Italy ma anche dalle dichiarazioni dei dipendenti italiani coinvolti nel progetto (a fronte delle *e-mail* ritrovate nei loro portatili), in particolare VEGLIO (sit. 12.12.06¹⁶⁹ e 5.4.07¹⁷⁰):

¹⁶⁴ Così confermato anche da HESSE, sit 12.12.06 (VI,154)

¹⁶⁵ Trattasi di organismo costituito in virtù dell'art. 29 Direttiva 95/46/CE.

¹⁶⁶ Trasmessa alla Procura dalla Autorità Garante (V, 279) ma comunque pubblicata anche su Internet sul sito del WP29: http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/news/docs/pr_google_16_05_07_en.pdf

¹⁶⁷ "Ci sono molte domande riguardo alla Direttiva EU sulla Conservazione dei Dati a cui non è stata data una risposta".

¹⁶⁸ Cfr. documentazione ritrovata a seguito della ispezione dei sistemi informatici di Google Italy s.r.l. e del sequestro di alcuni computer portatili: (in particolare: VII, 55 ss; VIII, 584 ss, IX, 7 ss).

¹⁶⁹ VI, 129 ss

¹⁷⁰ XI, 2 ss

Domanda: Vuole meglio precisare l'iter organizzativo che ha portato alla redazione di questo documento¹⁷¹ e le attività di Google Italy precedenti/successive connesse ad esso?

Risposta: Per la redazione del documento mi sono consultata solo con Giorgia. Al termine della predisposizione, il documento è stato rivisto dalla Longoni e poi lo abbiamo condiviso con gli altri team di marketing europei. Praticamente **la presentazione è stata inviata ad Arvind DESIKAN (uno dei Product Marketing Manager europei)** e la stessa operazione è stata fatta da Francia, Germania e forse Spagna e Gran Bretagna. Questo lo so perché credo di aver ricevuto sulla mia casella di posta elettronica le altre analisi di mercato. Non ricordo il contenuto delle altre analisi di mercato. Ricordo che ci eravamo dati tutti la stessa scadenza e credo che tutti la avessimo rispettata. Non ricordo sia passato del tempo tra l'invio della nostra analisi e la ricezione delle altre. **Ricordo inoltre che quanto alla nostra relazione Arvind DESIKAN si limitava ad apprezzare il lavoro fatto. C'è stata una conference call cui hanno partecipato sicuramente Arvind DESIKAN, io e tutti gli altri team di marketing dei paesi in cui era già stato deciso di lanciare il prodotto. Tali conference call hanno avuto luogo all'incirca tra maggio e giugno. Credo che in tale occasione fosse presente anche la Longoni. Questa conference call sarà durata forse un'ora. Come per il lancio di tutti gli altri servizi più importanti di Google abbiamo di regola una Conference Call programmata a scadenza settimanale.**

Domanda: Ci sono state riunioni preliminari alla localizzazione del servizio in Italia?

Risposta: *Si, come già riferito avevamo delle conference call settimanali. Non ricordo se alla data del 28.04.06, come da mail che mi mostrate erano state fatte riunioni precedenti. **Le Conference call venivano fissate da Arvind Desikan, che lavora a Londra. Arvind Desikan è un product marketing manager.***

[...] Domanda: Anderson e Arvind Desikan partecipavano sempre alle conference call?

Risposta: **Desikan di sicuro tutte le volte**, Anderson c'era spesso in quanto lui si occupava del processo di internazionalizzazione del servizio. Desikan per il suo ruolo nel team di Google video si trovava a Londra quale product marketing manager di Google video in Europa, mentre Anderson lavorava sullo stesso prodotto ma per i lanci a livello internazionale. Anderson per il suo ruolo si trovava a Mountain View. Desikan lo vedo spesso a Londra, mentre Ethan penso di averlo visto una volta.

e LONGONI (sit. 5.4.07¹⁷²)

Domanda: Ci sono state riunioni preliminari alla localizzazione del servizio in Italia?

Risposta: Si, avevamo delle conference call settimanali alle quali partecipavamo sia io che Paola Veglio. Con riferimento alla Mail del 28.04.06 che mi mostrate, confermo di aver coinvolto Paola Veglio nella parte operativa del progetto *Google video*. Non ricordo se prima del 28.04.06. ci fossero state delle conference call. Con riferimento all'altra mail del 21.04.06, preciso che Georges Haddad è il corrispettivo Francese di Paola Veglio. **Le Conference call venivano fissate da Arvind Desikan, come da mail del 28 .04 che mi mostrate. Arvin Desikan è un product marketing manager e lavora a Londra.** Con riferimento

¹⁷¹ Si intende il documento intitolato "Google Video: analisi preliminare delle peculiarità del mercato italiano"

¹⁷² IX, 95 ss

ad Anderson, non avendolo mai incontrato non posso riferire dove lavori, ma era coinvolto anche lui nel progetto *Google Video*. Preciso altresì con riferimento all'allegato che mi mostrate della mail del 29.04.06. che la sigla P.M.- sta per product manager e la sigla P.M.M, sta per *Product Marketing Manager*.

[...] Domanda: Conosce Patrick Walker?

Risposta: Si lo conosco, anche in questo caso penso che stia a Londra (faccio presente che di regola abbiamo uno scambio di mail per cui non posso riferire esattamente dove i miei colleghi lavorino), faceva anche lui parte del team Google video. Non ricordo se partecipasse alle riunioni alle conference calls settimanali. **Sempre in relazione alla mail del 30.05.06, Desikan era responsabile del lancio del servizio Google Europa.** Anche Etan Anderson partecipava alle conference calls. Con riferimento ad Anderson quando lui si scusa per non aver partecipato al "meeting", come dalla mail del 25.05.06, fa riferimento alla conference call in quanto nel proseguo farà presente che sarà in linea per il prossimo appuntamento settimanale.

Come già ricordato, dall'inizio del 2006¹⁷³ è lui ad indire tutte le *conference call*¹⁷⁴, a proporre i relativi temi da affrontare nonché a gestire i loro sviluppi.

Sempre quale responsabile del progetto, durante una delle *conference call* (nelle quali mai fu affrontato il problema dei possibili rischi per il trattamento dei dati personali eventualmente immessi nel sistema di Google Video¹⁷⁵) ha sollecitato la LONGONI (che poi materialmente si è avvalsa della VEGLIO) al fine della redazione del già ricordato documento di analisi delle peculiarità del mercato italiano¹⁷⁶.

E' sempre lui che rigirerà alla VEGLIO il documento già commentato al par. 3.4 (dal momento che aveva già illustrato la politica dei controlli durante le *conference call*) ed ammetterà, in una *e-mail* inviata alla VEGLIO ove lui stesso commenta i fatti oggetto di questo procedimento (13.11.06), che *"le procedure di screening manuale non sono una soluzione praticabile e che abbiamo bisogno di affidarci di più a procedure automatizzate e/o a rimozione più veloce di video"*¹⁷⁷.

Alla luce di quanto complessivamente accertato, anche in relazione al DESIKAN valgono quindi le medesime considerazioni già illustrate – quanto ai profili di responsabilità penale *sub specie* di condotta omissiva - in relazione agli altri coimputati.

¹⁷³ Cfr. in particolare una delle prime *e-mail* attinenti alla localizzazione di Google Video in Europa, da lui inviata alla LONGONI e datata 3 marzo 2006 e avente ad oggetto, nel file allegato, *"alcuni temi iniziali, da me preposti, per la nostra discussione"*, in relazione all'analisi del mercato europeo: VIII, 584 ss. Cfr. anche la successiva *e-mail* del 30 marzo 2006 relativi ad *"alcuni documenti di riferimento per la nostra conferenza telefonica di oggi"*: IX, 7 ss

¹⁷⁴ Sulla fissazione delle *conference call* cfr. anche par. 3.4.

¹⁷⁵ Sit LONGONI 22.11.06: *"Domanda: è stato mai affrontato, durante la fase precedente alla effettiva operatività del servizio Google video, il problema relativo al rispetto della complessiva normativa in tema di protezione dei dati personali, in relazione ai prevedibili rischi di tale attività? Risposta: Su tale aspetto, per quanto possa riferire, il problema non è stato affrontato direttamente, nel senso che nessuno ci ha chiesto come volevamo affrontare il problema della privacy. Non sono state fatte riunioni avente quest'argomento"* (II, 129);

¹⁷⁶ Sit VEGLIO 12.12.2006 (VI, 129 ss).

¹⁷⁷ Sit VEGLIO 5.4.07 (VI, 3) *"Domanda:Può riferire sul contenuto della mail ricevuta da Desikan in data 13.11.06 Risposta:Prendo atto che in questa mail Desikan riferisce che "le procedure di screening manuale non sono una soluzione praticabile e che abbiamo bisogno di affidarci di più a procedure automatizzate e/o a rimozione più veloce di video." Ribadisco che il tema dei controlli, da lui affrontato anche nelle conference call, non rientra nel nostro lavoro di marketing"*.

7. IL "GRUPPO" GOOGLE

L'analisi della documentazione societaria riporta, altresì, questa ulteriore importante indicazione:

172 documento indicante "*subsidiaries and branches of Google, Inc*" tra cui compare anche Google Italy Srl, documento verosimilmente proveniente da Google Inc. via e-mail e che si allega in copia;¹⁷⁸

E se ancora qualcuno dubitasse che DRUMMOND e DE LOS REYES siano stati messi "a caso" alla guida di Google Italy srl, basti pensare come:

- DRUMMOND¹⁷⁹, a riprova di quanto l'indagine svolta dalla Procura di Milano abbia effettivamente colto nel segno circa i suoi poteri e responsabilità, si rivela sempre più elemento fondamentale nella stessa strategia legale di Google Inc., se è vero – come ha recentemente riferito il *Wall Street Journal*¹⁸⁰ – che a seguito dell'indagine aperta dall'antitrust americana in relazione al servizio Google Books¹⁸¹, lo stesso DRUMMOND "*volerà a Washington per difendere le ragioni dell'accordo in una riunione congiunta*"¹⁸²; e ancora, quando recentemente il cancelliere tedesco Angela Merkel ha dichiarato pubblicamente di voler legiferare per proteggere il diritto d'autore dai "*significativi pericoli*" connessi a Internet, è stato lui stesso, nella sua qualità di "*Capo dell'Ufficio legale di Google*", a rilasciare dichiarazioni alla *Associate Press*¹⁸³ volte a tranquillizzare l'opinione pubblica del fatto di non aver "*mai acquisito digitalmente libri protetti dal diritto d'autore in Europa*". Non a caso fu lui stesso a ricevere Barack Obama, durante la sua campagna elettorale, presso la sede americana di Google¹⁸⁴

¹⁷⁸ IV, 174. Esse sono così indicate: Google (Hong Kong) Limited, Google Australia PTY Ltd, Google Brazil, Google Canada Corporation, Google France SarL, Google Germany GmbH, Google International LLC, Google Ireland Holdings Limited, Google Ireland Ltd., Google Italy S.R.L., Google Japan, Inc., Google Korea LLC, Google Netherlands B.V., Google Netherlands Holdings B.V., Google Online India Private Ltd., Google Spain S.L., Google Sweden A.B., Google Switzerland GmbH, Google UK Ltd, Google LLC.

¹⁷⁹ Sit LONGONI 22.11.06: "*Domanda: conosce il sig. DRUMMOND David Carl? Risposta: No, non lo conosco personalmente, ma so che fa parte di Google Inc, cioè fa parte della direzione di Google Inc.*" (II, 118); sit SQUICCIARINO: "*Ho conosciuto DRUMMOND nel corso di una convention a Dublino e so che è tra i capi dell'ufficio legale di Google Inc.*" (IX, 304).

¹⁸⁰ <http://online.wsj.com/article/SB124458396782799555.html>. Tale articolo viene ripreso in italiano dalla autorevole rivista *on line* Punto Informatico: <http://punto-informatico.it/2641484/PI/News/google-book-search-antitrust-usa.aspx>

¹⁸¹ Trattasi dello strumento sviluppato da Google per permettere la ricerca nel testo di libri antichi digitalizzati oppure in commercio: anche tale servizio è tuttora oggetto di discussioni (e di controversie legali) per i profili di violazione del copyright.

¹⁸² L'articolo del *Wall Street Journal* è stato ripreso in italiano dalla autorevole rivista *on line* Punto Informatico: <http://punto-informatico.it/2641484/PI/News/google-book-search-antitrust-usa.aspx>

¹⁸³ Cfr. le dichiarazioni rilasciate il 15 ottobre 2009 ad *Associate Press* in http://www.google.com/hostednews/ap/article/ALeqM5gr_qJl9Kl8h7PBC-AEeknD3ezkegD9BBHAT80 (per una sintesi in italiano: <http://punto-informatico.it/2728240/PI/News/google-books-non-viola-copyright.aspx>).

¹⁸⁴ B. OBAMA, *L'audacia della speranza*, Rizzoli, 2008, p. 147: ("*Ci fermammo davanti a una serie di moderni edifici modulari e fummo ricevuti dal consigliere generale di Google, David DRUMMOND, un afroamericano all'incirca della mia età che era al corrente della mia visita*").

- DRUMMOND e DE LOS REYES compaiono, con cariche di responsabilità, non solo in Google Italy ed in Google France s.a.r.l.: infatti la Guardia di Finanza, con annotazione del 20.4.2009¹⁸⁵, ha comunicato che da quanto accertato dalla analisi di documentazione sociale di Google UK Limited e Google Ireland Limited

emergono alcune evidenze investigative ritenute di interesse attinenti i seguenti incarichi direttivi delle società in parola e, nello specifico:

- a) Google UK Limited¹⁸⁶
 - ✓ DRUMMOND David dal 2003 al 15.02.2007
 - ✓ REYES George dal 2003 al 15.02.2007
- b) Google Ireland Limited¹⁸⁷
 - ✓ REYES George dal 2003 al 06.06.2007

La ramificazione europea di Google appare pertanto ispirata al principio delle scatole cinesi, tutte apparentemente distinte ma in realtà necessariamente collegate tra loro, dal momento che **l'attività di marketing sul territorio di ciascuno Stato della Unione Europea risulta essenziale per la diffusione di un servizio e, quindi, fondamentale in un'ottica di realizzazione di profitti economici.**

Questo principio è stato ben evidenziato da una recente sentenza del *Tribunal de grande instance* di Parigi che ha condannato *Google France* sulla base del seguente principio:

"Nonostante la commercializzazione del sistema Adwords è localizzata in Irlanda per motivi economici o fiscali e nonostante il fatto che il nome del dominio, i marchi, i server e la gestione materiale del sito google.fr facciano capo alla società Google Inc, tale circostanza non può escludere la responsabilità della società Google France, che è l'unica società del gruppo ad intervenire legalmente in Francia e su questo territorio compare e si comporta come responsabile dell'attività pubblicitaria dell'omonimo sito internet Google France"¹⁸⁸.

OMISSIS

9. LA PUBBLICITA' CHE NON SI VEDE, OVVERO IL SISTEMA ADWORDS E LA POSIZIONE DOMINANTE DI GOOGLE

¹⁸⁵ XIV, 262 ss

¹⁸⁶ Dati rilevati dai "abbreviated financial statement" relativi all'esercizio finanziario conclusosi il 31.12.2003 ed a quello conclusosi il 31.12.2006 della Google UK Limited (XIV, 279 ss).


¹⁸⁷ Dati rilevati dai "abridged financial statement" relativo all'esercizio finanziario del periodo temporale dal 28.02.2003 al 31.12.2003, (XIV, 278 ss) dal "directors' report and financial statements" relativo all'esercizio commerciale conclusosi il 31.12.2004 (XIV, 298 ss) e dal "directors' report and financial statements" relativo all'esercizio commerciale conclusosi il 31.12.2006 (XIV, 319 ss).

¹⁸⁸ Sentenza del 7 gennaio 2009 reperibile su http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_article=2532 ed allegata alla presente memoria.

Come noto¹⁸⁹ e peraltro confermato dal teste DOIG¹⁹⁰, Google Video viene lanciato negli USA all'inizio del 2005 e originariamente limitato ai soli video di qualità.

Il servizio viene localizzato in Italia nel luglio 2006, anche se – come abbiamo ricordato – con una impostazione differente, ben messa in evidenza dall'articolo di stampa apparso sulla testata *week.it* fin dal 24.6.2005 intitolato "Google cerca registi <fai da te>".

Se il rassicurante è dichiarato obiettivo di Google è sempre stato quello di "organizzare le informazioni a livello mondiale"¹⁹¹, è l'attività AdWords – la stessa che abbina ai risultati delle ricerche i cd. "link sponsorizzati" che appaiono in alto a destra¹⁹², come da immagine di cui alla annotazione di PG del 6.3.2009¹⁹³ - l'anima commerciale anche di Google Italy s.r.l., con i suoi ingenti ricavi.



¹⁸⁹ <http://www.eweek.com/c/a/Search-Engines/Google-Launches-Video-Search/>

¹⁹⁰ Trascrizioni udienza 29.09.09, p. 35.

¹⁹¹ Cfr. <http://www.google.it/intl/it/corporate/>. Su una delle prime home page di Google (ancora oggi reperibili nel Web: si veda quella conservata su <http://web.archive.org/web/19990221202430/www.google.com/company.html>) appariva testualmente: "Intendiamo facilitare la ricerca di informazioni di alta qualità sul Web". In una successiva intervista del 2002, Sergey Brin rivelò che HAL 9000 (più che un computer trattasi dell'inquietante protagonista del film 2001, Odissea dello Spazio) costituiva l'obiettivo dei propri sforzi proprio per la sua capacità di memorizzare ed organizzare, razionalizzandole, tutte le informazioni, dicendosi sicuro di avere buone probabilità di non commettere gli errori di programmazione che spinsero HAL ad uccidere gli occupanti della navicella spaziale (cfr. S. MICHELIS, *The search engine that could in http://www.pbs.org/newshour/bb/business/july-dec02/google_11-29.html*: "SPENCER MICHELIS: Sergey Brin thinks the ultimate search engine would be something like the computer named Hal in the movie 2001: A Space Odyssey. SERGEY BRIN: Hal could... had a lot of information, could piece it together, could rationalize it. Now, hopefully, it would never... it would never have a bug like Hal did where he killed the occupants of the space ship. But that's what we're striving for, and I think we've made it a part of the way there").

¹⁹² La visualizzazione dei link sponsorizzati può avvenire anche in cima ai risultati, sempre preceduta dalla dizione "link sponsorizzati".

¹⁹³ XIV, 170 ss

E il profitto per Google Italy s.r.l. consiste proprio in questo: più i risultati delle ricerche sono in grado di abbinare *link* sponsorizzati, più aumentano le possibilità che l'utente finale "clicchi" su tale *link*.


Questo meccanismo era previsto anche per quanto riguarda il servizio di Google Video, come ammesso dai dipendenti italiani (cfr. retro, par. 3.1) ed emerso anche dalla documentazione promozionale (ovvero rivolta agli inserzionisti più importanti) di Google Video ritrovata presso la sede di Google Italy s.r.l. (nella quale - fin dalle prime pagine - emerge come "la missione di Google video" sia di "monetizzare ogni video presente nel nostro indice"¹⁹⁴).

Tale sistema è generalmente noto come *pay per click*: l'inserzionista paga una tariffa unitaria in proporzione ai click (*click-through rate*), ovvero solo quando un utente clicca effettivamente sull'annuncio pubblicitario. I vantaggi di questa forma di pubblicità sono quindi numerosi e permettono di ottimizzare al massimo gli investimenti (fissando altresì un budget contrattuale, esaurito il quale la campagna pubblicitaria cessa automaticamente).

Tale sistema di pubblicità assume una efficacia enorme (con i consequenziali ritorni economici) perché riesce a proporre all'utente una **pubblicità estremamente personalizzata nel miglior momento possibile**, ossia quando un tale argomento era oggetto del suo interesse.

Ed è noto che, nella maggior parte dei casi, l'utente usa il motore di ricerca perché deve cercare su Internet **qualcosa da comprare**.

Questo innovativo sistema pubblicitario, che solamente Google ha saputo sfruttare in maniera efficace dato l'uso diffuso del proprio motore di ricerca¹⁹⁵, prende il nome di **AdWords** (da *Advertising Words*, ovvero letteralmente: Parole pubblicitarie).



Così è la stessa società a spiegarci il funzionamento¹⁹⁶:

"AdWords è il programma pubblicitario di Google. Esso consente di creare annunci semplici ed efficaci e visualizzarli per gli utenti che stanno già effettuando ricerche online delle informazioni correlate alla

¹⁹⁴ VI, 6

¹⁹⁵ "Quando AdWords debuttò, alla fine del 2000, Google effettuava 60 milioni di ricerche al giorno": J. BATTELLE, *Google e gli altri*, Milano, 2006, p.49.

¹⁹⁶ Cfr. <http://www.google.com/intl/it/adwords/learningcenter/print-18910.html>.



vostra attività. Come si fa quindi a visualizzare gli annunci solo per gli utenti più pertinenti? La risposta è data dalla **pubblicità basata sulle parole chiave**.

Quando un utente visita Google e inserisce termini di ricerca — come ad esempio "buone chitarre per principianti" — Google visualizza una serie di risultati di ricerca quali link ad articoli contenenti consigli per l'acquisto di chitarre o siti web dedicati ai musicisti novizi. Visualizza inoltre annunci AdWords collegati ad aziende online che vendono chitarre, lezioni di musica o altri prodotti e servizi correlati alla ricerca.

Ad esempio, supponete di possedere un negozio di musica con una vasta selezione di chitarre. Potete effettuare l'iscrizione per un account AdWords e creare annunci relativi alle chitarre per principianti disponibili nel vostro magazzino. Per ognuno degli annunci, è possibile selezionare parole chiave (parole singole o frasi correlate al messaggio dell'annuncio) come "chitarre di livello base" o "chitarre per principianti". Quando attivate l'account, gli annunci sono idonei ad essere visualizzati. Ciò significa che AdWords ricerca costantemente termini di ricerca correlati alle parole chiave selezionate, quindi visualizza gli annunci per utenti molto mirati. In breve, gli annunci sono rivolti direttamente a un pubblico che sta già cercando il prodotto o il servizio da voi offerto"

Tale meccanismo viene specificamente illustrato, "passo a passo", ai potenziali inserzionisti tramite richiamo presente sulla stessa homepage di Google Italia www.google.it (si riportano qui sotto le immagini di cui alla annotazione di PG del 20.4.09)¹⁹⁷




Figura 13 - pagina Google Adwork, accessibile dalla home page tramite il link "Soluzione aziendali"






Figura14 - Soluzioni aziendali: Pubblica i tuoi annunci su Google




Figura15 - Soluzioni aziendali: Pubblica i tuoi annunci su Google - ulteriori informazioni

Il sistema AdWords quindi è in grado di incrociare domanda e offerta di beni, con investimenti (anche) contenuti per l'inserzionista.

Continua Randall Stross (p. 5):

*"Inizialmente gli annunci di testo furono visualizzati con tale parsimonia che passarono quasi inosservati. La condizione posta dall'azienda – ossia messaggi pubblicitari direttamente pertinenti alla ricerca – fece in modo che nell'85% delle ricerche effettuate sul motore di Google nel 200 non comparisse alcun annuncio, perché la chiave di ricerca non aveva alcun legame con nessun prodotto o servizio commerciale offerto dagli inserzionisti. [...] Nel 2002, quattro anni dopo la fondazione, gli annunci pubblicitari apparivano, almeno agli occhi di alcuni osservatori esperti, così irrilevanti che veniva messa in discussione la capacità della società di conseguire profitti. Sul New York Times fu pubblicato un articolo il cui titolo rifletteva l'opinione prevalente secondo la quale l'azienda non poteva ancora contare su una fonte di guadagno [...]. Ma questi annunci poco appariscenti costituivano per gli inserzionisti uno dei metodi più efficaci in termini di costi mai ideati nella storia della pubblicità per raggiungere clienti effettivamente interessati, anche se ci volle un po' di tempo prima che fossero notati [...]. **Il fatturato della società di Mountain View superò i 400 milioni di dollari nel 2002, per aumentare poi ancora più rapidamente fino a 1,4 miliardi di dollari nel 2003, 6,1 miliardi nel 2005 e 16,5 miliardi nel 2007. L'utile netto salì altrettanto velocemente, dai 100 milioni di dollari nel 2002 a 4,2 miliardi nel 2007. Il 99% delle entrate sono tuttora generate da questi annunci [...]."***

Ed è questa, in linea con quanto pacificamente accertato in questa indagine, la recente valutazione della **Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato**¹⁹⁸ in relazione alla **posizione dominante** del "sistema Google"¹⁹⁹:

¹⁹⁸ A seguito della segnalazione della FIEG (Federazione italiana degli editori di giornali) del 24 luglio 2009, "L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 26 agosto 2009, ha deciso di avviare un'istruttoria nei confronti di Google Italy per verificare se i comportamenti della società, in considerazione della sua indiscussa predominanza nella fornitura di servizi di ricerca *on line*, siano idonei ad incidere indebitamente sulla concorrenza nel mercato della raccolta pubblicitaria *on line* e a consolidare la sua posizione nella intermediazione di spazi pubblicitari" (dal comunicato stampa pubblicato sul sito dell'Antitrust). Così la ricostruzione giornalistica della vicenda in "Google, Caticalà: forti sanzioni senza trattativa con editori" (17 settembre 2009): "ROMA (Reuters) - Il presidente dell'Antitrust, Antonio Caticalà, si augura che Google avvii una trattativa con gli editori italiani, come sta avvenendo negli Usa, per concordare una contropartita per l'uso delle notizie su Google News. Intervendendo a un seminario organizzato da ItaliaFestival, Caticalà ha anche ricordato che il procedimento aperto dall'Antitrust a fine agosto contro il motore di ricerca per abuso di posizione dominante, prevede forti sanzioni. "Vedo che negli Usa e in altri paesi Google ha avviato trattative con gli editori ipotizzando di dare un riconoscimento per l'uso delle notizie. Io spero che anche in Italia si imbocchi questa strada per chiudere senza troppi incidenti questa che è una procedura altamente sanzionatoria", ha detto Caticalà. Il 27 agosto l'Antitrust ha annunciato l'apertura di un'istruttoria contro Google Italia, poi estesa alla capogruppo americana Google incorporation, sulla base di una denuncia degli editori. Questi si lamentano dell'uso improprio delle notizie da parte del motore di ricerca che realizza un vero e proprio sito, google news, con degli abstract realizzati prelevando e lavorando gli articoli dai siti di giornali e Tv. Inoltre, sempre secondo la denuncia degli editori, Google avrebbe minacciato ritorsioni a quelli che si erano lamentati e avevano chiesto come avvenisse la selezione delle news. Google, in un comunicato, si è difesa dicendo che la propria attività porta lettori ulteriori ai siti di notizie e che la scelta dei titoli viene fatta con un algoritmo matematico. La settimana scorsa il colosso americano ha avviato una trattativa con i gruppi editoriali statunitensi per concordare un eventuale contropartita economica per gli editori. Google italia ha un fatturato di 12 milioni di euro. L'Antitrust italiano è stato il primo in Europa ad aprire un procedimento contro il motore di ricerca".

Si noti tuttavia come già il Tribunale di Bruxelles, nel febbraio 2007, abbia condannato Google per il servizio di Google News – Belgio in quanto contrastante con la normativa sul diritto d'autore. All'epoca così dichiarò alla stampa HESSE: "Non credo che in Italia possa accadere la stessa cosa che in Belgio, e per un motivo molto semplice: i nostri grandi gruppi editoriali (come Rcs) hanno

IV. VALUTAZIONI

OMISSIS

Ma non solo: secondo quanto ritrovato presso la sede di Google Italy s.r.l., si era prevista – proprio in relazione a Google Video – una seconda e differente forma di guadagno: ovvero quello di proporre agli inserzionisti più importanti la creazione di veri e propri video pubblicitari.

Come risulta dalla stessa documentazione rivolta agli inserzionisti più importanti²⁰⁰, era possibile rendere disponibile *on line* spot pubblicitari:

Google Video: i vantaggi per i partners

Google Video offre l'occasione ai nostri partners di perseguire obiettivi rilevanti:

- 1 Sfruttare Google Video in qualità di canale promozionale per creare brand awareness, rendendo disponibili on-line spot pubblicitari, filmati istituzionali o test drive
- 2 Generare traffico sul proprio sito grazie al Link di reindirizzamento presente nei playbacks
- 3 Creare valore per tutte le proprie risorse video: stimolare l'acquisto/noleggino di contenuti a pagamento attraverso l'offerta di contenuti promozionali free
- 4 Massimizzare i risultati della piattaforma distributiva & promozionale utilizzandola a costo zero
- 5 Investire sul potenziale di viralità offerto dagli strumenti della piattaforma (vd. Link Invia questo video, Link Incorpora nel tuo sito/blog...)

Google

Circostanza confermata anche da alcuni dipendenti di Google Italy srl. In particolare:

Sit MAGRINI (12.12.06)²⁰¹

capito da tempo come funziona il web" (<http://www.visionpost.it/hexteconomy/google-italia-sul-caso-belgio-non-ci-saranno-ripercussioni.htm>).

¹⁹⁹ Tratto dalla delibera con la quale l'Autorità ha determinato "l'avvio dell'istruttoria ai sensi dell'art. 14, della legge n. 287/90, nei confronti di Google Italy S.r.l., per accertare l'esistenza di violazioni dell'art. 82, del Trattato CE", pubblicata sul sito www.agcom.it

²⁰⁰ VI, 8
²⁰¹ VI, 156

Domanda: Mi sa riferire quali sono i clienti più importanti che hanno investito in una campagna pubblicitaria tramite AD-Words, per promuovere un contenuto video?

Risposta: I clienti sono, ad oggi: Dolce & Gabbana, Benetton ed una società cinematografica, di cui non ricordo il nome al momento.

In particolare, **il cliente può mettere il video sui propri server, oppure utilizzare la pagina iniziale di Google Video per caricare i propri video**, in uno spazio apposito.

Sit BRENNER (12.12.06)²⁰²

Domanda: Nel corso della sua attività, propone anche il servizio Google Video ai clienti?

Risposta: Durante la mia attività di pubblicizzare ad una rete di clienti ben definita da altri settori aziendali, **per la vendita dei prodotti dell'azienda, propongo la possibilità di caricare gratuitamente sul servizio Google Video, un filmato relativo al prodotto o all'azienda da pubblicizzare.**

In pratica, il cliente decide se l'utente web, cliccando sul proprio link ricercato dal motore, viene indirizzato al sito della cliente stessa, oppure deviato al servizio Google Video, dove essa stessa ha caricato il filmato che vuole mostrare agli interessati.

[...] Domanda: Conosce chi segue la campagna Benetton?


Risposta: E' seguita dal mio collega Fabrizio Milano d'Aragona.

Domanda: Dal momento che Benetton ha investito in una campagna pubblicitaria tramite AD-Words, per promuovere un contenuto video sulle pagine di Google Video (così come oggi riferito dal sig. Magrini), ritiene che questo comporti un guadagno indiretto per Google Italy Srl?


Risposta: La campagna Ad-Words sicuramente è un guadagno per Google Italia. Non ho visto il video di Benetton ma posso dire che poteva mettere il video anche in un'altra parte. Questo per ribadire che noi non guadagniamo per Google Video ma per Ad-Words. []

Ed in effetti l'ispezione ai sistemi informatici di Google Italia restituì alcuni files relative a rappresentazioni in Power Point attinenti a campagne pubblicitarie di tale tipo per Dolce & Gabbana²⁰³ e L'Oréal Paris²⁰⁴





A handwritten signature or scribble in the bottom right corner of the page.



Budget complessivo	€ 100K
Playbacks complessivi a pagamento*	290.000
Playbacks addizionali gratuiti stimati**	30.000-150.000
Display Impressions totali stimate	50.000.000

* Stimati per campagna con contenuti video e banner in linea con le indicazioni di Google
 ** Stimati in base al range ottenuto con campagne analoghe

A fronte di tale evidenze documentali e delle dichiarazioni rese dai dipendenti di Google Italy s.r.l. all'epoca dei fatti, appare davvero risibile il comportamento processuale del teste DOIG sul punto:

AVV. VACIAGO – Okay. Durante il periodo in questione, quindi settembre-novembre 2006, era possibile per gli utenti inserire pubblicità all'interno del servizio Google Video?

INTERPRETE – "Se la domanda riguarda la possibilità di inserire dei video che contenessero pubblicità, sì, questo era possibile".

AVV. VACIAGO – No, allora, proprio per il discorso che c'è una differenza di traduzione, io credo, come dire, inserire degli annunci pubblicitari. Io non so come.

INTERPRETE – "No, non era possibile inserire pubblicità su Google Video"²⁰⁵.

[...]

P.M. – Va beh. Lei conosce il sistema pubblicitario di Google chiamato "AdWorks"?

INTERPRETE – "Sì".

P.M. – Può descriverlo in maniera veloce?

INTERPRETE – "È un sistema per coloro che vogliono pubblicizzare i loro prodotti, per poterlo fare congiuntamente alle ricerche che contengono termini rilevanti".

P.M. - Queste ricerche vengono anche fatte sui video indicizzati da Google?

INTERPRETE – "Sì, al giorno d'oggi sì".

P.M. – Cosa vuol dire "al giorno d'oggi"?

INTERPRETE – Crede che se facesse una ricerca oggi ci sarebbero anche dei video nei risultati della ricerca.

P.M. – Eh, sempre questo "credo", cioè o riferisce circostanze di cui Lei sa, perché le faccio presente che agli atti del processo c'è un documento, che sta nel faldone 6, a pagina 5 e seguenti, in cui si dice che "La missione di Google Video è anche monetizzare ogni video presente nel nostro indice", documento con data certa, per cui sa o pensa? Perché se sa deve riferire secondo l'obbligo di verità, se pensa invece è una valutazione.

INTERPRETE – No, la domanda non è se è certo che ci siano dei video nei risultati della ricerca, la domanda è... (*ndt, l'interprete ripete la domanda al teste*). È certo.

P.M. – "è certo", certo cosa?

INTERPRETE – "Che se oggi un utente fa una ricerca all'interno di 'Google.com', se ci sono dei video che sono inclusi nei risultati potrebbero essere effettivamente mostrati su quella pagina".

P.M. – E questo anche nel 2006, o ancora nel 2005, quando avete aperto?

INTERPRETE – Non crede che fosse così nel 2006.

P.M. – No, le ripeto... Scusi, signor Giudice, perché cioè son domande fondamentali.

GIUDICE – Allora, mi perdoni, sì, le ha già spiegato la differenza tra conoscere, sapere, essere sicuri e credere. Allora, ripeto, se lui una circostanza la conosce, la sa e ne è certo, risponde, ovviamente dicendo la verità, perché obbligato, se lui non la sa dice: "Non lo so, non ne sono certo", perché il "credo" è indubbiamente un elemento, come dire, di ambiguità.

INTERPRETE – Eh, temo che sia più un problema di lingue.

GIUDICE – Va beh, glielo spieghi.

INTERPRETE – Okay. Non lo sa.²⁰⁶

OMISSIS

AVV. VACIAGO – Può dirci se anche in minima parte un'attività di trattamento dati avveniva in Italia e/o veniva gestita da Google Italy?

²⁰⁶ Trascrizioni udienza 29.09.09, pp. 63-63.

INTERPRETE – “Nulla veniva trattato in Italia”.

AVV. VACIAGO – E come fa a saperlo?

GIUDICE – No, la risposta sua cioè.

INTERPRETE – “No, nulla veniva trattato in Italia”

GIUDICE – Nel microfono.

INTERPRETE – **“Tutto il team che gestiva questi dati era sua responsabilità, cioè era alle sue dirette dipendenze, pertanto lui sa esattamente cosa accadeva”.**²⁰⁷

P.M. – Senta, Lei è a conoscenza che a Dublino esiste una società che si chiama Google Ireland?

INTERPRETE – “Sì”.

P.M. – Lei a una domanda dell'avvocato ha riferito che i controlli venivano fatti negli Stati Uniti.

AVV. VACIAGO – Quale domanda esattamente?

P.M. – Avete detto: “Dove sono i server, dove sono fatti i controlli, dov'è la politica del trattamento?”.

GIUDICE – Sì, sì, è vero, ha risposto in questo modo. Formuli la domanda il Pubblico Ministero.

AVV. VACIAGO – Va beh.

P.M. – Grazie. È a conoscenza che quando il servizio di Google Video fu localizzato anche in Europa, anche presso la sede di Dublino c'era un team di persone deputate al controllo?

INTERPRETE – “Quindi il team nasce a Mountain View, però nel corso del tempo è cresciuto, e penso che ci fosse anche un team in Irlanda”.

P.M. – Quindi non è vero che i controlli venivano fatti solo negli Stati Uniti? [..]

INTERPRETE – “Inizialmente tutti i controlli, il cento per cento di essi venivano fatti negli Stati Uniti d'America, dopodiché quando il team crebbe fu istituito un servizio anche in Irlanda”.

P.M. – Ma la mia domanda era diversa, cioè se le risulta che quando il servizio fu lanciato anche in Europa, e in particolare per quanto riguarda questo processo in Italia, ci fu la necessità di trovare delle persone a Dublino per fare i controlli. Questa era la domanda. Per cui il periodo, lo sappiamo quando viene lanciato in Europa. Anzi glielo chiedo: Lei sa quando il servizio di Google Video viene lanciato in Europa?

INTERPRETE – Non si ricorda esattamente.²⁰⁸

Nonostante questo ulteriore tentativo di confondere (non solo sul tema della pubblicità ma anche sugli altri temi del processo), rimane assolutamente provato il fine di lucro richiesto dall'art. 167 Codice Privacy.

²⁰⁷ Trascrizioni udienza 29.09.09, p.13.

²⁰⁸ Trascrizioni udienza 29.09.09, pp. 49-50.

10. SUL RUOLO ATTIVO DI GOOGLE ITALY IN RELAZIONE ALLO SPECIFICO SERVIZIO DI GOOGLE VIDEO

Attesa la novità della questione, in sede di udienza di fronte al Tribunale del Riesame veniva depositata una memoria²⁰⁹ nella quale si faceva riferimento a dottrina e giurisprudenza che – fin dall’inizio delle indagini – appariva pertinente in relazione alle violazioni complessivamente contestate.

In particolare, ora come allora, si vuole fare riferimento al seguente aspetto:

a – circa il servizio Google Video, si condividono le osservazioni dell’autore (rivolte al servizio Autolink indicato nel richiamato articolo a p. 547 ma di fatto ben estendibili al caso di specie), trattandosi *“all’evidenza di situazioni nelle quali il motore di ricerca non si limita, per così dire, a fare il suo mestiere [...] ciò costituisce, già di per sé, una condizione eccettuativa dal normale regime d’irresponsabilità fissato per gli intermediari tecnici dalla normativa europea recepita a livello nazionale”* (P. Costanzo, *“Motori di ricerca: un altro campo di sfida tra logiche del mercato e tutela dei diritti?”*, in *Diritto dell’Internet*, IPSOA Editore, 6/2006, p. 548)

Facendo anche in questo caso riferimento al ricordato importante spunto del Prof. Costanzo, tra i massimi esperti della materia²¹⁰, e per quanto emerso in sede di indagini, **può dirsi dunque il sistema Google (di cui Google Video ne costituisce una parte essenziale) espressione di una (mera) intermediazione?**

La risposta alla domanda è assolutamente negativa: qui infatti, **a differenza di quanto avviene per il motore di ricerca, la “piattaforma informatica” predisposta anche (proprio per l’attività precedente al lancio che è stata accertata dalle indagini e confluita nel richiamato documento “Google video: preliminary analysis of Italian market peculiarities”) da Google Italy s.r.l. non si limita a rintracciare ed indicizzare contenuti di terzi rinvenuti sulla rete Internet.**

Eppure qualcuno ostina a ripetere, per rendere risibile l’ipotesi accusatoria, l’esempio del postino, che non sarebbe responsabile per il servizio di intermediazione... Il paragone (peraltro pericoloso per una società come Google da sempre tacciata del sospetto di leggere la corrispondenza di *@gmail.com*, dal momento che i suoi sistemi informatici – sempre tramite il sistema AdWords - sono in grado di abbinarvi pubblicità “pertinente al testo” dei messaggi inviati/ricevuti) non regge perché Google Italy s.r.l. fa qualcosa di più, e di diverso: **chiama a raccolta e offre spazio** a contenuti che – solo a seguito di questa attività promozionale di Google Italy s.r.l. (continuata peraltro anche dopo l’avvenuto lancio in Italia²¹¹) - vengono resi disponibili a terzi.

²⁰⁹ XII, 27 ss

²¹⁰ Professore straordinario di Diritto costituzionale nell’Università di Camerino e docente di Informatica giuridica nelle Università di Camerino e Genova.

²¹¹ Cfr. la programmata campagna AdWords di 8 giorni in relazione ai Video dei mondiali di calcio (che si sono tenuti dal 19 luglio al 1 agosto 2006) nella presentazione Power Point intitolata *“Google Video Mondial”* ritrovata all’esito dell’ispezione di sistemi informatici di Google Italy (nel dvd allegato alla annotazione di PG del 26.11.06 in II,181) nonché la presentazione Power Point intitolata

Del resto anche l'oggetto sociale di Google Italy s.r.l.²¹² è chiaro sul punto:

*"A) la vendita e la promozione di pubblicità on line e di prodotti e servizi di direct marketing;
B) l'attività editoriale e redazionale in genere, esclusa la pubblicazione di quotidiani, rivolte ad utilizzatori dei servizi offerti dalla rete internet"*

Quindi, nel momento in cui una società, come è avvenuto nella vicenda in esame

- ne pianifica il lancio, individuando – come precedentemente ricordato sub 3.2 - nella "potenzialità diffusiva degli utenti" italiani un fattore idoneo ad incrementarne il successo,
- beneficia immediatamente dei risultati economici dello stesso, dal momento che (come abbiamo già messo in evidenza analizzando il sistema di inserzioni pubblicitarie denominato AdWords)
 - ogni contenuto (anche video) immesso nel sistema in realtà va ad incrementare il patrimonio informativo della società
 - ogni contenuto così immesso aumenta di conseguenza le possibilità di successo di una inserzione ed il correlativo profitto economico per Google Italy s.r.l.

possiamo ancora ragionevolmente sostenere che trattasi di mero servizio UGC (*User Generated Content*)? Certo che no!!

E' nota la capacità di Google di incidere sulla percezione dei fatti così come vengono rappresentati dalla propria piattaforma. Così fece clamore, all'epoca della quotazione di Google Inc. in borsa (agosto 2004), lo studio condotto dai *Pew Charitable Trusts*²¹³ che mise in evidenza come *"la maggior parte degli utenti della rete non si rendevano neanche conto del fatto che i risultati delle ricerche di Google contenessero link pubblicitari"* e, più precisamente, *"il 62 per cento degli utenti di Google non comprendeva la differenza tra i risultati gratuiti delle ricerche e gli annunci pubblicitari mostrati alla loro destra. Se le persone si fossero rese conto che i piccoli riquadri testuali erano inserzioni pubblicitarie a pagamento, avrebbero cliccato su di essi con minor frequenza, a detta degli esperti di marketing"*²¹⁴.

E in effetti si parla volontariamente di *"link sponsorizzati"* ed anche questa era *"la ragione principale per la quale persone anche molto intelligenti non riuscivano a capire come la società facesse soldi"*²¹⁵.

"Google Video Italia - Festa Mondiale" ritrovata all'esito dell'analisi del computer portatile di VEGLIO (VIII, 400 ss), nella quale si descrive dettagliatamente l'operazione promozionale. Cfr. anche la notizia ANSA ritrovata sul portatile di VEGLIO (VII, 387-88).

²¹² Visura camerale al 14.11.2006 prodotta dalla persona offesa (I, 186 ss) e successivi accertamenti della PG presso la Camera di Commercio (I, 467 ss). Cfr. anche lo Statuto (I, 648 ss); nota integrativa al bilancio chiuso il 31.12.2005, in cui il Consiglio di Amministrazione così si rivolge ai "Signori Soci, la vostra società come noto svolge l'attività di fornitura di beni e servizi per la raccolta, l'organizzazione, la creazione e la diffusione di informazioni per mezzo di hardware, software e sistemi di telecomunicazione e mezzi di comunicazione quali internet" (II, 220).

²¹³ Trattasi di una associazione indipendente non governativa americana: <http://www.pewtrusts.org/>

²¹⁴ D.VISE, M. MALSEED, *Google Story*, Milano 2006, 159.

²¹⁵ D.VISE, M. MALSEED, *Google ...cit*, 159. Sul punto si veda anche la rassegna stampa in atti (I, 971 ss) ed, in particolare, l'articolo *"Il dilemma di Google. E' l'azienda più importante della rete, ma sostiene che il suo obiettivo non è far soldi"*: *"..l'azienda, che prima di entrare in borsa nel 2004 aveva come slogan Don't be evil (non essere malvagio), si considera una forza del bene in tutto il mondo, al punto di sfidare la logica commerciale. Più volte i suoi fondatori Larry Page e Sergej Brin e l'amministratore*

Ma, preso atto di cosa sta(va)²¹⁶ effettivamente dietro al progetto Google Video, non sembra invece possibile affermare che – dietro lo “schermo” degli utenti – sia Google stessa a poter essere definita come *Content Provider*?

In altre parole, la tesi della mera intermediazione (dalla quale far discendere una generale irresponsabilità) – già peraltro debole, come vedremo nel proseguo, in relazione all’operatività del motore di ricerca proprio in relazione al servizio di *caching* – diviene irrimediabilmente insostenibile in relazione ai fatti che hanno generato questa vicenda.

11. LE POSSIBILITA’ DI CONTROLLO SULL’IMMISSIONE DEI VIDEO IN GOOGLE VIDEO E SULLE POTENZIALITA’ TECNICHE A DISPOSIZIONE DELLA SOCIETA’

Il tema dell’impossibilità di controllo sull’immissione dei video è stato introdotto dai difensori degli imputati quasi *in limine litis*, con una consulenza tecnica²¹⁷ depositata ex art. 391-*octies* c.p.p. cinque giorni prima dell’udienza di scioglimento della riserva, ad opera del Tribunale, in punto di questione di incompetenza territoriale.

Nella annotazione della Polizia Giudiziaria del 20.4.2009²¹⁸ vengono prese in considerazione le questioni complessivamente sollevate dall’ing. Zanero, con le seguenti conclusioni qui brevemente richiamate:

- Il consulente, a pagina 4, fa riferimento ai **termini del servizio Google video** “così come già indicati nella annotazione di PG datata **21.11.2006**” ma tuttavia, a partire dalla pagina 6, fa riferimento al funzionamento dello stesso alla data del **05.03.2009**.

Appare evidente, fin dall’analisi della figura 4, come il **servizio oggi si presenti in termini completamente diversi rispetto a quello analizzato in epoca immediatamente successiva ai fatti di cui al presente procedimento**: i termini e le condizioni del servizio in essere nel 2006 (e indicate nell’annotazione di questa P.G. datata 19.6.2008, all. da 1 a 4) sono successivamente mutati, **così come le policy sulla privacy richiamate nella informativa per gli utenti** [...]

[...] La stessa figura 4 della consulenza, se confrontata con la figura a pag. 7 dell’annotazione di P.G. del 21.11.2006, rivela un’altra importante differenza: Invero dalla pagina iniziale del servizio “Google Video” emerge che, ad oggi, il funzionamento dello stesso è regolato dalla funzione **SafeSearch**, cosa che non era stata prevista al momento del lancio in Italia, nonostante tale funzione fosse stata ampiamente implementata da Google già da tempo in relazione ad altri servizi di Google (quale Google Immagini, come peraltro riferito dal responsabile relazioni esterne di Google Italia s.r.l. Stefano HESSE nell’interrogatorio di fronte a codesto PM del 05.04.2007²¹⁹ [...])

delegato Eric Schmidt hanno dichiarato esplicitamente che il loro scopo principale non è ottenere il massimo profitto, ma migliorare il mondo. Discorsi del genere fanno venire i brividi” (*The Economist, Gran Bretagna in Internazionale*, 718, 9.11.2007).

²¹⁶ Sulla modifica dell’operatività del servizio di Google Video a seguito dell’acquisizione di YouTube ad opera di Google, avvenuta in epoca immediatamente successiva ai fatti di cui al presente procedimento: XIV, 354

²¹⁷ XIV, 242 ss

²¹⁸ XIV, 348 ss

²¹⁹ **Domanda: Se può riferire sulle Policy di Google in materia di pedopornografia.** Risposta: La richiesta di rimozioni Google immagini di cui alle mail che mi mostrate del 04.11.05 della Polizia Locale di Torino è simile a quella prima indicata nella mail, è cioè si provvede alla rimozione previa la segnalazione. Preciso che per la ricerca delle immagini che vengono poi visualizzate su Google immagini, la Società si avvale del programma safe source: l’utente può settare il livello di questo filtro nella sezione ricerca avanzata. Pirelli nella search mail, nostro grande cliente, veniva ulteriormente danneggiato da queste immagini” (IX,212).

A fronte di tre scritti citati dall'ing. Zanero a pag. 8²²¹, il consulente tecnico della Procura di Milano Prof. Sebastiano Battiato – nominato anche in relazione alle sue specifiche competenze tecniche in materia di *Computer Vision* e dell'elaborazione di dati multimediali²²² – ha allegato, all'esito della sua analisi²²³ e richiamandone il contenuto nel corpo della stessa, ben **19 articoli scientifici** di contenuto opposto (tra i quali uno, risalente al 2006, a firma di due ingegneri di Google Inc.), così concludendo:

Si può quindi concludere che gli strumenti tecnici esistenti in grado di automatizzare un processo di analisi non si limitano alla trascrizione del contenuto audio così come riportato dall'Ing. Zanero ed erano già note nel 2006. Utilizzando le informazioni di cui sopra si possono inferire informazioni rispetto ad un certo numero di classi semantiche (pornografia, violenza, ecc.). Ulteriori informazioni in tal senso possono provenire da una politica più conservatrice, verso i nuovi utenti del servizio, che in quanto tali, potrebbero essere soggetti a un controllo diretto rispetto ai contenuti digitali immessi dal proprio account.

Lo strumento di controllo che ne deriva diviene di conseguenza di ausilio e di supporto all'eliminazione di video illeciti da parte del gestore del servizio. Si ottengono delle indicazioni volte a ridurre il più possibile l'onere di ricerca nei confronti di video illeciti avvalendosi comunque di apposite strutture che ne verificano la liceità o meno.

E' evidente che l'approccio sopra esposto non permette l'individuazione di tutte le casistiche di video illeciti ma può rappresentare un compromesso tra un controllo diretto su tutti i video e il debole "controllo sociale" lasciato agli utenti della community. Quanto sopra permette di agevolare l'intervento umano di controllo anche su sistemi a larga scala come Google [...].

A questo punto i difensori sono stati costretti a ricorrere ad un ulteriore consulente per mettere in dubbio quanto così attestato e, **nonostante l'identità del tema probatorio già ampiamente sviluppato**, a richiedere ed ottenere – ex art. 438 comma 5 c.p.p. – l'esame del teste DOIG all'udienza del 29.9.09.

²²⁰ Si noti peraltro che ancora compare un video che, *ictu oculi*, appare provenire dal programma LE IENE di Mediaset (della durata di 23 minuti) come già emerso dalla ricordata diffida del 24 maggio 2006 (XI, 304), in cui si fa riferimento alle "trasmissioni TG5, TG4, Studio Aperto, Le Iene, Grande Fratello, Buona Domenica, Zelig, Striscia la notizia ed altre, della durata anche dell'ordine di oltre 10 minuti".

²²¹ "Estrarre informazioni direttamente dai video (la cosiddetta ricerca su database multimediali) è un argomento di ricerca accademica avanzata e, per quanto siano proposte moltissime tecniche di analisi nella letteratura scientifica, nessuna di esse, nemmeno oggi giorno nel 2009, è in grado di produrre dei risultati adatti a essere utilizzati in un servizio di larga scala come Google Video. E' parere scientificamente e tecnicamente fondato dello scrivente che sia a tutt'oggi impossibile tecnicamente (e ovviamente che lo fosse, a maggior ragione, nel 2006), estrarre dal video stesso informazioni sul contenuto in modo automatico, fatta eventualmente eccezione per l'estrazione di semplici testi da video con un parlato molto chiaro. In particolare, in virtù del cd. "gap semantico", è scientificamente molto complesso estrarre in automatico una "descrizione" ricercabile del contenuto di un video dal video stesso" (XIV, 282)

²²² Per il curriculum: XIV, 701-729

²²³ XIV, 455 ss

Ancora una volta il teste, alle domande del Pubblico Ministero²²⁴, non è riuscito a disattendere quanto già accertato dalle indagini, come messo in evidenza nella richiamata annotazione di PG del 20.4.09:

"la funzione SafeSearch di Google, come risulta da un articolo ritrovato sulla rete internet e datato **10.03.2003**, ha creato dei problemi "al contrario", ovvero **inizialmente era potenzialmente idonea a bloccare più del dovuto**, come indicato da un rapporto del Berkman Center dell'Università di Harvard. Significativo lo scambio di opinioni riportato nell'articolo citato (allegato 5), dove viene anche riportata l'opinione di **David DRUMMOND** di seguito riportata:

«Se Google assegnasse qualcuno dei suoi capaci dipendenti a questo compito, farebbe un lavoro migliore», ha dichiarato l'autore dello studio, Ben Edelman. Ma **Google si difende dicendo che il suo filtro è progettato per sbagliare, se è il caso, in eccesso piuttosto che in difetto**. «Il fatto», spiega David Drummond, vicepresidente per lo sviluppo del business di Google, «è che SafeSearch è un'opzione a richiesta. Chi la attiva si preoccupa molto di più di ciò che potrebbe passare che non di quello che viene escluso».

Tale tecnologia di filtraggio, sviluppata da Google e pienamente funzionante fin dal 2003, fu applicata a Google Video solamente nel 2007, come ha confermato il teste DOIG in udienza. E per un motivo che appare evidente: ormai non vi era più il pericolo commerciale di *YouTube* (acquisito da Google alla fine del 2006) e quindi ci si poteva permettere di iniziare a fare una "selezione" (e tuttavia, in ogni caso, si optò di farla non già "all'ingresso" ma solamente in sede di visualizzazione dei video)²²⁵.

E anche sulle modalità dei controlli il teste DOIG si contraddice:

"INTERPRETE: Ogni singolo video che veniva caricato all'interno di Google Video veniva inserito in una lista per la verifica, e avevano un gruppo di persone addette proprio a verificare ogni singolo video che si trovava appunto in questa lista, in modo tale da verificare se rispondeva alle condizioni"; INTERPRETE – "I due strumenti lavoravano in contemporanea, il 'mosaic tool' veniva utilizzato, appunto, da questo team di controllo, e contemporaneamente invece il 'flag in' veniva utilizzato per avere un input, allo scopo di riconsiderare questo video".

[...]

GIUDICE – Mi perdoni, e allora perché ha detto che i video venivano pubblicati immediatamente? Cioè questo vuol dire, vuol dire che comunque c'era il controllo a mosaico, oppure no?

INTERPRETE – "I video della durata inferiore a undici minuti non venivano revisionati immediatamente dal team, se non invece come risultato della segnalazione del "flag in"²²⁶.

²²⁴ Trascrizioni udienza 29.9.09, pp. 36 ss.

²²⁵ Tuttavia, anche oggi, **tale filtro può essere disabilitato dall'utente**.

²²⁶ Trascrizioni udienza 29.9.09, pp. 15; 19.



Paradossalmente, come già ricordato, era stato lo stesso consulente della difesa ad indicare come la modalità di *flag in* fosse stata introdotta nel **settembre 2006**, e quindi in un secondo momento rispetto al lancio originario (non solo di Google Video ma anche della sua localizzazione in Italia), come peraltro emerge dal documento interno già richiamato al par. 3.4.

Ed è provato in atti che neppure in tema di *copyright* tali controlli (qualunque fosse la modalità) venissero fatti, stante le (vane) rimostranze di Mediaset.

Quanto ai fatti di questo procedimento, non sarebbe stato ragionevole pensare quantomeno ad un controllo su **video maggiormente visualizzati**²²⁷, o che rivestivano i primi posti nelle diverse sezioni di Google Video (tra le quali anche quella in esame, relativa ai *Video più divertenti*)?

Ma un **elemento macroscopico** viene volontariamente sottaciuto da tutti: **neppure una analisi testuale in relazione ai titoli dei video era stata prevista!**

Questa semplice operazione avrebbe consentito di bloccare automaticamente ed immediatamente in ingresso (ai fini di una successiva verifica manuale più dettagliata, che in questo caso avrebbe confermato l'analisi preliminare) un video che – come quello in esame – era stato ignobilmente titolato *"In classe con 'sensibilizziamo i culi diversi' l'andicappato a cagato"* (con un relativo commento degli autori del *download*: *"lotta tra umano e andicappato!!!"*) come peraltro risulta non solo dall'analisi del cd-rom in atti²²⁸ ma anche da quanto era stato riprodotto sul blog "giornalettismo militante"²²⁹:

²²⁷ La visualizzazione dei video (playbacks) veniva invece valutata ai soli fini commerciali, per valutare l'impatto sul traffico generato: cfr. a titolo di esempio i grafici di cui a VII, 384 relativi alla prima settimana dal lancio in Italia.

²²⁸ I, 63

²²⁹ II, 892: l'immagine è ancora attualmente disponibile in Internet su <http://giornalettismo.ilcannocchiale.it/?YY=2006&mm=11&p=10>

giornalettismo@gmail.com | Video caricati | Cronologia ricerche | Account Google

Google
Video Italia

Novità Cerca i tuoi video
Cerca

Tutti i video | Video divertenti | Video musicali | Scott | Ammazzone | Google Foto | Tutte le categorie

Questo video non è al momento disponibile
Riprova più tardi.

GIORNALETTISMO@LUCANOCCIALE.IT

In classe con
"sensibilizziamo i culi
diversi" l'andicappato a
cagato..

5.500 visualizzazioni
3 min 21 sec - 10 set 2006

Aggiungi

Scarica per Windows/Mac

titolo contro usanze e andicappati!

Playlist - Playlist - Da stesso utente

Correlati - Commenti - Commenti
come non adatto

Eppure certo non si potrà dire che Google, che ha sviluppato il motore di ricerca per eccellenza, non possa vantare tale *know how* in materia...

Peraltro proprio tale sistema di controllo meramente testuale veniva utilizzato, all'epoca dei fatti, per le parole chiave di AdWord, come ha confermato il teste MORMINO (avendolo già sostenuto nella e-mail richiamata nel par. 3.8).

Occorre infine sottolineare (in punto di esigibilità in concreto dell'obbligo giuridico di protezione) come la strumentazione e la tecnologia a disposizione della società sia, ovviamente, all'avanguardia.

Infatti, già in sede di ispezione ai sistemi informatici la PG aveva accertato che:

non è possibile ottenere l'accesso a persone non abilitate ed in nessun modo è possibile, neanche ad ospiti dell'azienda, di loggarsi sulla rete per la normale navigazione su Internet. Infatti il sistema della rete così come è configurata consente soltanto ai Personal Computer dei dipendenti dell'azienda di fruire dei servizi forniti. In termini strettamente tecnici la rete degli uffici della Google Italy S.r.l. fa parte di una VPN (Virtual Private Network, in italiano Rete Virtuale Privata).

Successivamente, in sede di sequestro dei portatili di alcuni dipendenti (anche al fine di ritrovare eventuali *files* nascosti), O'DELL Christopher Donald aveva così precisato²³⁰:

²³⁰ Verbale di sequestro computer del 12.12.2006: VI, 193

Il sig. O'DELL in merito alla richiesta avanzata dagli operanti manifestava alcuni dubbi asserendo: *"Tutti i personal computer in uso ai dipendenti di Google sono dotati di un software di crittografia in grado di criptare a diversi algoritmi di cifratura l'intero hard disk. La password per accedere agli hard disk non la conosco perché è di competenza di un livello di sicurezza superiore al mio. Il software è installato in remoto quando ci si connette alla VPN di Google. La gestione delle password del programma di crittografia è effettuato a livello centralizzato penso da parte di Google Inc. negli Stati Uniti. Lo scopo del software è quello di evitare la diffusione delle informazioni contenute negli hard disk nel caso il portatile venga smarrito o rubato al dipendente che lo ha in uso"*²³¹.

Questo, oltre ad aver comportato l'impossibilità di ritrovare files cancellati (perché, anche se fosse stata messa a disposizione la password di livello superiore²³², l'operazione di de-crittografia degli hard disk – andando a modificare l'allocazione dei dati sul supporto- avrebbe pregiudicato le successive ricerche), è indice della **stridente considerazione aziendale tra diversi piani**: i "miei" dati (da proteggere in maniera assoluta) e i dati di "altri" (da diffondere il più possibile).

In un simile contesto, appaiono ragionevolmente ancora più sconcertanti le dichiarazioni rese dal teste DOIG sul numero delle persone impiegate nella (a questo punto sempre più fantomatica) attività di controllo:

P.M. – I controlli venivano fatti a Mountain View o a Washington?

INTERPRETE – "A quel punto il Washington team non era coinvolto".

P.M. – Quindi Mountain View?

INTERPRETE – "Sì".

P.M. – Quante persone facevano questi controlli?

INTERPRETE – "Quindi io so che c'erano due persone, ma penso che più persone aiutassero a part-time".

P.M. – No, Lei deve dire solo quello che sa, non quello che pensa, perché ha l'obbligo di riferire secondo verità.

INTERPRETE – Lui sa di un minimo di due.

P.M. – Massimo?

INTERPRETE – "Nessuna idea".²³³

GIUDICE – [...] Si è parlato anche, sempre su dichiarazioni del teste, di decine di migliaia di video al giorno. Ecco, mi chiedo e le chiedo: come era possibile materialmente che due persone scandagliassero, guardassero e verificassero decine di migliaia di video ogni giorno? Glielo chiedo.

²³¹ VI, 193

²³² Come indicato nel provvedimento del 31.10.2007 di parziale accoglimento in ordine alla restituzione dei computer portatili sequestrati (XI, 170), l'Avv. Di Bella (originario difensore di DRUMMOND) ebbe a "dichiarare, da ultimo in data 15.1.2007 in sede di udienza di riesame, che sarebbe stato impossibile per Google offrire tale ulteriore password data la sua "unicità a livello mondiale)".

²³³ Trascrizioni udienza 29.9.09, pp. 47-48.

INTERPRETE – Ma al momento in cui i video caricati erano di decine di migliaia il team era molto più ampio, anche se lui esattamente non ricorda quante persone fossero.

GIUDICE – **Ma era un team, se ho ben compreso anche qui, perché poi i tempi non sono precisi, di cui lui era, tra virgolette, responsabile, allora come è possibile che non ricordi il numero di persone che lavoravano per lui?** Questa è francamente non credibile.

INTERPRETE – Lui era responsabile dei meccanismi di revisione ma non del team di revisione.

GIUDICE – Quindi non sa dire, stiamo parlando sempre del periodo, tra virgolette, incriminato, cioè settembre-novembre 2006, quante persone lavorassero per il controllo dei video?

INTERPRETE – **Erano in un palazzo diverso, non li incontrava neanche mai.**

GIUDICE – Mi risulta difficile crederlo, ma ne prendo atto.

Volevo capire il passaggio per i video inferiori a undici minuti dal controllo cosiddetto a mosaico, al controllo "flag in", è stato dovuto a questo, cioè al fatto che i video erano talmente tanti che quindi non si potevano controllare a mosaico e quindi venivano controllati solo sul meccanismo di segnalazione "flag in"?

INTERPRETE – Il più grosso problema che loro avevano col controllo a mosaico è che era inefficace per quanto riguardava il controllo dei contenuti offensivi, e **non era neanche assumere un numero sufficiente di persone che potessero identificare tutte le differenti forme di abuso.**²³⁴

Anche perché è notorio non solo la solidità economica della società ma anche il fatto che essa invece ben ha preso in considerazione l'apporto umano laddove la tecnologia non a riesca automaticamente ad acquisire le informazioni per essa vitali: si pensi al fatto che, nell'ambito del progetto *Google Books* (tanto criticato per la violazione dei diritti di *copyright*) alcune scansioni – proprio scoperte nel periodo di tempo attinente ai fatti di questo procedimento - hanno dato prova, alla comunità Internet più attenta al fenomeno, del fatto che Google utilizzi personale addetto alla scannerizzazione²³⁵.

Ebbene, anche dall'incredibile equilibrio del teste DOIG (in uno con i "testi irlandesi" e con quelli italiani sentiti più volte nel corso delle prime fasi di indagini) emerge la cruda realtà che l'indagine della Procura aveva già disvelato: ciò che importa, e che merita investimenti economici in uomini e mezzi, è acquisire informazioni.

Rispondeva così SQUICCIARINO ad una delle domande del Pubblico Ministero²³⁶:

²³⁴ Trascrizioni udienza 29.9.09, pp. 72-73

²³⁵ Cfr. D. COHEN, *Google fingers* (26.6.06) in <http://www.dancohen.org/2006/06/26/google-fingers/>; D. RILEY, *Google Books Adds Hand Scans* (6.12.2007) in <http://www.techcrunch.com/2007/12/06/google-books-adds-hand-scans/>;

²³⁶ IX,302



*Faccio presente che a Dublino **siamo più di mille dipendenti** per cui mi è difficile indicare esattamente il ruolo di ciascun dipendente*

L'esistenza di tutto il resto deve essere solo "fatto credere" La politica societaria infatti, in questo come in altri servizi del web 2.0, rimane quella del "prima copia/acquisisci, poi (eventualmente) cancella (sempre che lo dica, peraltro, un Tribunale o che via sia un *business* migliore a fare il contrario²³⁷)".

Perché solo così si riesce a procedere a grandi balzi nella corsa all'oro, senza tante remore iniziali: l'imperativo categorico infatti esclude la possibilità di fermarsi per chiedersi se ci si è spinti troppo oltre, ignorando le legittime aspettative sulla *privacy* degli individui. "

Ovviamente i difensori hanno, nella loro memoria, dato un significato ed un valore differente a quanto emerso nel corso delle indagini preliminari: questo giudice non è in possesso della cd. Copia/computer della memoria stessa e non può quindi allegarla alla presente trattazione.

Vi si fa, comunque un espresso riferimento soprattutto per quanto attiene alle valutazioni in diritto dagli stessi effettuate: di tali valutazioni sarà dato particolareggiatamente conto nel momento in cui si affronteranno gli argomenti tecnici a sostegno delle rispettive tesi.

²³⁷ E' noto come nel **gennaio 2006** Google ha annunciato il lancio di Google.cn, Così la notizia su un importante blog italiano (<http://www.mantellini.it/?p=2999>), che riprende le dichiarazioni alla stampa di Google Inc. (vedi, per esempio: <http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/4645596.stm>): ""While removing search results is inconsistent with Google's mission, providing no information (or a heavily degraded user experience that amounts to no information) is more inconsistent with our mission" (ndr. " Mentre rimuovere i risultati delle ricerche è in contrasto con la missione di Google, fornire nessuna informazione - o una esperienza all'utente pesantemente degradata che si concretizzi in nessuna informazione - è più in contrasto con la nostra missione"). **Questo è il punto di vista ufficiale di Google che ha accettato di aprire un motore di ricerca censurato per l'utenza cinese. Che è un po' come dire che si e' contrari alla pena di morte ma sul taglio della mano è invece possibile accordarsi**". Cfr. anche <http://punto-informatico.it/1391453/PI/News/google-cina-filtrato-non-aspirare.aspx>: "E non è un caso che ora sulla stampa internazionale appaiano titoli che non piaceranno ai fondatori di Google, Sergey Brin e Larry Page: "Google rafforza il grande firewall cinese" (Guardian, UK), "Google si china alla censura cinese con il nuovo sito di ricerca" (AFP), "Muro cinese per Google?" (Cnet, USA), "Google si allinea al Grande Firewall cinese" (Silicon.com) e via dicendo".

Parte seconda: i capi di imputazione del presente procedimento e la valutazione in diritto delle emergenze processuali

1) I capi di imputazione residui e la competenza territoriale

Va innanzitutto rammentato che la vicenda in esame appare più circoscritta rispetto alla originaria formulazione dei capi di imputazione di cui al Decreto di citazione diretta dei PM di Milano.

Ed infatti la remissione di querela dei De Leon rispetto al capo A di imputazione (con conseguente declaratoria di improcedibilità nei confronti degli imputati ex 469 e 129 CPP), ha inevitabilmente limitato l'accertamento del fatto alla sola violazione degli articoli di legge contestati in relazione alla posizione di parte lesa dell'associazione Vivi Down .

Questo fatto (e cioè l'improcedibilità per le parti lese De Leon), a parere delle difese degli imputati, costituirebbe un elemento pregiudiziale e rilevante ai fini della ricostruzione del fatto contestato , dovendosi ritenere il capo A come "depurato" dalla presenza del De Leon , anche soprattutto ai fini della rivalutazione del prospettato obbligo di garanzia in capo agli imputati, come riferibile solo ai dati personali dell'associazione in parola .

Va ritenuto, invece, che nella vicenda in esame non vada confuso il tema delle condizioni di sussistenza dell'obbligo di garanzia con quello della mancanza delle condizioni di procedibilità : in altre parole , la remissione di querela da parte dei De Leon esclude solo la configurabilità del fatto (in termini di responsabilità) nei confronti degli imputati in relazione alla parte lesa in questione, ma non incide sugli elementi costitutivi del capo di imputazione , e, in particolare, sulla ricostruzione dello stesso così come prospettato , e cioè come obbligo giuridico di impedire l'evento dannoso ai danni del De Leon "in primis" e, in conseguenza di ciò, anche nei confronti dell'associazione Vivi Down .

E' , naturalmente, ovvio che si potrà parlare di evento dannoso (in termini di responsabilità e di eventuale risarcimento del danno) solo nei confronti



dell'Associazione Vivi Down , la cui sola reputazione è rimasta in gioco nella vicenda in esame.

Quanto al capo C dell'originaria imputazione, lo stesso è stato stralciato in seguito all'ordinanza di questo giudice in data 21 aprile 2009 , con contestuale trasmissione degli atti all A.G. di Roma per competenza territoriale.

Nella stessa ordinanza citata (e richiamata in toto nel corso della presente trattazione) è stata risolta la questione sollevata dalle difese relativa alla incompetenza territoriale dell'A.G. di Milano , con reiezione della stessa ed incardinamento del procedimento presso questa autorità procedente.

La valutazione ,allora fatta da questo giudice in termini prospettici atteso il momento processuale in corso, deve ritenersi confermata all'esito della vicenda processuale esaurita: non vi è dubbio che la competenza per il reato sub B (più grave rispetto a quelli contestati) spetti all'autorità milanese ; il reato di cui all'art. 167 D.Lvo 30.6.2003 n.196 è stato sicuramente commesso anche in Milano (sotto il profilo del trattamento dei dati inteso come elaborazione ed organizzazione degli stessi) avendo sede a Milano la società " Google Italy" indicata nel capo di imputazione come responsabile dei comportamenti incriminati , i cui responsabili direttivi ed operativi sono stati individuati dall'A.G. procedente nelle persone poi imputate.

Risulta quindi rispettata la limitazione contenuta nell'art. 5 comma 1 del Codice Privacy (che cioè la normativa sul trattamento dei dati personali è applicabile solo a soggetti stabiliti in Italia) , avendo, come si è detto, Google Italy sede a Milano , ed avendo la predetta società (per i motivi che si espliciteranno in seguito) operato il trattamento dei dati del De Leon senza il consenso previsto dalla stessa legge.

2) Il capo B di imputazione: il trattamento dei dati personali del De Leon.

“ Il trattamento dei dati personali sensibili senza in consenso dell’interessato , dal quale derivi nocumento per la persona offesa, già punito ai sensi dell’art. 35 comma terzo della Legge 31 dicembre 1996 n. 675, è tutt’ora punibile con la stessa pena ai sensi dell’art. 167 , comma secondo del DLgs 30 giugno 2003 n. 196, in quanto tra le due fattispecie sussiste un rapporto di continuità normativa , essendo identici sia l’elemento soggettivo, caratterizzato dal dolo specifico, sia gli elementi oggettivi, in quanto le condotte di “ comunicazione “ e “ diffusione” dei dati sensibili, sono ora ricomprese nella più ampia dizione di “ trattamento” dei dati sensibili, ed il nocumento della persona offesa, che si configurava nella previgente fattispecie come circostanza aggravante, rappresenta nella disposizione in vigore una condizione obiettiva di punibilità “ (Cass. Sez. 3° n. 28680 del 26.3.2004).

La sentenza della S.C. ,di cui si è riportata la massima, rappresenta una sintesi completa dei parametri giuridici di riferimento al fine di inquadrare la complessa vicenda qui in esame; elencando , gli elementi essenziali del reato contestato sono i seguenti:

- a) L’avvenuto trattamento dei dati sensibili di una persona;
- b) Il mancato consenso da parte del soggetto;
- c) Il nocumento della persona offesa;
- d) Il dolo specifico da parte del soggetto agente.

Per completezza esegetica va fatto riferimento alla elencazione ed esplicitazione definitoria del concetto di “trattamento” e di “dato personale “ o di “dato sensibile” contenuta nell’art. 4 del Dlvo in parola :

aa) *trattamento come qualunque operazione o complesso di operazioni ... concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione, di dati...”*

bb) *dati sensibili i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale o etnica , le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche,nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”.*

Infine vanno richiamati gli artt. 13, 17, 23 e 26 dello stesso Decreto in relazione alla modalità di trattamento dei dati personali e sensibili ed all’obbligo del consenso scritto da parte dell’interessato per il loro corretto utilizzo.

Nella vicenda in questione i Pm di Milano ritengono che gli imputati Drummond, De Los Reyes e Fleischer , nello loro rispettiva qualità di responsabili di Google Italy i primi due e di Google Inc. il terzo , in relazione alla *policy* per la *privacy* per l'Europa, abbiano commesso il reato in questione, omettendo il corretto trattamento dei dati personali e sensibili di De Leon Francesco Giovanni , consentendo il caricamento del file video incriminato in data 8 settembre 2006 ed il suo mantenimento sul sito Google video.it , al fine di trarne un profitto ; tale profitto deriverebbe, sempre secondo l'accusa, dal rapporto esistente tra la società Google Italy ed il servizio Google Video (gestito da Google Inc) , rapporto commerciale consistente , tramite la gestione e l'operatività del sistema *AD words*, nel beneficiare degli indotti pubblicitari degli inserzionisti , indotti collegati alla gestione dei dati immessi su Google Video , e quindi direttamente dipendenti dalla quantità e qualità dei medesimi.

In parole più semplici, Google Italy sarebbe stato il motore pubblicitario ed economico, in Italia, di Google Inc, che (a partire dal luglio del 2006, data di localizzazione in Italia del servizio Google Video) , avrebbe , con una politica aggressiva e spregiudicata nel mercato dei video sul web, tentato di accaparrarsi una grossa fetta del mercato italiano dei video amatoriali , consentendone il caricamento e l'utilizzo senza rispettare in modo adeguato le regole relative alla concreta protezione dei dati personali .

Questo comportamento, fatto, come si è detto, per un fine di lucro (e cioè consentire a Google Italy l'accaparramento di numerosi ed importanti clienti privati che pagavano per potersi "inserire", attraverso la gestione di parole chiave, nel sito dei video privati) avrebbe causato una voluta " disattenzione" nelle politiche societarie relative alle problematiche del trattamento dei dati personali, al fine di occupare una fetta di mercato consistente a livello quantitativo e di poter quindi scalzare i relativi concorrenti (tra i quali c'era, non bisogna dimenticarlo, anche *You Tube*, allora non ancora di proprietà di Google Inc).

Sempre secondo i PM, le complessive modalità di esplicazione di tale servizio, incidendo sui dati immessi nel sistema Google Video, comporterebbero necessariamente un trattamento degli stessi, e quindi escluderebbero la possibilità di considerare Google Italy (o comunque Google Video) un " mero intermediario passivo" (*host provider*) che agisce a richiesta del destinatario del servizio , ma un " *content provider*" e cioè un gestore di contenuti , con tutte le relative conseguenze in termini di responsabilità penale per i contenuti immessi.



Le difese degli imputati, naturalmente, contestano le affermazioni e le valutazioni dei PM facendo osservare:

- Che il cd. Codice Privacy (DLvo 196/03) non è applicabile a Google Italy, in quanto il trattamento dei dati contenuti nel video incriminato non sarebbe avvenuto in Italia, ma, al più negli Stati Uniti , a Denver, luogo ove sono ubicati i server di Google Inc che immagazzinano e trattano i dati provenienti dal caricamento dei video in ogni parte del mondo;
- Che Google Italy , in quanto esercente mera attività di marketing a favore di Google inc, non aveva alcun potere ed alcuna possibilità di trattare i dati di proprietà di Google Inc;
- Che non vi è alcun legame tra il sistema AD Words e Google Video;
- Che Google Video (e quindi a maggior ragione Google Italy) è soltanto un intermediario di hosting (e quindi un *Host provider*) e, anche sulla base della recente normativa sul commercio elettronico (Dlgs 70/2003), non è assolutamente responsabile del contenuto dei dati sullo stesso immessi ;
- Che non vi è quindi nessun "obbligo di controllo" da parte della medesima società sulle informazioni che trasmette o memorizza , né un obbligo generale di ricerca di fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite sulle informazioni medesime (vedi art. 17 Dlgs 70/2003);
- Che l'unico obbligo di controllo sui dati contenuti nel video incriminato spettava a chi ha caricato il video , che avrebbe dovuto procurarsi il consenso del De Leon;
- Che l'unico obbligo dell'*host provider*, nel caso in questione, nel momento in cui mette a disposizione del privato un servizio web quale quello poi concretamente utilizzato, è quello di indicare nelle " condizioni di servizio-termini del contratto" l'esistenza di obblighi a carico dell'utente , quale quelli relativi alla legge sulla privacy, la cui ottemperanza è di esclusiva responsabilità del privato , con assoluta esclusione della responsabilità del provider;
- Che, quindi, unica responsabile dell'eventuale illegittimo trattamento dei dati in questione è la persona che ha caricato il video senza procurarsi il consenso del De Leon , non incombendo sull'*host provider* alcun obbligo di controllo successivo sui dati medesimi;



- Che, in ogni caso, i dati del De Leon rinvenibili sul video non riguardano il suo stato di salute (essendo egli autistico e non affetto da Sindrome di Down), e quindi non possono essere considerati come dati sensibili;
- Che non vi è stata alcuna violazione né dell'art. 17 che dell'art. 13 del codice privacy, avendo Google Video fornito una completa informativa agli utenti in merito al trattamento dei dati;
- Che, infine, vi è una assoluta insussistenza del fine di profitto da parte di Google Italy, che non trae alcun tipo di guadagno dal servizio Google Video, che è gratuito.

Come può facilmente evidenziarsi da quanto fin qui riportato, la questione è piuttosto complessa e , a parere dello scrivente, richiede una attenta disamina dei dati fin qui riassunti , ponendo alcuni punti fermi da cui partire per la successiva esegesi del fatto e delle norme allo stesso applicabili.

In primo luogo occorre , partendo dal capo di imputazione, verificare se si è in presenza di una violazione di cui all'art. 167 DLvo 196/03, così come contestata agli imputati; "in secundis" va accertato se gli imputati medesimi siano da considerare colpevoli della stessa.

Ora, partendo dalla disamina della prima questione citata, deve rilevarsi che:

- Non vi è possibile dubbio sul fatto che il video in questione contenga delle " pesanti" allusioni allo stato di salute del soggetto De Leon : il fatto che tali allusioni siano state fornite in forma tecnicamente imprecisa e non siano pienamente corrispondenti all'effettiva situazione medica dello stesso , a parere di chi scrive, non appare così importante ai fini della responsabilità penale contestata ; deve, tra l'altro, ritenersi, che la sola evidenziazione visiva dello stato di minorità del soggetto costituisca condotta colpevole del reato in questione; così come avverrebbe se, per esempio, si mostrasse in un video una particolare preferenza sessuale di un soggetto , pur non dando allo stesso alcuna connotazione negativa o derisoria . In altre parole la definizione verbale è solo uno dei modi in cui può esercitarsi il comportamento colpevole , ma non esaurisce le modalità commissive del reato contestato.
- In questo senso, non vi è nemmeno possibilità di dubbio in ordine al fatto che il video in questione sia, di per sé, un " dato personale e sensibile"

riferibile al De Leon, e, come tale, possa essere inquadrato nella previsione dell'art. 167 DLvo citato.

- Nemmeno risulta dubitabile il fatto che il De Leon non abbia prestato alcun tipo di consenso in ordine alla divulgazione del video incriminato, men che meno scritto così come prevede la norma (artt. 23 e 26 DL citato): lo dimostra, quantomeno, la denuncia relativa effettuata dalla parte (in questo caso il padre, trattandosi di soggetto minore).
- Che il consenso non gli sia stato nemmeno richiesto , risulta anche questo chiaramente dalla disamina degli atti processuali relativi (denuncia del padre, indagini di PG sul punto).
- Che vi sia stato, senza ombra di dubbio, un evidente nocumento della persona offesa, lo dimostra, se non altro, il risarcimento del danno a lui effettuato da parte degli imputati.
- Che quindi, concludendo su questo punto, si sia in presenza di una palese violazione dell'art. 167 Dlvo 196/03, perlomeno da un punto di vista oggettivo, è circostanza non dubitabile in alcun modo.

Occorre, a questo punto, verificare altre due circostanze fondamentali:

- Su chi incombesse l'obbligo previsto dalla norma di richiedere il consenso e comunque di non trattare i dati contenuti nel video senza il consenso medesimo;
- Se vi sia stato, e per chi, un fine di profitto nel comportamento in questione.

Ora , se non può esservi dubbio sul fatto che l'obbligo in questione incombesse certamente sul soggetto che ha girato e poi caricato il video sul sito web Google Video , va valutato con attenzione se tale obbligo fosse riferibile anche al soggetto che tale video ha avuto in carico , che tali dati poi ha gestito e diffuso tramite lo strumento di comunicazione che viene comunemente chiamato internet (e cioè l'ISP internet service provider).

La domanda che, a questo punto, bisogna porsi è molto precisa: esiste un obbligo per il proprietario o gestore del sito web (*provider, host provider, access provider, service provider, content provider* che sia) di adeguamento e di rispetto ai dettami di una legge della repubblica operativa (come si è visto) fin dal 1996?

E, se tale obbligo esiste, in che misura esso è richiedibile al soggetto/web ?



Ovvero è un obbligo che impone un controllo preventivo dei dati immessi o che prevede soltanto un comportamento di corretta informazione degli utenti?

Per una risposta precisa a questa domanda occorre fare un passo indietro e verificare quali siano i comportamenti che la legge (anzi il DL) indica come automaticamente significativi di trattamento dei dati : come si è visto pocanzi, tali comportamenti (indicati all'art. 4 DL citato) sono molteplici e vanno dalla raccolta dei dati alla loro diffusione ed (addirittura) alla cancellazione degli stessi.

Non può esservi quindi dubbio, a parere di chi scrive, che non esista, in materia, una zona franca (da un punto di vista oggettivo) che consenta ad un qualsiasi soggetto (persona fisica o meno che sia) di ritenersi esente dall'obbligo di legge, nel momento in cui venga, in qualsiasi modo, in possesso di dati sensibili: trattamento di dati è qualsiasi comportamento che consenta ad un soggetto di "apprendere" un dato e di mantenerne il possesso , fino al momento della sua distruzione .

A maggior ragione non può escludersi (come si è detto da un punto di vista meramente oggettivo) che "tratti" un dato chi "raccolga, elabori, selezioni, utilizzi, diffonda, organizzi" dati che, per la loro natura, siano qualificabili come "sensibili".

In questo senso a poco vale la distinzione che fanno sia i PM che le difese fra *host provider* e *content provider* : il proprietario o il gestore di un sito web che compia anche solo una di tali attività prima indicate senza possibilità di dubbio si trova nella scomoda posizione di chi " tratti" i dati che gli vengono consegnati e che lui gestisce e , quantomeno, diffonde nell'esteso mondo di internet .

Senza dubbio il *content provider* (e cioè il "gestore - produttore di contenuti") è in una posizione ancora più delicata , perché, in qualche modo, contribuisce a creare o comunque a far propri dei dati dallo stesso gestiti, ma, come si è detto e qui si ripete, anche l'*Host provider* (e cioè il mero intermediario) non è esente da comportamento oggettivamente inquadabile nella norma , attesa la sua funzione, quantomeno, di diffusore dei dati raccolti.

E' evidente che questo comportamento può essere considerato colpevole ai fini della legge citata solo e soltanto se vi sia una coscienza e volontà dello stesso : prima di arrivare alla valutazione del dolo specifico (di cui tra poco si parlerà) deve ritenersi che non possa essere considerato punibile chi raccolga,



utilizzi o diffonda dati che egli, in buona fede, debba o possa considerare come "lecitamente raccolti" da altri.

In questo senso l' IP (e cioè l'internet provider) che fornisca agli utenti un semplice servizio di interconnessione e che avvisi correttamente gli stessi degli obblighi di legge concernenti la privacy, non può essere considerato punibile se non controlla preventivamente l'ottemperanza da parte dell'utente all'obbligo di legge citato .

" *Ad impossibilia nemo tenetur*" , e cioè non è possibile imporre a qualcuno un obbligo a cui egli non è in grado di fare fronte con i normali mezzi a sua disposizione : sarebbe del tutto impossibile pretendere che un IP possa verificare che in tutti i migliaia di video che vengono caricati ogni momento sul suo sito web siano stati rispettati gli obblighi concernenti la privacy di tutti i soggetti negli stessi riprodotti .

E' però necessario (ed è quindi legittimo richiedere il rispetto di tale comportamento) che l'IP fornisca agli utenti medesimi tutte le necessarie avvertenze in ordine al rispetto delle norme citate, con particolare attenzione a quelle che concernono la necessità di procurarsi l'obbligatorio consenso in ordine alla diffusione di dati personali sensibili.

Esiste quindi, a parere di chi scrive, un obbligo NON di controllo preventivo dei dati immessi nel sistema , ma di corretta e puntuale informazione, da parte di chi accetti ed apprenda dati provenienti da terzi, ai terzi che questi dati consegnano.

Lo impone non solo la norma di legge (art. 13 DL citato), ma anche il buon senso , nella particolare modulazione dello stesso che può applicarsi alla gestione di un sistema informatico.

Per la verità, in questo particolare segmento di ricostruzione logica e giuridica del fatto, i PM appaiono, nelle loro memorie scritte, molto più "tranchantes" di questo giudice monocratico, ritenendo che la responsabilità derivante dal trattamento dei dati sensibili possa essere addebitata all'ISP solo e soltanto ove lo stesso non svolga una mera intermediazione tecnica , ma compia un " qualcosa di più" rispetto all'host provider, *assicurando mediante un servizio da esse sfruttato, la memorizzazione e la diffusione dei contenuti memorizzati*, e diventando in tal modo un hoster attivo , responsabile dei contenuti medesimi.

Tale interpretazione viene corroborata con il richiamo al contenuto di una importante sentenza della S.C. (sez. terza penale , n.49437/09 del 23.12.2009), in materia di responsabilità penale degli ISP per quel che attiene il

diritto d'autore; sentenza nella quale viene evidenziata una possibile partecipazione dell'ISP al reato contestato agli uploaders (a titolo di concorso ex art.110 CP) nel momento in cui il predetto non si limita ad una " messa a disposizione del protocollo di comunicazione" ma compie un quid pluris e cioè *"..indicizza le informazioni che gli vengono dagli utenti... perché gli utenti possano orientarsi.... Chiedendo il downloading di quest'opera piuttosto che di un'altra.. e quindi il sito cessa di essere un mero corriere che organizza il trasporto di dati... a quel punto l'attività di trasporto dei file non è più agnostica"* consentendo una valutazione dell'apporto causale al reato lì contestato.

Sulla base di tale interpretazione dovrebbe quindi ritenersi corresponsabile del reato di cui all'art. 167 DL citato, quel tipo di ISP che (come nel caso in esame) non si limiti a fornire un semplice rapporto di interconnessione , ma, gestendo i dati in suo possesso, ne divenga in qualche modo **"dominus"** e quindi **"titolare del trattamento"** ai sensi di legge, con gli obblighi corrispondenti.

Deve dirsi che questo tipo di impostazione accusatoria da un lato sembra richiedere un livello di approfondimento probatorio forse troppo elevato (quando un ISP può con certezza definirsi un hoster attivo ? quando può ritenersi esaurita la ricerca di quel quid pluris di cui parla la S.C.?), dall'altra esclude dal novero dei potenziali responsabili tutte le numerose platee degli host providers che, come si è cercato di dimostrare, non sembrano poter sfuggire alle ricadute concorsuali delle condotte di reato evidenziate.

La normativa che punisce le violazioni del diritto d'autore non sembra, peraltro, di così facile trasportabilità nell'ambito del presente procedimento: l'oggetto della tutela , in quel caso, appare chiaramente ricollegabile alla mera condotta di caricamento del dato, di talchè l'eventuale " apprensione" del dato medesimo da parte dell'ISP (sotto forma di indicizzazione dello stesso o altro) costituisce di per sé un concorso nel reato preesistente ; nel caso in esame, invece, la violazione della legge è, per così dire, più nascosta , o comunque occultata nelle pieghe di un possibile comportamento altrui , e non può essere quindi "trasportata" nelle mani del provider solo e soltanto perché il dato viene gestito o organizzato dallo stesso.

In parole più semplici il provider che indicizza dei testi coperti dal diritto d'autore che altri caricano e si scambiano, consentendone una commercializzazione più veloce e facile, certamente può essere ritenuto corresponsabile del reato contestato agli uploaders (così come indicato dalla S.C.); ma un provider che carica dei video contenenti dati sensibili di soggetti a cui

non è stato richiesto il consenso , e li organizza e gestisce , non può essere ritenuto responsabile della mancata richiesta di consenso (nonostante la gestione dei dati in parola) se non viene provata la sua piena consapevolezza di tale mancanza ; consapevolezza che, naturalmente , può e deve derivarsi da una mancanza di segnali o di elementi significativi all'atto della prima comunicazione del caricamento.

A parere di chi scrive, comunque, il fatto che l'ISP faccia qualcosa di più del suo dovere di mero intermediatore (e cioè diventi un *hoster attivo* o un *content provider*, come anche può dirsi) , è , una volta provato, certamente un elemento importante ai fini della ricostruzione delle ipotesi di reato contestate o contestabili ,ma non trasforma, sic et simpliciter, l'ISP in un immediato realizzatore dei possibili reati emergenti dai dati caricati : **non esiste, a parere di chi scrive, perlomeno fino ad oggi , un obbligo di legge codificato che imponga agli ISP un controllo preventivo della innumerevole serie di dati che passano ogni secondo nelle maglie dei gestori o proprietari dei siti web, e non appare possibile ricavarlo aliunde superando d'un balzo il divieto di analogia in malam partem , cardine interpretativo della nostra cultura procedimentale penale .**

Ma, d'altro canto, non esiste nemmeno la " sconfinata prateria di internet" dove tutto è permesso e niente può essere vietato, pena la scomunica mondiale del popolo del web.

Esistono, invece, leggi che codificano comportamenti e che creano degli obblighi , obblighi che, ove non rispettati, conducono al riconoscimento di una penale responsabilità.

E' pertanto ovvio che l'*hoster attivo* o il *content provider* che dir si voglia avrà certamente un livello di obblighi e di comportamenti più elevato di quello di un semplice *host provider* o *service provider* o *access provider* : lo rende inevitabile il suo diventare " **dominus**" di dati che, per il solo fatto di essere organizzati e quindi selezionati e quindi " appresi", non sono più il flusso indistinto che non si conosce e che non si ha l'obbligo di conoscere ; ma, tale fatto, non crea una specie di effetto a catena che fa dell'hoster attivo automaticamente il corresponsabile di tutti i reati che gli uploaders hanno commesso comunicando e caricando i dati in loro possesso.

In tutti questi casi varranno, come in effetti valgono, le normali coordinate interpretative e valutative che si usano per ogni tipo di reato che il legislatore ha inteso codificare nel codice penale o nelle leggi complementari, sia da un punto di vista oggettivo che soggettivo .

E perciò, nel caso in esame, se è ben vero che un hoster attivo (come nel caso Google Italy) ha sicuramente più elementi per poter riconoscere l'esistenza di un reato commesso da un singolo uploader , ed ha, inoltre, sicuramente degli obblighi che la legge gli impone per il trattamento dei dati sensibili dei soggetti che vengono " caricati" sul suo sito web, è altrettanto vero che non può essere imposto (perché irrealizzabile) allo stesso un obbligo generale e specifico di controllo su tutti i dati " sensibili" caricati (obbligo impossibile , se non altro, perché si imporrebbe ad un terzo la preventiva conoscenza di tutti i dati personali e particolari di tutte le persone che ogni momento "transitano" sul web) ; quello che, come si è detto, è imponibile allo stesso è un obbligo di corretta informazione agli utenti dei conseguenti obblighi agli stessi imposti dalla legge , del necessario rispetto degli stessi, dei rischi che si corrono non ottemperandoli (oltre che, naturalmente, l'obbligo di immediata cancellazione di quei dati e di quelle comunicazioni che risultassero correttamente segnalate come criminose).

E' peraltro evidente, perlomeno a parere di chi scrive, che **NON costituisce condotta sufficiente ai fini che la legge impone , " nascondere" le informazioni sugli obblighi derivanti dal rispetto della legge sulla privacy all'interno di " condizioni generali di servizio" il cui contenuto appare spesso incomprensibile , sia per il tenore delle stesse che per le modalità con le quali vengono sottoposte all'accettazione dell'utente ; tale comportamento , improntato ad esigenze di minimalismo contrattuale e di scarsa volontà comunicativa, costituisce una specie di "precostituzione di alibi" da parte del soggetto/web e non esclude , quindi, una valutazione negativa della condotta tenuta nei confronti degli utenti.**

Da questo punto di vista, tornando alla valutazione del caso concreto, non può dubitarsi dei seguenti elementi conoscitivi e probatori:

- Google Italy costituiva la "mano operativa e commerciale " di Google Inc. in Italia ;
- Attraverso il sistema AD Words ed il riconoscimento di parole chiave , Google Italy aveva sicuramente la possibilità di collegare , attraverso la creazione di link pubblicitari, le informazioni riguardanti i clienti paganti alle schermate riguardanti Google Video , e quindi, in qualche modo, gestire, indicizzare, organizzare anche i dati contenuti in quest'ultimo sito ;



- Google Italy, quindi, “trattava” i dati contenuti nei video caricati sulla piattaforma di Google Video e ne era quindi responsabile, perlomeno ai fini del DL sulla privacy;
- L’informativa sulla privacy, visualizzabile per l’utente dalla pagina iniziale del servizio Google Video in sede di attivazione del relativo account al fine di porre in essere il caricamento dei files da parte dell’utente medesimo, era del tutto carente , o comunque talmente “ nascosta” nelle condizioni generali di contratto da risultare assolutamente inefficace per i fini previsti dalla legge.
- Si veda, in questo senso, l’annotazione di PG della GdF di Milano del 19 giugno 2008 (reperibili negli atti del PM faldone 11 n. 13 pagg. 462/490), alla quale sono stati allegati i “ *termini e condizioni di servizio di Google*”, i “ *termini e condizioni del programma di caricamento di Google Video*”, “ *i punti salienti delle norme sulla privacy di Google*” datate 14 ottobre 2005, “ *le norme sulla privacy di Google*” datate 14 ottobre 2005”, agli indirizzi web ricollegati ai servizi in questione : tutte le informazioni comunicate all’utente relative alla Privacy fanno riferimento, senza possibilità di dubbio, alla tutela della privacy dell’utente medesimo, utente che accetta di sottoscrivere il contratto con Google e che carica il video (o qualsiasi altro dato o informazione) in suo possesso, senza fare alcun esplicito riferimento alla privacy di altre persone eventualmente presenti nel video o nel contenuto dell’ uploading ; è ben vero che al punto 9 dei “ *termini e condizioni del programma di caricamento di Google video*” si chiede all’utente di garantire che il contenuto “ autorizzato” che sta caricando non violi “ *diritti o obblighi verso qualsiasi persona, inclusi... i diritti di privacy*”, ma l’avviso in questione , al di là della sua genericità ed astrattezza, è dato in modo “ nascosto ed anonimo”, quasi a garantirsi (come si è già detto) la presenza di un alibi in un eventuale momento successivo di contrasto . Ad assoluta riprova di quanto fin qui riferito, nel momento in cui l’utente più attento e testardo di altri avrebbe voluto compulsare “ *i punti salienti della normativa sulla privacy di Google*” avrebbe scoperto, al punto 2 della medesima (“ *Quali sono i dati personali e gli altri dati che raccogliamo*”) che “ *Google raccoglie dati personali quando vi registrate per accedere ad un servizio di Google ..*”: non vi è chi non veda che chiunque legga questa frase non può che pensare ai “propri” dati personali e non certo a quelli delle persone incautamente citate o riprese nei “ contenuti autorizzati”.



- Il fine di profitto (richiesto dalla norma specificamente per la sussistenza del dolo) era , evidentemente, ricollegabile alla interazione commerciale ed operativa esistente tra Google Italy e Google Video , interazione derivante dalla operatività del sistema AD Words e dal collegamento esistente tra le keywords (parole chiave) utilizzate in quest'ultimo ed il sito web ospitante i video (vedi , sul punto, le precise risultanze di indagini effettuate dai PM e riportate nella parte iniziale della presente motivazione).
- Si vedano inoltre, ad ulteriore riprova di quanto fin qui riferito, le affermazioni di Google contenute nel punto 17 dei " *termini di servizio e condizioni di contratto*" : "*alcuni dei servizi sono finanziati dalle pubblicità e possono visualizzare pubblicità e promozioni. Queste pubblicità possono avere come oggetto il contenuto di informazioni memorizzate nei servizi...*" nonché il punto 3 dei " *termini e condizioni del programma di caricamento di Google Video*": "*Google può rendere disponibile...uno o più link al sito web specificato dall'utente ... in relazione a qualsiasi messa a disposizione dei contenuti autorizzati, e rendere disponibili i link ai siti web di rivenditori commerciali di terzi in cui, eventualmente, è possibile acquistare i contenuti autorizzati*".
- **L'esistenza di tutti questi " indici rivelatori" di tipo fattuale e documentale dimostra, a parere di chi scrive, una chiara accettazione consapevole del rischio concreto di inserimento e divulgazione di dati, anche e soprattutto sensibili, che avrebbero dovuto essere oggetto di particolare tutela; non solo, ma anche dell'interesse economico ricollegabile a tale accettazione del rischio e della chiara consapevolezza di quest'ultimo.**

In parole semplici: non è la scritta sul muro che costituisce reato per il proprietario del muro, ma il suo sfruttamento commerciale può esserlo , in determinati casi ed in presenza di determinate circostanze.

Per queste ragioni non può esservi dubbio in ordine al riconoscimento della responsabilità penale degli imputati in relazione al reato contestato sub B (illecito trattamento di dati personali e sensibili): le risultanze probatorie ottenute ed utilizzabili permettono la ricostruzione del fatto/reato così come contestato



dai PM nel decreto di citazione diretta e ne impongono la conseguente valutazione di responsabilità penale in termini di colpevolezza.

Nemmeno può esservi dubbio in ordine alla corretta identificazione degli imputati come responsabili del reato contestato in quanto funzionalmente incardinati nei loro rispettivi ruoli amministrativi e gestionali delle società in questione (vedi le considerazioni svolte dall'ufficio del PM nella memoria riportata pagg. 36/51, considerazioni ed argomenti fattuali che non appaiono scalfiti dal contenuto delle dichiarazioni spontanee rilasciate dagli imputati ed allegate dalle difese nella loro memoria di replica conclusiva).


3 : Il capo di imputazione sub A: il concorso nel reato di diffamazione.

Quanto fin qui esposto in termini di responsabilità penale del IP (Internet provider) e di possibile prospettabilità della stessa in termini generali ed astratti secondo le normali regole del diritto penale vigente , può essere dato per accertato .

Il ragionamento fin qui riportato deve, ovviamente, essere calato nell'ambito del capo di imputazione riportato sub A, e cioè il concorso omissivo (ex art. 40 cpv CP) degli imputati nel reato di diffamazione commesso ai danni del De Leon e dell'Associazione Vivi Down; reato commesso ai sensi degli artt. 595 commi 1 e 3 (con ogni altro mezzo di pubblicità) C.P. "in primis" dalle persone apparse nel video in questione in qualità di primi autori dell'atto di bullismo mediatico ai danni del De Leon medesimo e della associazione citata .

Il discorso che deve qui affrontarsi non può che partire dalla disamina del video contestato in quanto, a seguito della remissione di querela dei De Leon e quindi alla sentenza di improcedibilità emessa , i difensori degli imputati hanno evidenziato una carenza di offensività dei comportamenti dei soggetti agenti nei confronti della parte lesa residua (e cioè l'Associazione Vivi Down), la cui reputazione non sarebbe stata offesa dalle parole pronunciate e dalle condotte tenute.

Le difese motivano tale affermazione sostanzialmente facendo rilevare che le parole pronunciate dal ragazzo, che appare nel video come " persecutore" della



parte offesa De Leon , sono evidentemente dette “ ioci causa” da persona che non faceva parte dell’associazione e che, quindi, nessuna lesione effettiva della reputazione di quest’ultima è deducibile dai comportamenti in questione.

E’bene ricordare che il contesto complessivo in cui si svolgono le azioni riportate nel video è quello di un’aula scolastica , e che il ragazzo citato dice, nel corso dello stesso, le seguenti parole: “ *Salve, siamo dell’associazione Vivi Down; un nostro mongolo si è cagato addosso, e mò non sappiamo che minchia fare, perché l’odore di merda ci è entrato nelle narici* ” accompagnando tali espressioni con numerosi ed odiosi atti di vessazione nei confronti della parte lesa.

Deve preliminarmente rilevarsi che è proprio la serie di comportamenti complessivi che vengono effettuati ai danni del ragazzo disabile (e non solo le parole citate) che evidenziano un atteggiamento dei responsabili del fatto che non può essere ridotto ad un “ gioco” , per quanto “ cattivo” esso possa essere ritenuto: in questo senso questo giudice , pur comprendendo le ragioni che sottendono alle affermazioni contenute nel provvedimento del TM di Torino sul punto, si permette di osservare che tali affermazioni appaiono riduttive della gravità del fatto e non ne esprimono la compiuta carica lesiva.

Di gioco si sarebbe trattato (anche se gioco pesante) se le parole fossero rimaste tali e non fossero state accompagnate da gesti inequivocabili e da comportamenti assolutamente vessatori e violenti nei confronti della parte lesa, il quale rimane numerosi (ed interminabili) minuti in balia dei suoi persecutori che lo deridono , lo spingono in un angolo, gli gettano addosso carte ed epiteti assolutamente gravissimi.

In breve, non sembra a questo giudice di essere in presenza di un “gioco tra ragazzi”, ma di qualcosa d’altro , di una serie di atti di persecuzione di una persona solo perché “ diversa” , atti nella sequenza dei quali le parole diffamatorie sono solo una piccola parte della violenza complessiva.

In questo senso anche la citazione dell’associazione Vivi Down come “responsabile” del fatto in questione appare tutt’altro che priva di elementi diffamatori , costituendo una evidente denigrazione di tutto l’universo down , comprensivo anche di quella parte di quel mondo che dovrebbe occuparsi della tutela dello stesso .

Non esiste, quindi, dubbio, a parere di questo giudice, della portata e valenza diffamatoria del fatto (nel suo complesso) a danno della parte lesa Vivi Down.



Detto questo, ed esclusa la questione difensiva per improcedibilità per difetto di querela a cui questo giudice ha già esaurientemente risposto nella prima ordinanza di questo procedimento (a cui si fa integrale riferimento), si può passare a trattare il tema centrale della prospettazione accusatoria.

L'ufficio dell'accusa, infatti, ha costruito (con innegabile perizia) un capo di imputazione strutturato in modo tale da consentire una possibilità di concorso nel reato di cui all'art. 595 CP (commesso, come si è detto, in primis, dai ragazzi apparsi nel video) anche ai responsabili del sito web (Google Video.it) dove il video è stato poi caricato (uploading dell'8 settembre 2006) , facendo derivare un obbligo giuridico di controllo dei contenuti del video in questione dall'omissione del corretto trattamento dei dati personali della parte lesa De Leon , omissione già affrontata nella disamina del capo B di imputazione.

Per la verità i PM, nel corso della loro requisitoria e nelle memorie finali presentate, dicono anche qualcosa di più rispetto alla formulazione del capo di imputazione: che cioè i responsabili di Google indicati come imputati , essendo Google Video ,a cui Google .It aveva accesso tramite il sistema AD words, una piattaforma web qualificabile come *hoster attivo* o come *content provider*, avevano un obbligo preventivo di controllo sul contenuto dei video caricati e "fatti propri" , e che non avrebbero attivato tutti i possibili " filtri" che la tecnologia prevede in casi del genere per controllare i video, limitandosi ad un sistema di controllo successivo degli stessi solo in seguito alla segnalazione degli utenti (flag in).

Da un lato , quindi, i PM ritengono l'esistenza di una posizione di garanzia a carico del sito web in parola , posizione derivante da un obbligo giuridico contenuto nella legge sulla privacy ; dall'altro si spingono a costruire tale posizione come causativa di un obbligo "preventivo" di controllo sui video caricati sul sito, di talchè l'aver lasciato sul sito Google Video il video in questione per un periodo di quasi due mesi (8 settembre/7 novembre 2006) senza rimuoverlo costituirebbe una evidente compartecipazione omissiva nel reato di diffamazione.

Le difese degli imputati hanno rigettato con forza tale costruzione affermando l'inesistenza di tale obbligo giuridico di controllo preventivo e rilevando come l'attività dei responsabili di Google Video nella vicenda in esame sia da considerarsi priva di qualsiasi profilo di responsabilità penale , avendo gli stessi rimosso il video incriminato nell'arco di 24 ore dalla prima segnalazione pervenuta.



Prima di affrontare la disamina della questione “ in diritto” qui evidenziata, occorre, molto brevemente, raccontare quello che è successo “ in fatto” nella vicenda in questione:

- Il video viene girato nella classe di un Istituto Tecnico di Torino in data 24 maggio 2006;
- Tra l'8 ed il 10 settembre 2006 il video viene caricato su Google Video (da tale Giulia Lisa , che non risulta imputata nel presente procedimento);
- Il video, nel corso dei due mesi successivi, viene visualizzato da gli utenti del sito 5500 volte, prendendo il 1° posto tra i video più divertenti ed il 29° tra i video più scaricati ;
- In data 5 novembre 2006 il “ blogger” D'Amato Alessandro segnala sul suo blog (giornalettismo: il cannocchiale.it) la presenza del video sul sito (non è chiaro se egli abbia anche inviato una segnalazione a Google Video sulla inopportunità della presenza del video, come afferma, o comunque se la sua segnalazione sia stata correttamente recepita);
- In data 6 novembre tale Silvia Barabino richiede la rimozione del video tramite il Centro di assistenza Google;
- In data 7 novembre la Polizia Postale di Roma richiede la rimozione del video;
- In data 7 novembre 2006 il video viene rimosso .

Sulla base di tali evidenze fattuali e di quanto poi ricostruito dai PM nel corso delle indagini preliminari, può affermarsi quanto segue:

- Dal momento della sua immissione nel circuito comunicazionale di internet il video è stato messo a disposizione di un numero indeterminato di utenti (quantomeno 5500, così come risulta dal numero degli accessi al sito, ma tale valutazione deve ritenersi minimale attesa la possibilità di ulteriore comunicazione a terzi del video preventivamente scaricato – effetto virologico della comunicazione sul sito-);
- Secondo la costante giurisprudenza della S.C. essendo la diffamazione un reato di evento , esso si consuma “*nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono l'espressione ingiuriosa e dunque, nel caso in cui frasi o immagini lesive siano state immesse sul web, nel momento in cui il collegamento viene attivato*” (Cass. Sez. V n. 25875 del 21.6.2006).
- Per impedire la commissione del fatto (e, in particolare per evitare che la condotta lesiva sfoci nell'evento del reato) il soggetto/web proprietario o

gestore del sito avrebbe dovuto "impedire l'evento" e cioè controllare preventivamente il contenuto della comunicazione, non ammettendone il caricamento a motivo della presenza, all'interno dello stesso di frasi ed espressioni ingiuriose e diffamatorie.

- Tale fatto (e cioè il controllo preventivo del video) non è avvenuto, tanto è vero che il video è stato presente sul sito web per quasi due mesi;
- Il video è stato rimosso soltanto all'esito di una doppia segnalazione (privato, Polizia postale) , in un tempo ragionevolmente rapido dal ricevimento delle stesse (24 ore circa).

Secondo i PM, come si è detto, la responsabilità degli imputati deriverebbe dal mancato controllo (preventivo) sul contenuto del video, agli stessi addebitabile in virtù della posizione di garanzia rivestita dal "**content provider**" nei confronti del trattamento dei dati personali dei soggetti contenuti negli *uploading* degli utenti : dicono cioè i PM che l'omesso controllo del corretto trattamento dei dati personali contenuti nel video , avrebbe causato l'evento del reato contestato , che altrimenti non sarebbe avvenuto (o sarebbe avvenuto con minor danno da diffusione per la persona offesa).

Ricavano tale convincimento dal fatto che, essendo il "**content provider**" un produttore o gestore di contenuti , la illiceità del contenuto si propagherebbe al gestore medesimo in virtù del ricordato principio collegato alla posizione di garanzia (principio riaffermato, a loro dire, dalla sentenza della S.C. in tema di diritti d'autore già ricordata).

L'assunto dell'accusa non può essere condiviso.

Come si è già affermato nel corso di questa motivazione:

"non esiste, a parere di chi scrive, perlomeno fino ad oggi , un obbligo di legge codificato che imponga agli ISP un controllo preventivo della innumerevole serie di dati che passano ogni secondo nelle maglie dei gestori o proprietari dei siti web, e non appare possibile ricavarlo aliunde superando d'un balzo il divieto di analogia in malam partem , cardine interpretativo della nostra cultura procedimentale penale ."

La presenza di una " posizione di garanzia" da cui derivi un obbligo di attivazione in mancanza del quale ricorre la previsione del cpv. dell'art. 40 CP , non può essere frutto di una seppur ingegnosa costruzione giurisprudenziale, ma , come insegna la S.C., deve derivare da "*da un lato , da una fonte normativa di diritto privato o pubblico , anche non scritta, o da una situazione di fatto per*



precedente condotta illegittima, che costituisca il dovere di intervento, dall'altro lato, dall'esistenza di un potere giuridico, ma anche di fatto, attraverso il corretto uso del quale il soggetto garante sia in grado, attivandosi, di impedire l'evento" (Cass. Sez. 4, n. 32298 del 6.7.2006).

Non appare quindi conforme a tali prescrizioni (ma anche alla possibilità logica ed umana di intervento sulla rete) far derivare l'esistenza di tale obbligo di intervento dalla violazione di una legge che non abbia per oggetto tali condotte e che sia stata emanata a copertura di comportamenti diversi da quello contestato.

In altre parole, pur non essendovi dubbio che il gestore o proprietario del sito web qualificabile come "**content provider**" possa e debba essere ritenuto potenzialmente responsabile della violazione del DL sulla privacy (per le ragioni che si sono espone precedentemente e che trovano un appiglio diretto alla esistenza di una norma specifica), non appare conforme alle situazioni di fatto e di diritto finora esistenti, renderlo per ciò solo corresponsabile di altro reato di diffamazione (ma non solo) derivabile dal contenuto del materiale caricato.

Non lo consente sia l'attuale formulazione legislativa sul punto (che non prevede l'esistenza di una norma di controllo generale sugli ISP) sia la logica fattuale da applicarsi al caso concreto.

Ed infatti, pur ammettendo per ipotesi che esista un potere giuridico derivante dalla normativa sulla privacy che costituisca l'obbligo giuridico fondante la posizione di garanzia, non vi è chi non veda che tale potere, anche se correttamente utilizzato, certamente non avrebbe potuto " impedire l'evento" diffamatorio.

In altre parole anche se l'informativa sulla privacy fosse stata data in modo chiaro e comprensibile all'utente, non può certamente escludersi che l'utente medesimo non avrebbe caricato il file video incriminato, commettendo il reato di diffamazione.

In realtà i PM, nel costruire la loro (come si è detto, ingegnosa) ipotesi accusatoria, hanno, in un certo senso, detto meno di quello che in effetti hanno pensato: perché la costruzione di una posizione di garanzia impone al soggetto nei cui confronti viene affidata, un obbligo " preventivo" di impedire l'evento e non un generico obbligo di farne cessare gli effetti già avvenuti.

Per cui, nell'ipotesi in esame, l'obbligo del soggetto/web di impedire l'evento diffamatorio, imporrebbe allo stesso un controllo o un filtro preventivo su tutti i dati immessi ogni secondo sulla rete, causandone l'immediata impossibilità di funzionamento.



Considerata l' estrema difficoltà tecnica di tale soluzione e le conseguenze che ne potrebbero derivare , si è quindi in presenza di un comportamento "inesigibile", e quindi non perseguibile penalmente ai sensi dell'art. 40 Cpv. CP.

In breve, la " torsione" esegetica che i PM fanno nella lettura ed applicazione dell'art. 167 DL 196/2003, non può essere accolta o considerata applicabile nella vicenda in questione.

La responsabilità penale degli ISP , mancando una precisa legislazione in materia che li equipari alle produzioni stampate o alle reti televisive, non può essere costruita al di là dei canoni interpretativi ed applicativi dell'attuale quadro normativo (quadro a cui si è recentemente aggiunta la Legge sul commercio elettronico – DL gs n. 70/2003- che, tuttavia appare applicabile soltanto agli host provider e nei limiti oggettivi identificati dalla stessa).

Sarà possibile considerarli responsabili dei contenuti dei file sugli stessi caricati (soprattutto nel caso si tratti di **hoster attivi o content provider**) solo nel momento in cui si provi la consapevolezza del fatto delittuoso , al di là della esistenza di posizioni di garanzia non mutuabili da altri settori dell'ordinamento .

Per esempio, nel caso in questione, l'ufficio dell'accusa vi è andato molto vicino (si ripete, al di là della esistenza della posizione di garanzia) : il fatto, indubitabile, che il video sia stato presente sul sito web per due mesi e che lo stesso sia stato inserito nei video più divertenti e più " cliccati" dagli utenti (sic!) già costituisce un principio di prova della " consapevolezza" da parte dei gestori del suo contenuto ; principio che non ha raggiunto la pienezza della prova solo per l'estrema difficoltà dell' effettuazione delle indagini (e della ricostruzione del dolo del soggetto agente) in vicende di questo tipo, ma che segnala (a chi ha voglia di stare ad ascoltare) che aprire le cataratte della libertà assoluta e senza controllo non costituisce un buon esercizio del principio di responsabilità e di correttezza , che sempre dovrebbe presiedere alle attività umane (anche se esercitate nel mondo " parallelo" di internet).

Perciò, in attesa di una buona legge che costruisca una ipotesi di responsabilità penale per il mondo dei siti Web (magari colposa, ed allora sì per omesso controllo) , non resta che assolvere gli imputati dal reato di cui al capo A, reato che, così come formulato, non sussiste.



4: Il trattamento sanzionatorio.

Agli imputati riconosciuti colpevoli del reato sub B possono essere concesse le attenuanti generiche : lo consente sia la loro incensuratezza , sia il buon comportamento processuale complessivamente tenuto (la rimozione del video incriminato è comunque avvenuta in tempi brevi dalla richiesta del privato e della polizia postale ; gli stessi hanno pagato un risarcimento del danno – per il capo A- alle parti lese maggiormente colpite dalla vicenda in questione).

Va, inoltre, concessa la diminuzione del rito abbreviato.

La pena base, contenuta per tutti nei minimi edittali di un anno, va quindi ridotta a mesi 9 per le generiche ed a mesi 6 per il rito.

Può essere concessa a tutti la sospensione condizionale della pena, sussistendone i presupposti di legge.

Anche la pena accessoria della pubblicazione della sentenza è prevista ex lege (art. 172 DLvo 196/2003).

5: considerazioni finali.

La grande (ed inaspettata) ricaduta mediatica di questo procedimento e della sua sentenza finale di primo grado, impone a questo giudicante una breve chiosa conclusiva:

- Verrebbe da dire, parafrasando il titolo di una famosa commedia di Shakespeare, *“too much ado about nothing (molto rumore per nulla)”*; e cioè non sembra , a questo giudice, di aver alterato in modo sensibile i parametri valutativi e giurisdizionali che presiedono alla decisione di casi quali quello trattato (si vedano, in particolare, come riferimento le motivazioni delle sentenza del Tribunale Penale di Milano del 28 marzo 2004 e del Tribunale Civile di Lucca del 20 agosto 2007).
- La condanna del *webmaster* in ordine al reato di illecito trattamento dei dati personali , infatti, non viene qui costruita sulla base di un obbligo preventivo di controllo sui dati immessi , ma sulla base di un profilo valutativo differente che è, come detto, quello di un insufficiente (e



colpevole) comunicazione degli obblighi di legge nei confronti degli *uploaders*, per fini di profitto.

- Il DL sulla privacy (legge attualmente vigente in Italia) “ copre” in modo legislativamente completo i comportamenti di chi si trovi nella situazione di “ maneggiare” dati sensibili , e quindi non può essere trascurato nel momento in cui se ne appalesi la possibilità di intervento.
- La distinzione tra *content provider* e *service provider* è sicuramente significativa ma, allo stato ed in carenza di una normativa specifica in materia, non può costituire l’unico parametro di riferimento ai fini della costruzione di una responsabilità penale degli *internet providers*.
- Tuttavia questo procedimento penale costituisce , a parere di chi scrive, un importante segnale di avvicinamento ad una zona di pericolo per quel che concerne la responsabilità penale dei *webmasters* : non vi è dubbio che la travolgente velocità del progresso tecnico in materia consentirà (prima o poi) di “ controllare” in modo sempre più stringente ed attento il caricamento dei dati da parte del gestore del sito web , e l’esistenza di filtri preventivi sempre più raffinati obbligherà ad una maggiore responsabilità chi si troverà ad operare in presenza degli stessi ; in questo caso la costruzione della responsabilità penale (colposa o dolosa che sia) per omesso controllo avrà un gioco più facile di quanto non sia stato nel momento attuale.
- In ogni caso questo giudice , come chiunque altro, rimane in attesa di una “buona legge” sull’argomento in questione : internet è stato e continuerà ad essere un formidabile strumento di comunicazione tra le persone e, dove c’è libertà di comunicazione c’è complessivamente più libertà , intesa come veicolo di conoscenza e di cultura , di consapevolezza e di scelta; ma ogni esercizio del diritto collegato alla libertà non può essere assoluto, pena il suo decadimento in arbitrio . E non c’è peggior dittatura di quella esercitata in nome della libertà assoluta : “ *legum servi esse debemus , ut liberi esse possimus*” dicevano gli antichi e ,nonostante il tempo trascorso, non si è ancora arrivati a scoprire una definizione migliore.

PQM



Visti gli artt. 438 CPP, 533/535 CPP

Dichiara

Drummond David Carl, De Los Reyes George, Fleischer Peter

Colpevoli

Del reato di cui al capo B della rubrica e, concesse agli stessi le attenuanti generiche e la diminuzione del rito, li

Condanna

Alla pena di mesi 6 di reclusione ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali.

Pena sospesa per tutti.

Visto l'art. 172 DLGS 30 giugno 2003 n. 196

Dispone

A cura e spese dei medesimi imputati, la pubblicazione della presente sentenza, una sola volta e per estratto, sui quotidiani " Il Corriere della Sera", "La Repubblica" e "La Stampa".

Visto l'art. 530 CPP

Assolve

Drummond David Carl, De Los Reyes George, Fleischer Peter e Desikan Arvind dal reato di cui al capo A della rubrica, perchè il fatto, così come per gli stessi contestato, non sussiste.

Indica in giorni 90 il termine di deposito per la motivazione della presente sentenza.

Milano 24 febbraio 2010.



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Milano, 12 APR. 2010

[Handwritten signature]
CANCELLERIA

[Handwritten signature]
IL GIUDICE
(dot. Oscar MAGI)